



**MODIFICHE AL REGOLAMENTO
IN MATERIA DI EMITTENTI
A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA C.D. UCITS IV**

ESITI DELLA CONSULTAZIONE

9 maggio 2012

Il 6 maggio 2011 la CONSOB ha pubblicato un documento di consultazione relativo alle modifiche che si intendono apportare ad alcune disposizioni del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di Emittenti (di seguito, anche, "Regolamento Emittenti" o "RE") al fine di adeguare le stesse al mutato quadro normativo nazionale e comunitario.

In particolare, le modifiche in questione sono volte a recepire a livello regolamentare la disciplina introdotta dalla direttiva 2009/65/CE - adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 13 luglio 2009 - concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (c.d. "UCITS IV") e delle relative disposizioni comunitarie di attuazione.

Con riferimento al suddetto documento di consultazione sono pervenute osservazioni da: 1) ABI -Associazione Bancaria Italiana; 2) ANIA- Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici; 3) Ashurst LLP; 4) Assofinance; 5) ASSOGESTIONI; 6) Axiis-Network Legale S.p.A.; 7) CFO Financial Service Provider - CFO Solutions s.r.l.; 8) FederConsumatori; 9) FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali; 10) Studio Legale Associato McDermott Will & Emery; 11) Studio Legale Cieri Crocenzi; 12) Studio Legale & Compliance Avv. Antonio Ferrari; 13) Prof. Francesco Corielli (Università Commerciale Luigi Bocconi); 14) Prof. Riccardo Cesari (Università di Bologna); 15) Prof. Umberto Cherubini (Università di Bologna); 16) Prof. Rita D'Ecclesia (Università Sapienza di Roma) - Prof. Marida Bertocchi (Università di Bergamo) - Prof. Andrea Consiglio (Università di Palermo) - Prof. Costanza Torricelli (Università di Modena) - Prof. Rosella Castellano (Università degli Studi di Macerata) - Prof. Rosella Giacometti (Università di Bergamo) - Prof. Giorgio Consigli (Università di Bergamo).

Le osservazioni inviate dai predetti soggetti sono state pubblicate integralmente nel sito *internet* della Consob.

Il documento si articola nelle seguenti sezioni:

I. Osservazioni di carattere generale.

II. Osservazioni all'articolato:

1. Modifiche al Regolamento Emittenti conseguenti al recepimento della Direttiva 2009/65/CE;
2. Disposizioni del Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio da trasporre nel Regolamento Emittenti, a seguito delle modifiche apportate all'art. 42 del TUF dal d.lg. n. 47 del 16 aprile 2012.

III. Osservazioni agli schemi allegati al Regolamento Emittenti.

Le Sezioni II e III contengono una tabella che: (i) nella colonna di sinistra, riporta il testo delle disposizioni così come pubblicato nel Documento di consultazione; (ii) nella colonna centrale riassume le principali "Osservazioni" pervenute e le relative "Valutazioni" al riguardo svolte dalla Consob; (iii) nella colonna di destra, riporta il testo finale dell'articolato o degli schemi, dando conto, con opportuna evidenziazione grafica (in grassetto le parti aggiunte, in barrato quelle eliminate): *a)* delle parti modificate ad esito del processo di consultazione; *b)* di alcune modifiche formali tese a perfezionare o meglio chiarire talune disposizioni.

SEZIONE I - OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In via generale, tutti i rispondenti alla consultazione hanno espresso apprezzamento per le modifiche ipotizzate al Regolamento Emittenti al fine di completare il recepimento in ambito nazionale della direttiva UCITS IV, proposte in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione nel rispetto dei vincoli posti dalla cornice normativa comunitaria.

Ciò premesso, molteplici contributi provenienti dal mondo accademico e da alcuni soggetti che svolgono attività di consulenza, sulla scia di un dibattito ormai aperto da tempo, hanno criticato il nuovo approccio di trasparenza adottato in sede comunitaria con la normativa UCITS IV, nella misura in cui rappresenterebbe un significativo passo indietro rispetto all'impostazione c.d. a "*tre pilastri*" che caratterizzava – per quanto qui rileva – gli schemi di prospetto semplificato e completo degli OICR aperti, approvati dalla CONSOB nel 2009.

Le indicate considerazioni sono state avanzate, con documenti distinti ma in termini sostanzialmente analoghi, da **Federconsumatori**, da taluni professori universitari (prof.ri **Cesari, Corielli, Cherubini, D'Ecclesia, Bertocchi, Consiglio, Torricelli, Castellano, Giacometti e Consigli**) nonché da alcune società di consulenza finanziaria o associazioni rappresentative delle stesse (**Assofinance, AXIIS e CFO**).

Poiché le osservazioni sollevate dai predetti gruppi di rispondenti risultano largamente coincidenti, se ne riporta di seguito un'illustrazione congiunta. Tali considerazioni, inoltre, vengono valutate unitariamente e non con riferimento alle singole sezioni dello schema di prospetto interessate, investendo in via generale l'intero approccio di trasparenza adottato con la nuova disciplina comunitaria.

In proposito, i rispondenti osservano che la disciplina UCITS IV – e in particolare il regolamento (UE) n. 583/2010, che definisce il contenuto del KIID e le relative linee guida interpretative adottate dal CESR (ora ESMA) - avrebbe determinato una riduzione del livello di tutela degli investitori rispetto all'impostazione metodologica che informava gli schemi di prospetto semplificato e di prospetto completo degli OICR aperti approvati nel 2009 dalla CONSOB. Più in dettaglio l'abbassamento del livello di tutela sarebbe ravvisabile – secondo i rispondenti - in relazione alle seguenti innovazioni introdotte dalla disciplina comunitaria:

- l'eliminazione dell'obbligatorietà di pubblicare una scenaristica di tipo probabilistico in favore di una scenaristica di tipo deterministico c.d. "*what if*";
- l'eliminazione dell'obbligatorietà dell'indicazione dell'orizzonte temporale;
- la sostituzione dell'indicatore sintetico di rischio narrativo distinto in sei classi con un indicatore numerico suddiviso in sette classi;
- l'introduzione di una nuova classificazione degli OICR che ha soppiantato la precedente catalogazione – funzionale all'approccio *risk-based* adottato – articolata in OICR "a obiettivo di rischio", "a obiettivo di rendimento", "a *benchmark*";
- la previsione di una rappresentazione dei costi non compatibile con la metodologia imperniata sulle c.d. "proposte d'investimento" contraddistinte da differenti modalità di versamento del premio (PIC o PAC).

Tanto considerato, i rispondenti formulano osservazioni critiche con riguardo al nuovo approccio introdotto dalla disciplina comunitaria, richiedendo in taluni casi una revisione delle linee-guida dettate dal CESR (ora ESMA) e auspicano un arricchimento dello schema di prospetto al fine di reintrodurvi – quali indicazioni aggiuntive – il *set* informativo discendente dall'approccio a tre pilastri.

Di avviso diametralmente opposto appare l'**ANIA**. Tale associazione propone che le modifiche conseguenti all'introduzione del KIID siano estese anche agli schemi di prospetto dei prodotti finanziario-assicurativi al fine di evitare arbitraggi regolamentari e continuare ad assicurare il "livellamento del campo di gioco" scongiurando effetti potenzialmente fuorvianti sugli investitori e distorsivi della competizione.

VALUTAZIONI

Le osservazioni in commento sono tese a mettere in discussione l'approccio metodologico imposto dal nuovo scenario comunitario in forza di disposizioni normative introdotte dalla UCITS IV per larga parte direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali senza necessità di formale recepimento.

In tale senso, le argomentazioni sopra esposte non si ritengono accoglibili, giacché le richieste di modifica avanzate dai rispondenti non rientrano nell'ambito di discrezionalità concesso dalla direttiva UCITS IV agli ordinamenti nazionali.

Non rientra, infatti, nella disponibilità dei *regulator* nazionali il contenuto informativo di un documento d'offerta - quale il KIID - definito dettagliatamente e indefettibilmente da disposizioni comunitarie direttamente applicabili, né i conseguenti orientamenti interpretativi veicolati dal CESR in linee guida definitivamente approvate.

Tanto più che l'approccio contestato risulta codificato in documenti normativi e interpretativi comunitari sottoposti ad un ampio processo pubblico di consultazione, cui peraltro taluni dei rispondenti dichiarano di aver partecipato sollevando infruttuosamente argomentazioni di analogo tenore a quelle qui riproposte.

Considerazioni non dissimili devono rendersi anche sulla proposta di "recuperare" in sede di prospetto il *set* informativo discendente dall'approccio a tre pilastri.

Se, infatti, la normativa comunitaria definisce il solo contenuto minimo del prospetto, è pur vero che la discrezionalità del regolatore nazionale - come puntualizzato nel documento di consultazione - risulta vincolata dalle disposizioni comunitarie che impongono una necessaria coerenza tra il contenuto del KIID e del prospetto.

Ciò ha indotto la CONSOB, in sede di consultazione, a espungere dallo schema di prospetto tutte quelle indicazioni inconciliabili con il nuovo assetto metodologico cui il KIID risulta improntato, tra le quali rientrano anche le informazioni che i rispondenti richiedono di reintrodurre nella documentazione d'offerta a contenuto disponibile.

Deve, poi, evidenziarsi che, in un contesto normativo caratterizzato da un elevato livello di armonizzazione e di piena circolazione transfrontaliera dei prodotti e dei servizi (si pensi all'introduzione - ad opera della UCITS IV - del c.d. "passaporto del gestore"), arricchire la documentazione d'offerta con un *set* informativo discendente da un approccio metodologico non coerente con quello adottato in sede comunitaria potrebbe incentivare condotte di arbitraggio regolamentare.

Quanto alle osservazioni avanzate dall'ANIA, si evidenzia quanto segue. Con le modifiche proposte in consultazione si è inteso adottare tutti gli interventi regolamentari necessari per la piena trasposizione del *corpus* normativo UCITS IV. Ulteriori modifiche, indotte dall'applicazione del principio di *level playing field* secondo la prassi regolamentare già in essere, verranno successivamente valutate.

SEZIONE II - OSSERVAZIONI ALL'ARTICOLATO:

1. MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSEGUENTI AL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/65/CE

ARTICOLATO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEL MERCATO E RELATIVE VALUTAZIONI	TESTO FINALE DELL'ARTICOLATO
<p style="text-align: center;">PARTE I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 1</u> <i>(Fonti normative)</i></p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 3, dell'articolo 95, commi 1 e 2, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98-ter, commi 1 e 3, dell'articolo 98-quater, commi 1 e 3, dell'articolo 98-quinquies, comma 2, dell'articolo 100, commi 1 e 2, dell'articolo 101, comma 3, dell'articolo 101-bis, commi 3-bis e 4-ter, dell'articolo 101-ter, commi 3 e 5, dell'articolo 102, comma 1, dell'articolo 103, comma 4, dell'articolo 104-ter, comma 3, dell'articolo 105, commi 3 e 3-bis, dell'articolo 106, commi 3, 3-bis, e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 108, comma 7, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell'articolo 113-bis, dell'articolo 113-ter, commi 3 e 5, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7, 9 e 10, dell'articolo 114-bis, comma 3, dell'articolo 115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 117-bis, comma 2, dell'articolo 118-bis, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo</p>		

<p>122, comma 2, dell'articolo 124, dell'articolo 124-ter, dell'articolo 127, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 147-ter, comma 1, dell'articolo 148, comma 2, dell'articolo 148-bis, commi 1 e 2, dell'articolo 154-bis, comma 5-bis, dell'articolo 154-ter, comma 6, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 7, dell'articolo 160, dell'articolo 165, comma 2, dell'articolo 165-bis, comma 3, dell'articolo 183, dell'articolo 205, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 11, comma 2, lettera <i>b</i>), della legge n. 262 del 28 dicembre 2005.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 2</u> <i>(Definizioni)</i></p> <p style="text-align: center;">(... <i>omissis</i> ...).</p>		
<p style="text-align: center;">PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 3</u> <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Nel presente Titolo si intendono per:</p>		

<p>a) “offerta al pubblico”: l’offerta come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico;</p> <p>b) “piccole e medie imprese”: le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; 2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; 3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro. <p>2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e nel regolamento n. 809/2004/CE del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 e nelle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria.</p> <p>(... omissis ...).</p>		
<p style="text-align: center;">Capo II</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione</p> <p style="text-align: center;">(... omissis ...)</p>		

Capo III
Disposizioni riguardanti quote o azioni di OICR

Sezione I
Disposizioni comuni

Art. 14
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) “regolamento della Banca d'Italia”: il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia ai sensi del Testo unico;

~~*b)* “OICR armonizzati”: i fondi comuni e le SICAV rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo;~~

be) “OICR chiusi rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie”: gli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso che rispettano i requisiti previsti dall’articolo 18 del regolamento n. 809/2004/CE;

~~*ca)* “regolamento ministeriale”: il regolamento di cui all’articolo 37 del Testo unico;~~

d) “**KIID**”: **il documento previsto dall’articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni sulle caratteristiche essenziali dell’OICR, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto**

<p>e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 e alle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Art. 15</u> (<i>Obblighi generali</i>)</p> <p>1. Fermi restando gli obblighi di consegna prima della sottoscrizione regolati dalle Sezioni successive, il prospetto d’offerta aggiornato e i documenti ad esso allegati sono consegnati gratuitamente all’investitore che ne faccia richiesta.</p> <p>2. Gli offerenti di quote o azioni di OICR rendono disponibili nel proprio sito internet, una versione aggiornata del KIID, del prospetto consentendone l’acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto d’offerta, i rendiconti periodici, della documentazione contabile nonché, ove non contenuti nel prospetto, il del regolamento di gestione o dello statuto degli OICR, consentendone l’acquisizione su supporto duraturo durevole.</p> <p>3. Gli offerenti di quote o azioni di OICR comunicano alla Consob i casi di cessazione o interruzione dell’offerta relativa a prospetti pubblicati, secondo le modalità specificate dalla</p>		

<p>Consob con istruzioni operative.</p> <p>4. Per le offerte di quote di fondi di cui alla Sezione IV, l'offerta ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto. Per le offerte di quote o azioni di OICR di cui alla Sezione III e V, l'offerta ha inizio entro sei mesi dalla conclusione della procedura prevista dal regolamento della Banca d'Italia. Per le offerte di quote di fondi di cui alla Sezione IV, l'offerta ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto.</p>		
<p style="text-align: center;">Sezione II OICR italiani aperti</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 15-bis</u> <i>(KIID)</i></p> <p>1. Gli offerenti di quote o azioni di OICR armonizzati rappresentano le informazioni chiave per gli investitori nel KIID.</p> <p>2. Il KIID aggiornato è consegnato gratuitamente all'investitore prima della sottoscrizione delle quote o azioni dell'OICR.</p> <p>3. Gli offerenti di quote per ciascuno dei fondi comuni da essi gestito, o di azioni di OICR, forniscono il KIID agli intermediari incaricati del collocamento o della commercializzazione.</p>	<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONI</p> <p>ABI, nell'esprimere apprezzamento per la semplificazione degli adempimenti a carico degli emittenti connessi al recepimento della UCITS IV, propone di integrare l'art. 15-bis chiarendo che <i>“A tal fine è possibile consegnare all'investitore, contestualmente al KIID del fondo/comparto oggetto di sottoscrizione, anche i KIID dei fondi/comparti disciplinati nel medesimo prospetto”</i>.</p> <p>Tale integrazione sarebbe volta a chiarire che <i>“l'informativa preventiva, basata sulla consegna del KIID, può essere resa dagli intermediari incaricati del collocamento, oltre che tramite la consegna del singolo KIID riferito al fondo/comparto oggetto di sottoscrizione, anche in modo collegiale tramite la consegna del KIID di tutti i fondi/comparti disciplinati nel medesimo prospetto”</i>.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione II OICR italiani aperti</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 15-bis</u> <i>(KIID)</i></p> <p>1. Gli offerenti di quote o azioni di OICR armonizzati rappresentano le informazioni chiave per gli investitori nel KIID.</p> <p>2. Il KIID aggiornato è consegnato gratuitamente all'investitore prima della sottoscrizione delle quote o azioni dell'OICR.</p> <p>3. Gli offerenti di quote o di azioni di OICR, per ciascuno dei fondi comuni</p>

4. Il comma 1 si applica, ove compatibile, anche agli OICR non armonizzati.

L'esplicitazione di siffatta facoltà assicurerebbe, altresì, che le sottoscrizioni successive alla prima possano essere agevolmente effettuate, anche in coerenza con la previsione del nuovo modulo di sottoscrizione, in base al quale la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi /comparti riportati nel prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il prospetto aggiornato con l'informativa del fondo/comparto oggetto di sottoscrizione.

VALUTAZIONI

La facoltà di consegnare anche il KIID dei fondi/comparti non oggetto di sottoscrizione risulta chiaramente consentita dalla norma in commento, senza necessità di formalizzare un'esplicita previsione in tal senso.

L'art. 15-*bis*, infatti, in linea con le corrispondenti previsioni comunitarie, si limita a prevedere il regime di consegna minimo obbligatorio in tema di KIID. In tale prospettiva, l'esplicitazione nell'articolato di talune ulteriori facoltà di consegna permesse risulterebbe superflua e potrebbe, altresì, apparire limitativa di altre facoltà parimenti consentite.

Si evidenzia, peraltro, che la facoltà di consegna del prospetto di cui l'ABI richiede l'esplicitazione risulta ammessa anche alla luce della previsione del

~~degli OICR da essi gestito, o di azioni di OICR,~~ forniscono il KIID agli intermediari incaricati del collocamento o della commercializzazione.

4. Il KIID può essere consegnato su supporto durevole diverso dalla carta o fornito tramite un sito internet, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010.

~~4.~~ **5.** Il comma 1 si applica, ove compatibile, anche agli OICR non armonizzati.

par. 24, Parte I del nuovo schema di prospetto posto in consultazione (ove, in linea di continuità con l'orientamento assunto dalla Consob sul punto, si esclude la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del TUF per le sottoscrizioni successive alla prima *“a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione”*)

OSSERVAZIONI

Assogestioni propone di apportare ai **commi 2 e 3** dell'articolo in commento modifiche di tenore formale per allineare dette disposizioni all'art. 80 della direttiva 2009/65/CE¹.

In particolare, con riferimento al secondo comma, chiede di sostituire il vocabolo “consegnato” con “fornito”, mentre, con riguardo al comma 3, ritiene opportuno premettervi la locuzione “ai fini di cui al

¹ L'articolo 80 della direttiva 2009/65/CE prevede: “1. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascun fondo comune da esse gestito, le società di gestione che vendono OICVM agli investitori direttamente o tramite una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto e sotto la loro piena e incondizionata responsabilità, forniscano in tempo utile agli investitori informazioni chiave per gli investitori in merito all'OICVM prima della proposta sottoscrizione delle quote dell'OICVM.

2. Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestito, le società di gestione che non vendono agli investitori OICVM, né direttamente né tramite una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto e sotto la loro piena e incondizionata responsabilità, forniscano informazioni chiave per gli investitori ai creatori di prodotti e agli intermediari che vendono o che consigliano gli investitori sui potenziali investimenti in OICVM o in prodotti che presentano un'esposizione verso tali OICVM dietro loro richiesta. Gli Stati membri fanno obbligo agli intermediari che vendono o che consigliano gli investitori sui potenziali investimenti in OICVM, di fornire le informazioni chiave per gli investitori ai propri clienti o potenziali clienti. 3. Le informazioni chiave per gli investitori sono fornite a questi ultimi a titolo gratuito.”.

comma 2”.
L’Associazione chiede inoltre l’introduzione di un nuovo comma 3-*bis* al fine di recepire il contenuto dell’art. 81 della richiamata direttiva².

VALUTAZIONI

Le proposte di modifica suggerite in relazione ai commi 2 e 3 non appaiono significative.

In particolare, con riguardo alla prima proposta di modifica, deve rilevarsi come i termini “fornire” e “consegnare” debbano considerarsi sinonimi, alludendo entrambi alla trasmissione di un documento tra due specifici soggetti, in contrapposizione con la nozione di “messa a disposizione” di un documento, che invece sottende una diffusione *in incertam personam*.

Ciò posto, nell’art. 15-*bis*, comma 2, si è utilizzato il termine “consegnare”, relativo alla trasmissione del KIID all’investitore, e, nel comma 3, il vocabolo “fornire”, relativo alla trasmissione del KIID dall’emittente all’intermediario distributore, al solo fine di segnare, anche semanticamente, la natura strumentale e ancillare dell’onere di trasmissione del

² L’articolo 81 della direttiva 2009/65/CE prevede: “1. Gli Stati membri consentono alle società di investimento e, per ciascun fondo comune da esse gestito, alle società di gestione di fornire le informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole o tramite un sito web. Una copia cartacea è consegnata gratuitamente all’investitore che ne faccia richiesta. Inoltre, sul sito web della società di investimento o della società di gestione è pubblicata una versione aggiornata delle informazioni chiave per gli investitori.
2. La Commissione può adottare misure di esecuzione per definire le condizioni specifiche per la fornitura delle informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 112, paragrafo 2.”.

KIID da parte dell'emittente all'intermediario distributore rispetto all'obbligo di consegna del medesimo documento all'investitore.

Analoga considerazione deve rendersi in relazione alla proposta di modifica del comma 3. In proposito, l'obbligo dell'intermediario distributore di consegnare il KIID all'investitore e il carattere servente a tale obbligo della previsione che impone all'offerente di trasmettere il medesimo documento agli intermediari distributori risultano nitidamente evincibili dal testo della norma posta in consultazione.

Deve, inoltre, considerarsi che le disposizioni in esame vanno coordinate con gli obblighi informativi imposti agli intermediari distributori dal Regolamento CONSOB n. 16190/2007, (si confronti, in particolare, il nuovo testo dell'art. 33 del Regolamento - rubricato "Informazioni su OICR aperti"- come allineato alla disciplina UCITS IV).

Si ritiene, invece, di poter accogliere la proposta di introdurre un nuovo comma ricognitivo della facoltà di fornire il KIID, su richiesta del cliente, mediante supporto durevole diverso dalla carta o tramite *web* alle condizioni esplicitate nel Regolamento (UE) n. 583/2010.

È pur vero che le previsioni del citato regolamento comunitario sono direttamente applicabili negli Stati membri senza necessità di recepimento e che le stesse siano già state richiamate, per sottolinearne

	<p>l'immediata cogenza, nella proposta di modifica legislativa dell'art. 98-ter del TUF e dell'art. 14 del Regolamento qui in esame.</p> <p>Tuttavia, atteso che i richiami normativi sopra evocati si focalizzano più specificamente sul contenuto, sulla forma e sulla struttura del KIID, può risultare utile esplicitare tale modalità di consegna dettagliata dal regolamento comunitario.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 16</u> <i>(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto dei documenti relativi all'offerta)</i></p> <p>1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, si intende assolto con il deposito del prospetto d'offerta e del KIID ai sensi del comma 2, lettera a).</p> <p>2. Il prospetto e il KIID è sono pubblicati almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante:</p> <p>a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;</p> <p>b) messa a disposizione del pubblico mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto durevole, nel sito internet degli offerenti e degli intermediari incaricati del collocamento ovvero</p>	<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONI</p> <p>Due rispondenti alla consultazione - che hanno chiesto di mantenere l'anonimato - hanno proposto, separatamente ma con documenti di identico contenuto, la modifica dell'art. 16, comma 2, lett. b), nel senso di prevedere l'obbligo per gli emittenti (anziché la facoltà) di pubblicare il prospetto e il KIID in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione.</p> <p>Tali modifiche sono auspiccate avuto riguardo al ruolo che i giornali specializzati hanno, consentendo al risparmiatore di scegliere in modo consapevole i propri investimenti e alle peculiarità anagrafiche dei risparmiatori italiani che preferirebbero la carta stampata al web.</p> <p>Ulteriore argomentazione spesa a sostegno di tale proposta trova il suo fondamento nella necessità di garantire "un'omogeneità di trattamento con gli obblighi di pubblicazione relativi ad altri strumenti finanziari o imposti da altre autorità di vigilanza e di controllo".</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 16</u> <i>(Comunicazione alla Consob e pubblicazione della documentazione d'offerta dei documenti relativi all'offerta)</i></p> <p>1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, si intende assolto con il deposito del prospetto e del KIID ai sensi del comma 2, lettera a).</p> <p>2. Il prospetto e il KIID sono pubblicati almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante:</p> <p>a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;</p> <p>b) messa a disposizione del pubblico mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga</p>

<p>della commercializzazione, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto duraturo.</p> <p>2-bis. Dell'avvenuto deposito presso la Consob dei documenti relativi all'offerta e della modalità prescelta, ai sensi del comma 2, lettera b), per la messa a disposizione del pubblico di tali documenti può essere data contestuale comunicazione mediante pubblicazione di un avviso su organi di stampa di adeguata diffusione.</p> <p>3. Nell'ipotesi, regolata dall'articolo 98-<i>quater</i>, comma 2, del Testo unico, e in tutti i casi in cui le caratteristiche degli OICR richiedano l'inserimento di informazioni ulteriori o equivalenti, la comunicazione di cui prevista dal comma 1, sottoscritta dall'offerente, evidenzia tali circostanze e i motivi tecnici sottesi. Tale inserimento non può riguardare l'informativa sulle caratteristiche essenziali dell'OICR inerenti alla tipologia dello stesso, al regime dei costi e al profilo di rischio dell'OICR, prevista dallo schema 1 dell'Allegato 1B e dal KIID.</p> <p>4. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso depositato presso alla Consob, unitamente al prospetto d'offerta e al KIID, secondo le modalità di cui indicate nel al comma 2, lettera a).</p>	<p>In proposito, i due rispondenti menzionano gli obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di pubblicazione di talune informazioni concernenti prodotti assicurativi, imposti dall'ISVAP; - di pubblicazione su un quotidiano del valore delle quote, degli avvisi di convocazione e di pagamento dei proventi in distribuzione imposti dalla Banca d'Italia agli OICR non armonizzati. <p>Modifiche di analogo tenore sono proposte dai predetti rispondenti alla consultazione anche per gli artt. 18, comma 3, 20, comma 2, lett. b), 22, comma 3, 59, comma 1, 60, comma 2, e 103-<i>bis</i>, commi 2 e 4 (si veda <i>infra</i>).</p> <p>Un altro osservatore (FIEG), al fine di rendere più ampia l'informazione dei risparmiatori, ha ravvisato l'opportunità di <i>"affiancare entrambi i canali informativi (carta stampata e web) piuttosto che prevederne l'utilizzo in alternativa, per garantire ai risparmiatori l'accesso alle informazioni sulle offerte attraverso una pluralità di mezzi informativi, tra cui la stampa che svolge, in tal senso, un ruolo fondamentale"</i>. Tali modifica sono suggerite anche in relazione agli artt. 18, comma 3, 20, comma 2, lett. b), 22, comma 3, 59, comma 1, 60, comma 2, e 103-<i>bis</i>, commi 2 e 4, posti in consultazione.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>Le argomentazioni spese dai tre rispondenti non</p>	<p>diffusione o, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto durevole, nel sito internet degli offerenti e degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.</p> <p>2-<i>bis</i>. Dell'avvenuto deposito presso la Consob dei documenti relativi all'offerta e della modalità prescelta, ai sensi del comma 2, lettera b), per la messa a disposizione del pubblico di tali documenti può essere data contestuale comunicazione mediante pubblicazione di un avviso su organi di stampa di adeguata diffusione.</p> <p>3. Nell'ipotesi, regolata dall'articolo 98-<i>quater</i>, comma 2, del Testo unico, in cui le caratteristiche degli OICR richiedano l'inserimento di informazioni ulteriori o equivalenti, la comunicazione prevista dal comma 1, sottoscritta dall'offerente, evidenzia tali circostanze e i motivi tecnici sottesi. Tale inserimento non può riguardare l'informativa sulle caratteristiche essenziali dell'OICR inerenti alla tipologia dello stesso, al regime dei costi e al profilo di rischio dell'OICR, prevista dallo Schema 1 dell'Allegato 1B e dal KIID.</p> <p>4. Il modulo di sottoscrizione è</p>
--	---	---

<p>sono condivisibili per il seguente ordine di motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il previgente quadro normativo non ha mai imposto l'obbligo di pubblicazione sulla carta stampata dei prospetti relativi all'offerta di OICR. L'ultimo intervento di modifica che ha interessato il Regolamento Emittenti, risalente al 2009, aveva anche soppresso la facoltà di avvalersi di tale modalità di pubblicazione. Pertanto, le disposizioni in esame, <u>lungi dal costituire una riduzione di tutela dei risparmiatori, ne rappresentano un innalzamento</u>, consentendo agli emittenti di avvalersi dei giornali nazionali quale canale divulgativo sostitutivo o ulteriore rispetto alle modalità di pubblicazione già esistenti nel vigente scenario normativo (deposito e diffusione a mezzo internet); - la direttiva 2009/65/CE, confermando l'impostazione normativa previgente, non dedica alcuna menzione all'utilizzo della carta stampata come strumento di diffusione della documentazione d'offerta o dell'informativa da fornire al pubblico. Nello stesso senso si sono orientati i principali paesi europei in sede di recepimento della disciplina comunitaria. Imporre obbligatoriamente agli intermediari italiani siffatta modalità di divulgazione – i cui costi andrebbero peraltro a gravare sui fondi gestiti - <u>potrebbe innescare svantaggi competitivi e il rischio di arbitraggi regolamentari</u>; - la scelta consapevole e informata dell'investitore 	<p>depositato presso la Consob, unitamente al prospetto e al KIID, secondo le modalità indicate nel comma 2, lettera a). Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'obbligo di consegnare il KIID prima della sottoscrizione; b) casi in cui è applicabile il diritto di recesso.
--	---

che non può o non intende avvalersi del canale *internet*, risulta presidiata da specifiche disposizioni dettate dalla disciplina comunitaria UCITS IV e puntualmente recepite nell'ordinamento nazionale, quali gli obblighi di consegna del KIID e, su richiesta, del prospetto su supporto cartaceo;

- le disposizioni in discorso risultano perfettamente allineate, in un'ottica di *level playing field*, alle previsioni regolamentari derivanti dalla revisione della direttiva prospetto e applicabili all'offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari (valori mobiliari e quote di fondi chiusi).

Quanto alla disomogeneità di trattamento, ravvisata dai rispondenti rispetto agli obblighi di pubblicazione relativi ad altri strumenti finanziari o imposti da altre autorità di vigilanza e di controllo, si osserva che:

- con riferimento ai prodotti finanziario-assicurativi, i rispondenti alla consultazione omettono di rilevare come la disciplina di pubblicazione della documentazione d'offerta
 - dettata dallo stesso Regolamento Emittenti
 - non contempla la diffusione a mezzo stampa neppure come mezzo di divulgazione ulteriore o alternativo;
- il Regolamento della Banca d'Italia, in coerenza con l'impostazione comunitaria, rimette alla libera scelta delle SGR e delle SICAV italiane - in sede di regolamento/atto costitutivo dell'OICR - l'individuazione del canale di divulgazione del valore della quota;

l'obbligo di utilizzare l'organo di stampa a tal fine permane esclusivamente per gli OICR esteri non armonizzati, atteso che per essi non rileva la disciplina di derivazione UCITS;

- con riferimento, invece, alle previsioni in tema di emittenti quotati, deve precisarsi che la disciplina derivante dalla direttiva *transparency*, su cui ha insistito il d.lgs. 101/2009 ripristinando taluni obblighi di pubblicazione sugli organi di stampa, non è suscettibile di applicazione agli OICR aperti, né la relativa documentazione d'offerta può considerarsi riconducibile alla nozione di "informazione regolamentata".

Si è provveduto ad espungere dal dettato testuale del **comma 2, lett. b)**, l'inciso "*e degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione*", rendendo così facoltativa e non più obbligatoria la pubblicazione dei documenti di offerta nei siti *internet* degli intermediari incaricati del collocamento.

Tale modifica consente di allineare la disposizione in esame alla proposta di modifica dell'art. 9 del Regolamento Emittenti (conseguente al recepimento della direttiva 2010/73/UE) e alla modifica - del medesimo tenore - apportata all'art. 20, comma 2, lett. b e 22, comma 2, (vedi *infra*).

È stato riformulato il comma 6 dell'articolo in

	<p>commento al fine di allinearlo al nuovo comma 6 dell'art. 20, al cui commento si rinvia. Conseguentemente, è stato anche eliminato lo schema di modulo di sottoscrizione relativo agli OICR aperti di diritto italiano contenuto nell'allegato 1B - schema 1 al Regolamento Emittenti.</p> <p>Si è, da ultimo, introdotto un perfezionamento semantico nella rubrica dell'articolo in esame.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 17</u> (<i>Prospetto d'offerta</i>)</p> <p>1. Il prospetto completo relativo all'offerta al pubblico di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione è costituito da: a) Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e modalità di partecipazione; b) Parte II - Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti; e) Parte III - Altre informazioni sull'investimento.</p> <p>2. Il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR formano possono formare parte integrante del prospetto completo, al quale sono allegati. Ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR armonizzati possono essere inviati all'investitore, previa richiesta, o reperiti nel</p>	<p>Si sono apportate talune modifiche volte ad affinare il tenore semantico della norma e ad allinearne il contenuto alla modifica apportata allo schema 1 dell'Allegato 1B e all'art. 16, comma 4.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 17</u> (<i>Prospetto</i>)</p> <p>1. Il prospetto relativo all'offerta al pubblico di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione è costituito da: a) Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e modalità di partecipazione; b) Parte II - Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti.</p> <p>2. Il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR possono formare parte integrante del prospetto, al quale sono allegati. Ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR armonizzati possono essere inviati all'investitore, previa richiesta, o reperiti nel luogo indicato nel prospetto medesimo.</p>

<p>luogo indicato nel prospetto medesimo.</p> <p>3. Il prospetto completo, il prospetto semplificato e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo lo schema 1 di cui all'Allegato 1B e sono coerenti con il KIID.</p> <p>4. Il prospetto semplificato è gratuitamente consegnato all'investitore prima della sottoscrizione, previa richiesta.</p>		<p>3. Il prospetto e il modulo di sottoscrizione sono redatti è redatto secondo lo schema 1 di cui all'Allegato 1B e sono coerenti ed è coerente con il KIID.</p> <p>4. Il prospetto è gratuitamente consegnato all'investitore previa richiesta.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 17-bis</u> (<i>Aggiornamento del KIID</i>)</p> <p>1. Il KIID è sottoposto a revisione e aggiornato secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010.</p> <p>2. Il KIID aggiornato è contestualmente pubblicato secondo le modalità indicate dall'articolo 16, comma 2.</p> <p>3. Gli offerenti danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti e delle modifiche al KIID.</p>	<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONI</p> <p>Assogestioni suggerisce di integrare il dettato testuale del comma 2 dell'art. 17-bis con una previsione volta a richiamare gli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (UE) 583/2010 (disposizioni direttamente applicabili nell'ordinamento degli Stati membri), che prevedono, oltre a specifiche modalità di revisione del KIID, anche regole circa la tempistica di pubblicazione della versione riveduta di tale documento.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONI</p> <p>Si ritiene di poter accogliere la proposta suggerita da Assogestioni, al fine di esplicitare che il richiamo al regolamento comunitario operato dal comma 1 dell'articolo in commento deve intendersi esteso anche alle specifiche previsioni concernenti la cadenza temporale di pubblicazione del KIID aggiornato.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 17-bis</u> (<i>Aggiornamento del KIID</i>)</p> <p>1. Il KIID è sottoposto a revisione e aggiornato secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010.</p> <p>2. Il KIID aggiornato è contestualmente pubblicato con la tempistica prevista dal regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 e secondo le modalità indicate dall'articolo 16, comma 2.</p> <p>3. Gli offerenti danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti e delle modifiche al KIID.</p>

<p style="text-align: center;"><u>Art. 18</u> (Aggiornamento del prospetto)</p> <p>1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto d'offerta di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione comporta il suo tempestivo aggiornamento.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, gli offerenti: a) aggiornano il prospetto completo ricorrendo, alternativamente, ad una delle seguenti modalità: - sostituzione della parte soggetta a variazione del prospetto da ultimo pubblicato; - integrazione del prospetto da ultimo pubblicato con un supplemento redatto secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti; b) aggiornano il prospetto semplificato mediante la sostituzione della versione da ultimo pubblicata.</p> <p>3. Gli offerenti danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti di cui al comma 2.</p> <p>4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'aggiornamento dei dati periodici di cui al prospetto semplificato e della alla Parte II del prospetto completo deve essere effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno. Entro il medesimo termine il prospetto completo deve essere aggiornato con le informazioni contenute</p>	<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONI</p> <p>Due rispondenti alla consultazione - che hanno chiesto di mantenere l'anonimato - propongono la modifica dell'art. 18, comma 3, al fine di prevedere l'obbligo di dare notizia degli aggiornamenti al prospetto, oltre che sul sito <i>internet</i>, anche mediante avviso da pubblicare in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONI</p> <p>Le osservazioni sollevate non risultano condivisibili in ragione delle argomentazioni già esposte in sede di commento dell'art. 16, cui ci si riporta per una esaustiva disamina delle stesse.</p> <p>Si aggiunga, inoltre, con specifico riferimento alla pubblicazione degli aggiornamenti, che tutte le modifiche delle informazioni contenute nel prospetto vengono comunicate personalmente a ciascun investitore ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia (laddove discendano da modifiche al regolamento dell'OICR che richiedono una comunicazione personalizzata) o dell'art. 19, commi 1 e 3, del Regolamento Emittenti (laddove tali modifiche non vadano veicolate ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia). Tale comunicazione va effettuata su supporto cartaceo salvo diverso intendimento dell'investitore.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 18</u> (Aggiornamento del prospetto)</p> <p>1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione comporta il suo tempestivo aggiornamento.</p> <p>2. Ai fini di cui al indicati dal comma 1, gli offerenti: aggiornano il prospetto ricorrendo, alternativamente, ad una delle seguenti modalità: a) sostituzione della parte soggetta a variazione del prospetto da ultimo pubblicato; b) integrazione del prospetto da ultimo pubblicato con un supplemento redatto secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti.</p> <p>3. Gli offerenti danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti di cui al comma 2.</p> <p>4. Fatte salve le disposizioni di cui ai previste dai commi 1 e 2, l'aggiornamento dei dati periodici e della Parte II del prospetto deve essere è effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno. Entro il medesimo termine</p>
--	---	--

<p>nel supplemento di cui al comma 2, lettera a), secondo alinea.</p> <p>5. Qualora gli offerenti aggiornino il prospetto completo ai sensi del comma 2, lettera a), primo alinea, e risulti pubblicato un supplemento in corso di validità che contiene variazioni alla parte del prospetto oggetto di aggiornamento, la parte del prospetto aggiornata sostituisce il supplemento recependo tali variazioni. Nel caso in cui il supplemento contenga anche variazioni inerenti a parti del prospetto non interessate dall'aggiornamento, gli offerenti procedono ad un contestuale aggiornamento del prospetto secondo una delle modalità di cui al comma 2, lettera a), al fine di tener conto di tali ulteriori variazioni.</p> <p>6. Nel caso in cui il prospetto completo sia stato aggiornato ai sensi del comma 2, lettera a), secondo alinea, gli offerenti possono ricorrere alla medesima modalità di aggiornamento in relazione ad ulteriori variazioni del prospetto completo. In tal caso, il nuovo supplemento sostituisce quello da ultimo pubblicato, non potendo sussistere più di un supplemento in corso di validità.</p> <p>7. Il prospetto aggiornato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è contestualmente pubblicato secondo le modalità indicate all'articolo 16, comma 2.</p> <p>8. Il modulo di sottoscrizione è soggetto ad</p>	<p>Ne deriva che i prescritti obblighi di comunicazione rappresentano un ulteriore presidio a garanzia della piena informativa nei confronti dell'investitore che non può o non intende avvalersi del canale <i>internet</i>.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Si è inteso apportare alcune modifiche formali al dettato dei commi 4, 5 e 6 per meglio coordinarne il contenuto con il novellato tenore testuale del comma 2.</p>	<p>il prospetto deve essere è aggiornato con le informazioni contenute nel supplemento di cui al comma 2, lettera b) a), secondo alinea.</p> <p>5. Qualora gli offerenti aggiornino il prospetto ai sensi del comma 2, lettera a), primo alinea, e risulti pubblicato un supplemento in corso di validità che contiene variazioni alla parte del prospetto oggetto di aggiornamento, la parte del prospetto aggiornata sostituisce il supplemento recependo tali variazioni. Nel caso in cui il supplemento contenga anche variazioni inerenti a parti del prospetto non interessate dall'aggiornamento, gli offerenti procedono ad un contestuale aggiornamento del prospetto secondo una delle modalità di cui al comma 2, lettera a), al fine di tener conto di tali ulteriori variazioni.</p> <p>6. Nel caso in cui il prospetto sia stato aggiornato ai sensi del comma 2, lettera b) a), secondo alinea, gli offerenti possono ricorrere alla medesima modalità di aggiornamento in relazione ad ulteriori variazioni del prospetto. In tal caso, il nuovo supplemento sostituisce quello da ultimo pubblicato, non potendo sussistere più di un supplemento in corso di validità.</p>
--	---	---

<p>autonomo e tempestivo aggiornamento nel caso di variazione delle informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa depositata presso alla Consob secondo le modalità previste di cui dall'articolo 16, comma 2, lettera <i>a</i>).</p>		<p>7. Il prospetto aggiornato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è contestualmente pubblicato secondo le modalità indicate all'articolo 16, comma 2.</p> <p>8. Il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento nel caso di variazione delle informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è depositata presso la Consob secondo le modalità previste dall'articolo 16, comma 2, lettera <i>a</i>).</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 19</u> <i>(Obblighi informativi)</i></p> <p>1. I dati periodici aggiornati, contenuti nella Parte II del prospetto completo, sono comunicati ai partecipanti entro il mese di febbraio di ciascun anno.</p> <p>2. Gli offerenti comunicano tempestivamente ai partecipanti le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura complessivamente superiore al venti per cento nonché le informazioni relative agli OICR di nuova istituzione che non siano già contenute nel prospetto inizialmente pubblicato.</p>		

<p>3. Le altre variazioni, non altrimenti comunicate ai sensi del regolamento della Banca d'Italia, delle informazioni contenute nel prospetto KIID sono rese note ai partecipanti contestualmente alla comunicazione dei dati periodici aggiornati di cui al comma 1.</p> <p>4. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai commi precedenti possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.</p> <p>5. La Consob può, di volta in volta, stabilire particolari modalità di comunicazione ai partecipanti.</p>		
<p style="text-align: center;">Sezione III OICR esteri comunitari armonizzati</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 20</u> <i>(Pubblicazione in Italia della documentazione d'offerta del prospetto)</i></p> <p>1. Per l'offerta di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione, il prospetto completo e semplificato è e il KIID sono pubblicati in Italia al termine della procedura di notifica prevista disciplinata dalla Banca d'Italia in attuazione dell' dall'articolo 42, comma 2, del Testo unico.</p>	<p>OSSERVAZIONI</p> <p>Assogestioni propone la soppressione del comma 1 dell'articolo in commento, ritenendo la previsione ivi contenuta una duplicazione del contenuto del nuovo art. 98-ter, comma 5, del TUF (così come modificato dal decreto di recepimento della UCITS IV).</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>Il comma 1 ha la finalità di ribadire che la pubblicazione della documentazione d'offerta degli OICR esteri armonizzati è subordinata al positivo</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 20</u> <i>(Pubblicazione in Italia della documentazione d'offerta)</i></p> <p>1. Per l'offerta di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione, il prospetto e il KIID sono pubblicati in Italia al termine della procedura di notifica prevista dall'articolo 19-bis dall'articolo 42 del Testo unico.</p>

<p>2. Il KIID e il prospetto sono pubblicati, almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante:</p> <p>a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;</p> <p>b) messa a disposizione della versione in lingua italiana mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o nel sito internet degli offerenti e degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto duratura durevole.</p>	<p>espletamento della procedura di notifica, così puntualizzando i due presupposti che devono essere rispettati per una corretta offerta al pubblico in Italia di OICR esteri armonizzati: (i) perfezionamento della procedura di notifica e (ii) pubblicazione della documentazione d'offerta.</p> <p>Peraltro, la nuova ripartizione della competenza regolamentare in tema di offerta nel territorio italiano di OICR esteri armonizzati dettata dall'ultima stesura del novellato art. 42, comma 1, del TUF (come modificato dal provvedimento legislativo di recepimento della UCITS IV) ha reso necessaria una riformulazione del comma in discorso. In particolare, si è previsto un rinvio alle nuove disposizioni introdotte nel Regolamento Emittenti a seguito della citata modifica legislativa, per meglio coordinare tutte le previsioni regolamentari attuative della nuova versione dell'indicato art. 42 del TUF.</p> <p>OSSERVAZIONI</p> <p>Secondo l'avv. Ferrari, sarebbe opportuno in via generale, riconsiderare il mantenimento dell'obbligo di pubblicazione del KIID, posto che l'art. 93 della Direttiva 2009/65/CE, al comma 2, si limita a richiedere che il KIID venga allegato alla lettera di notifica.</p> <p>Assogestioni propone l'eliminazione dell'obbligo di deposito del KIID e del prospetto per allineare la</p>	<p>2. Il KIID e il prospetto sono pubblicati, almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante:</p> <p>a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;</p> <p>b) messa a disposizione mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o nel sito internet degli offerenti e degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto durevole.</p>
--	---	--

<p>2-bis. Si applica l'articolo 16, comma 2-bis.</p> <p>3. Il KIID è pubblicato in lingua italiana. Il prospetto è pubblicato in italiano o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. La traduzione di tali documenti viene effettuata sotto la responsabilità dell'OICR e riflette fedelmente il contenuto della versione in lingua originale.</p> <p>3. Al prospetto in lingua originale è allegata la dichiarazione che lo stesso è l'ultima versione ricevuta o approvata dall'autorità estera. Qualora il prospetto venga trasmesso in copia, allo stesso è altresì allegata la dichiarazione di conformità all'originale.</p> <p>4. Il prospetto in lingua italiana:</p> <p>a) reca la dichiarazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera;</p> <p>b) contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob e la data in cui è stato effettuato il deposito.</p> <p>5. Le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rese, in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di documentazione amministrativa, dal legale rappresentante dell'OICR ovvero da persona terza incaricata sulla base di una procura scritta.</p> <p>6. Il modulo di sottoscrizione è redatto secondo</p>	<p>disciplina nazionale alla nuova procedura di notificazione della UCITS IV, che prevede la trasmissione dei descritti documenti dall'autorità dello Stato membro di origine dell'OICR a quella dello Stato ospitante.</p> <p>Peraltro, l'Associazione osserva che l'art. 94, par. 1, lett. a), della direttiva 2009/65/CE, stabilisce che lo Stato membro ospitante debba disciplinare le modalità con le quali i suddetti documenti vengano diffusi agli investitori e non già gli obblighi informativi nei confronti delle autorità di vigilanza.</p> <p>In tal senso, continua l'associazione, il deposito presso la Consob rappresenterebbe un adempimento funzionale alle finalità di vigilanza dalla stessa espletate che non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della normativa dello Stato membro ospitante presa in considerazione dall'art. 94, par. 1, comma 2, lett. a).</p> <p>Inoltre, l'obbligo di deposito sembrerebbe contrastare anche con l'art. 91, par. 2, della direttiva 2009/65/CE a mente del quale gli Stati membri ospitanti non possono imporre nuovi obblighi o adempimenti amministrativi aggiuntivi a carico degli OICR armonizzati esteri nelle materie disciplinate dalla direttiva stessa.</p> <p>Ciò premesso l'associazione concorda con le modalità di pubblicazione proposte in consultazione ex art. 20, comma 2, lett. b) - modalità di pubblicazione sul sito <i>internet</i> o a mezzo stampa.</p>	<p>2-bis. Si applica l'articolo 16, comma 2-bis.</p> <p>3. Il KIID è pubblicato in lingua italiana. Il prospetto è pubblicato in italiano o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. La traduzione di tali documenti viene effettuata sotto la responsabilità dell'OICR e riflette fedelmente il contenuto della versione in lingua originale.</p> <p>6. Il modulo di sottoscrizione è redatto</p>
---	--	--

<p>lo schema di cui all'Allegato 1H e depositato presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative. Le informazioni in esso contenute sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal regolamento della Banca d'Italia. L'offerente individua il soggetto incaricato della predisposizione e del deposito presso la Consob del modulo di sottoscrizione nonché del suo aggiornamento.</p> <p>7. Il prospetto semplificato Il KIID in lingua italiana deve essere è consegnato gratuitamente consegnato all'investitore prima della sottoscrizione.</p>	<p>Ove non si dovesse accogliere le riportate osservazioni, l'associazione comunque suggerisce di non subordinare l'avvio della commercializzazione dell'OICR in Italia alla pubblicazione del KIID e prospetto mediante deposito per prevedere, invece, l'invio via <i>e-mail</i> di tale documentazione alla Consob.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>Le osservazioni in commento non offrono argomentazioni in grado di superare le considerazioni veicolate nel documento di consultazione con riferimento alla distinzione tra i due istituti - differenti per natura e disciplina comunitaria - della procedura di notifica e delle modalità di pubblicazione della documentazione d'offerta.</p> <p>E infatti, come già illustrato nel documento di consultazione, la direttiva UCITS IV snellisce l'attività burocratica di notifica finalizzata alla commercializzazione transfrontaliera e la relativa istruttoria preventiva (art. 93 della direttiva 2009/65/CE e relativa disciplina attuativa) ma <u>ha, nel contempo, lasciato immutata la disciplina concernente la pubblicazione della documentazione d'offerta e delle relazioni periodiche</u> (accorpate nell'unitaria definizione di "informazioni obbligatorie") degli OICR che usufruiscono del "passaporto" (art. 94 della direttiva 2009/65/CE).</p>	<p>secondo lo schema di cui all'Allegato 1H e depositato presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative. L'offerente individua il soggetto incaricato della predisposizione e del deposito presso la Consob del modulo di sottoscrizione nonché del suo aggiornamento. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'obbligo di consegnare il KIID prima della sottoscrizione; b) gli specifici costi applicati in Italia; c) la denominazione del soggetto che cura l'offerta in Italia; d) l'indicazione dei comparti dell'OICR offerti in Italia e delle relative classi; e) casi in cui è applicabile il diritto di recesso. <p>7. Il KIID in lingua italiana è consegnato gratuitamente all'investitore prima della sottoscrizione.</p> <p>8. Si applica l'articolo 15-bis, comma 4.</p>
---	---	---

Ciò può evincersi dal tenore testuale dell'articolo 94, par. 1, della direttiva di primo livello, a mente del quale la documentazione d'offerta e le informazioni da assicurare agli investitori vengono pubblicate secondo le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti nello stato membro ospitante.

Ne deriva che la normativa comunitaria lascia agli ordinamenti nazionali spazi discrezionali per individuare le modalità con cui l'OICR, una volta conseguito il "passaporto" nello Stato membro ospitante mediante la predetta procedura di notifica, debba adempiere agli oneri di trasparenza dell'offerta al pubblico.

La distinzione tra i due predetti istituti della notifica e della pubblicazione emerge con particolare evidenza in relazione alle offerte di OICR esteri riservate a investitori qualificati; per tali offerte, infatti, dovrà comunque espletarsi la procedura di notifica ma non dovrà provvedersi alla pubblicazione della documentazione d'offerta.

In forza di tali presupposti giuridici, si è inteso mantenere il deposito come modalità di pubblicazione della documentazione d'offerta.

Così ricostruito il quadro normativa comunitario, non appare corretto invocare l'art. 91, par. 2, della direttiva di primo livello in relazione alle modalità di pubblicazione della documentazione d'offerta nel paese ospitante, giacché la disciplina delle stesse è lasciata – ai sensi dell'art. 94 della medesima direttiva – alla discrezionalità degli Stati ospitanti e

	<p>pertanto <u>non può considerarsi una materia disciplinata dalla direttiva stessa.</u></p> <p>Da ultimo, è utile rammentare che la distinzione tra i due istituti dell'istanza di commercializzazione e della pubblicazione della documentazione d'offerta connotava anche la precedente disciplina comunitaria (direttiva 85/611/CEE) in attuazione della quale la regolamentazione secondaria nazionale aveva previsto due discipline separate: una, (disciplina dell'istanza di offerta) regolata dalla Banca d'Italia, l'altra, (pubblicazione della documentazione d'offerta) regolata dalla CONSOB e logicamente e cronologicamente conseguente alla prima.</p> <p>Può, invece, accogliersi la richiesta dell'Associazione di semplificare il deposito della documentazione d'offerta. A tal riguardo, si rappresenta che l'Istituto provvederà ad attivare nuove modalità di deposito che consentiranno la trasmissione telematica in formato elettronico della documentazione d'offerta attraverso la rete <i>Internet</i>.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 21</u> (<i>Aggiornamento della documentazione d'offerta del prospetto</i>)</p> <p>1. La versione aggiornata del KIID e del prospetto completo o semplificato e gli eventuali supplementi, ricevuti o approvati dall'autorità</p>	<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONI</p> <p>Assogestioni, in un'ottica di semplificazione e non aggravio delle procedure amministrative, propone una modifica sostanziale della disposizione in esame prevedendo l'utilizzo della <i>e-mail</i> per comunicare gli aggiornamenti della documentazione</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 21</u> (<i>Aggiornamento della documentazione d'offerta</i>)</p> <p>1. La versione aggiornata del KIID e del prospetto e gli eventuali supplementi, ricevuti o approvati dall'autorità estera</p>

<p>estera, sono tempestivamente pubblicati in Italia ai sensi dell'articolo 20. Tale obbligo non si applica agli aggiornamenti del prospetto o agli eventuali supplementi che non riguardino gli OICR offerti in Italia.</p> <p>2. Ogni variazione delle informazioni contenute nel modulo di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento. La versione aggiornata del modulo è depositata presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità. Per le variazioni conseguenti a modifiche del modulo organizzativo, il deposito è effettuato decorso il termine previsto dal regolamento della Banca d'Italia.</p>	<p>di offerta.</p> <p>L'associazione suggerisce, inoltre, di eliminare l'obbligo di deposito degli aggiornamenti della documentazione di offerta per le medesime argomentazioni già espresse con riferimento al deposito della documentazione d'offerta (si veda, <i>supra</i>, il commento all'art. 20).</p> <p>L'avv. Ferrari, nel rilevare che l'art. 93, parte finale del comma 7, della UCITS IV non prevede un obbligo di deposito ma soltanto l'onere di notificare le modifiche apportate fornendo indicazione della relativa reperibilità in via elettronica, solleva il dubbio - in coerenza con le ipotesi di modifica dell'art. 20 - se il permanere dell'obbligo di deposito anche della versione aggiornata del KIID non si ponga in contrasto con le previsioni comunitarie di non imporre procedure amministrative o obblighi aggiuntivi nelle materie disciplinate dalla UCITS IV.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>Le osservazioni in esame scontano le stesse criticità rilevate in sede di commento dell'art. 20 (cfr. <i>supra</i>).</p> <p>E difatti, anche in relazione agli aggiornamenti della documentazione d'offerta, la disciplina comunitaria distingue tra procedura di notifica e modalità di pubblicazione. Né è giuridicamente plausibile pervenire a un diverso intendimento sulla base della</p>	<p>competente dello Stato membro d'origine, sono tempestivamente pubblicati in Italia ai sensi dell'articolo 20. Tale obbligo non si applica agli aggiornamenti del prospetto o agli eventuali supplementi che non riguardino gli OICR offerti in Italia.</p> <p>2. Ogni variazione delle informazioni contenute nel modulo di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento. La versione aggiornata del modulo è depositata presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità.</p>
---	---	---

previsione comunitaria secondo cui la notifica degli aggiornamenti deve essere inoltrata direttamente dall'OICR all'Autorità del Paese ospitante, poiché sempre di notifica – e non di deposito ai fini della pubblicazione – si tratta.

Ad ogni modo, in un'ottica di semplificazione e non aggravio delle procedure amministrative, le istruzioni operative in tema di deposito veicolate dalla CONSOB esonerano l'offerente dal comunicare all'Autorità via *mail* gli aggiornamenti alla documentazione trasmessa con la lettera di notifica ove tale aggiornamento si traduca in una modifica della documentazione d'offerta da pubblicare mediante deposito o del modulo di sottoscrizione. In tale caso, il deposito vale anche ai fini della notifica di aggiornamento.

OSSERVAZIONI

L'Avv. **Crocenzi** chiede che sia precisata nell'articolato l'esclusione dell'obbligo di deposito e di traduzione dei KIID relativi a classi di quote/azioni offerte in Italia a investitori qualificati, come definiti nel RE, per coerenza con le norme del TUF e dello stesso RE relative alla esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte indirizzate esclusivamente agli investitori qualificati. Le classi offerte ai soli investitori qualificati dovrebbero essere espressamente indicate nella lettera di notifica da parte dell'Autorità di vigilanza del paese di origine dell'OICR redatta ai

	<p>sensi del Regolamento (UE) n. 584/2010.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>Tale esclusione risulta già codificata attraverso l'esenzione prevista dall'art. 34-ter, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti, nell'ambito delle disposizioni comuni che si applicano anche all'offerta di quote o azioni di OICR.</p> <p>Quanto all'esenzione dall'obbligo di tradurre il KIID in italiano ai fini della <i>notification procedure</i>, le disposizioni comunitarie non consentono tale possibilità.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Si è apportata una modifica semantica al comma 1 dell'articolo 21 al fine di allinearne il dettato testuale alla definizione di "Stato membro d'origine" prevista dall'art. 93-bis del TUF per come integrata dal decreto legislativo di recepimento della UCITS IV.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 22</u> (<i>Obblighi informativi</i>)</p> <p>1. Gli offerenti diffondono in Italia i documenti e le informazioni resi pubblici nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in tale Stato previste, salve le prescrizioni del comma</p>	<p>OSSERVAZIONI</p> <p>Uno Studio legale (Ashurst LPP) propone di uniformare la disciplina contenuta nel comma 2 dell'articolo che si commenta a quella contenuta negli artt. 15 e 20, comma 2, in esito alla consultazione in corso di svolgimento (cfr. artt. 15 e</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 22</u> (<i>Obblighi informativi</i>)</p> <p>1. Gli offerenti diffondono in Italia i documenti e le informazioni resi pubblici nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in tale Stato previste,</p>

<p>3.</p> <p>2. I rendiconti periodici Le relazioni annuali e semestrali nonché, ove non contenuti nel prospetto completo, il regolamento di gestione e lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso gli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.</p> <p>3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato con la medesima frequenza secondo modalità appropriate e idonee a garantire un'agevole consultabilità della fonte e la pubblicità dell'informazione. L'obbligo di pubblicazione del valore della quota o azione dell'OICR resta fermo anche per le offerte rientranti in uno dei casi di cui previsti dall'articolo 34-ter.</p> <p>4. Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei</p>	<p>20, co. 2).</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>Si ritiene accoglibile la proposta di rendere facoltativa e non più obbligatoria la messa a disposizione dei documenti previsti dall'art. 22, comma 2, presso la sede degli intermediari incaricati del collocamento, fermi restando: (i) l'obbligo di pubblicazione nel sito <i>internet</i> dell'emittente e (ii) la loro messa a disposizione presso la succursale dell'offerente ove esistente e il diritto dei partecipanti di ottenerne copia.</p> <p>In tal senso, si è provveduto ad espungere dal comma 2 l'inciso "<i>e presso gli incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione</i>".</p> <p>OSSERVAZIONI</p> <p>Due rispondenti alla consultazione - che hanno chiesto di mantenere l'anonimato - hanno ipotizzato la modifica dell'art. 22, comma 3, al fine di contemplare l'obbligo di pubblicazione del valore unitario della quota o azione dell'OICR, oltre che sul sito <i>internet</i> degli offerenti e degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione.</p> <p>VALUTAZIONI</p>	<p>salve le prescrizioni disposizioni dei commi 3 e 4.</p> <p>2. Le relazioni annuali e semestrali nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione e lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita esistente e presso gli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.</p> <p>3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato con la medesima frequenza secondo modalità appropriate e idonee a garantire un'agevole consultabilità della fonte e la pubblicità dell'informazione. L'obbligo di pubblicazione del valore della quota o azione dell'OICR resta fermo anche per le offerte rientranti in uno dei casi previsti dall'articolo 34-ter.</p> <p>4. Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione</p>
--	---	---

<p>partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione sono pubblicati secondo le stesse modalità scelte per la pubblicazione di cui al comma 3.</p> <p>5. Gli offerenti comunicano tempestivamente ai partecipanti le variazioni delle informazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura complessivamente superiore al venti 20 per cento nonché le informazioni relative agli OICR di nuova istituzione che non siano già contenute nel prospetto inizialmente pubblicato.</p>	<p>Le osservazioni non paiono condivisibili per le suddette motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 22, comma 3, è stato modificato nel 2009 – in occasione dell'ultima revisione della disciplina concernente l'offerta di OICR - al fine di eliminare la disparità di trattamento prima esistente tra i fondi esteri e quelli italiani, per i quali l'obbligo di utilizzare i quotidiani per la pubblicazione del NAV non è più previsto dal 2005. Infatti, la disciplina nazionale (dettata dalla Banca d'Italia) dispone che il regolamento dei fondi italiani indichi la periodicità del calcolo del NAV e le fonti dalle quali è possibile rilevarlo, fra le quali sono indicati, a titolo meramente esemplificativo, i quotidiani e il sito <i>internet</i> della SGR; - la disciplina tracciata dall'art. 22, comma 3, in linea di sostanziale continuità con la normativa previgente, non esclude che la pubblicazione del NAV possa avvenire tramite quotidiani, lasciando liberi i soggetti interessati di continuare a pubblicare il NAV sulla carta stampata, come di fatto è avvenuto in molti casi, o di optare per altre modalità che devono comunque essere appropriate e tali da garantire un'agevole consultabilità della fonte; - il NAV di un OICR estero armonizzato, non costituendo una "informazione regolamentata", non soggiace agli obblighi di pubblicazione richiesti ai sensi della direttiva <i>transparency</i>, né soprattutto al d.lgs. 101/2009 che ha ripristinato taluni obblighi di pubblicazione sugli organi di stampa. 	<p>sono pubblicati secondo le stesse modalità scelte per la pubblicazione di cui al ai sensi del comma 3. Tale disposizione non si applica nel caso in cui gli offerenti siano tenuti, ai sensi della normativa vigente nello Stato membro d'origine, dello statuto o del regolamento dell'OICR, a comunicare ai partecipanti gli avvisi di convocazione delle assemblee e di pagamento dei proventi.</p> <p>5. Gli offerenti comunicano tempestivamente ai partecipanti le variazioni delle informazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura complessivamente superiore al 20 per cento.</p>
---	--	--

OSSERVAZIONI

Ashurst LLP richiede che l'obbligo di pubblicazione degli avvisi di convocazione delle assemblee previsto del **comma 4** dell'articolo in commento dovrebbe applicarsi solo ove gli investitori non ricevano direttamente a domicilio l'avviso di convocazione nell'assemblea.

VALUTAZIONI

Le modalità di comunicazione degli avvisi menzionati nel comma 4 non sono assoggettate ad armonizzazione comunitaria e dipendono, pertanto, dalla disciplina del Paese d'origine, che non necessariamente impone l'invio dei predetti avvisi a domicilio. In tale ottica, la disposizione in commento è tesa ad assicurare, per taluni avvisi di particolare rilievo per gli investitori (quali l'avviso di convocazione dell'assemblea e quello di distribuzione dei proventi), una modalità di diffusione in Italia certa e di facile reperibilità a prescindere dalla disciplina prevista nello Stato d'origine.

Tanto considerato, al fine di rendere più chiara la previsione in commento e tenere in considerazione le osservazioni dello Studio legale, si è provveduto ad integrare il comma 4 dell'art. 22, prevedendo che la disposizione ivi contenuta non si applichi ove la disciplina dello Stato di origine dell'OICR o lo

	<p>statuto/regolamento dell'OICR prevedano una comunicazione individuale agli investitori degli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Si è ritenuto di integrare il comma 1 dell'art. 22 al fine di esplicitare più chiaramente il coordinamento con gli altri commi (3 e 4) del medesimo articolo.</p>	
<p style="text-align: center;">Sezione V OICR esteri comunitari non armonizzati ed extracomunitari</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 27</u> <i>(Comunicazione alla Consob, redazione prospetto d'offerta e pubblicazione della documentazione d'offerta prospetto)</i></p> <p>1. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR aperti di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene una la sintetica descrizione dell'operazione offerta e l'attestazione dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A. Alla comunicazione sono altresì allegati il KIID e il prospetto. Il KIID è redatto in conformità alle disposizioni comunitarie richiamate dall'articolo 15-bis,</p>	<p>Si è provveduto ad integrare l'art. 27, comma 1-bis, per meglio esplicitare che la pubblicazione della documentazione d'offerta relativa agli OICR aperti esteri non armonizzati è modellata in coerenza con il regime in essere per gli OICR aperti di diritto italiano.</p> <p>Si è integrato, inoltre, il medesimo comma per aggiornare il richiamo all'art. 15-bis in ragione delle modifiche apportate a quest'ultimo articolo a seguito della consultazione e di cui si è data contezza nel commento all'indicato articolo, cui si rinvia per una compiuta disamina della tematica (si veda, <i>supra</i>).</p>	<p style="text-align: center;">Sezione V OICR comunitari non armonizzati ed extracomunitari</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 27</u> <i>(Comunicazione alla Consob, redazione e pubblicazione della documentazione d'offerta)</i></p> <p>1. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR aperti di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene una sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A. Alla comunicazione sono altresì allegati il KIID e il prospetto. Il KIID è redatto in conformità alle disposizioni comunitarie</p>

comma 1, ove compatibili. Il prospetto allegato è redatto secondo lo schema di cui previsto dall'articolo 17, comma 3, ed è pubblicato nei termini indicati nell'articolo 16, comma 2. Il prospetto è aggiornato ai sensi dell'articolo 18, ove compatibile.

1-bis. Agli OICR aperti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 15-bis, commi 2 e 3, 17, commi 2 e 4, 17-bis e 18.

2. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR chiusi di cui alla presente Sezione, diversi da quelli indicati ai commi successivi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A.

3. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR chiusi di cui alla presente Sezione rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 98-bis del

richiamate dall'articolo 15-bis, comma 1, ove compatibili. Il prospetto è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 17, comma 3, ove compatibile.

1-bis. Agli OICR aperti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 15-bis, commi 2, e 3, e 4, 16, commi dal 2 al 4, 17, commi 2 e 4, 17-bis e 18.

2. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR chiusi di cui alla presente Sezione, diversi da quelli indicati ai commi successivi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A.

3. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR chiusi di cui alla presente Sezione rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dei

<p>Testo unico.</p> <p>4. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR chiusi di cui alla presente Sezione rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 3, e 12, comma 3.</p> <p>5. Agli OICR indicati ai commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Sezione IV del presente Capo.</p>		<p>documenti indicati nell'Allegato 1A. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 98-<i>bis</i> del Testo unico.</p> <p>4. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR chiusi di cui alla presente Sezione rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 3, e 12, comma 3.</p> <p>5. Agli OICR indicati ai commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Sezione IV del presente Capo.</p>
<p style="text-align: center;">Capo IV Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione</p> <p style="text-align: center;"><i>(...omissis...)</i></p> <p style="text-align: center;">Sezione III Attività pubblicitaria</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 34-<i>octies</i></u> <i>(Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria)</i></p> <p>1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni</p>		

contenute nell'annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento.

2. Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato ovvero, relativamente agli strumenti finanziari comunitari, con quelle che devono figurare nel prospetto da pubblicare.

3. Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.

4-bis. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR *feeder* recano l'indicazione che esso investe a titolo permanente l'85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR *master*.

<p style="text-align: center;">PARTE III EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;"><i>(...omissis...)</i></p> <p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 59</u> <i>(OICR italiani)</i></p> <p>1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Sezione II del Capo III del Titolo I della Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, del presente regolamento e gli articoli 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>. Il prospetto è pubblicato anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni. Il KIID e il prospetto sono è pubblicato anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è</p>	<p>OSSERVAZIONI</p> <p>Due rispondenti alla consultazione - che hanno chiesto di mantenere l'anonimato – hanno suggerito la modifica dell'art. 59, comma 1, al fine di contemplare l'obbligo di dare notizia dell'avvenuta pubblicazione del KIID e del prospetto nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni mediante pubblicazione di un avviso in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>L'art. 59 richiama, per l'ammissione alle negoziazioni di OICR aperti italiani, la disciplina concernente l'offerta al pubblico di sottoscrizione degli stessi strumenti finanziari, in quanto compatibile. Tale richiamo deve intendersi esteso, pertanto, anche all'art. 16, comma 2-bis, che consente all'offerente di dare notizia tramite organi di stampa del deposito presso la CONSOB della documentazione d'offerta.</p> <p>L'imposizione di un obbligo di pubblicazione dell'avviso in luogo di una mera facoltà determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'offerta di sottoscrizione difficilmente giustificabile e presterebbe il fianco alle medesime considerazioni già rese in sede di commento dell'art. 16 (cfr. <i>supra</i>).</p>	
--	--	--

<p>richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>2. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote di fondi italiani chiusi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1I. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del Capo III del Titolo I della Parte II del presente regolamento e gli articoli 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>. Il prospetto e l'eventuale supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Art. 60</u> (<i>OICR esteri</i>)</p> <p>1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri comunitari armonizzati, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, il KIID, il prospetto completo e semplificato e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 4 di cui all'Allegato 1B. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare</p>	<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONI</p> <p>Due rispondenti alla consultazione - che hanno chiesto di mantenere l'anonimato - hanno proposto la modifica dell'art. 60, comma 2, al fine di imporre l'obbligo di dare notizia dell'avvenuta messa a disposizione del KIID, del prospetto e del documento di quotazione (secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo in commento) mediante pubblicazione di un avviso in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione.</p> <p>Tale proposta trae origine dalle medesime considerazioni che accomunano i suggerimenti di</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 60</u> (<i>OICR esteri</i>)</p> <p>1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR comunitari armonizzati, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, il KIID, il prospetto e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 4 di cui all'Allegato 1B. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob.</p>

<p>modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione è sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>2. Il KIID, il prospetto completo e semplificato e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede del soggetto incaricato dei pagamenti previsto dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti nel regolamento della Banca d'Italia.</p> <p>3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri aperti comunitari non armonizzati ed extracomunitari si applicano gli articoli 27, comma 1, e 28. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato 1I. Il KIID, il prospetto è sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>4. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi, diversi da quelli indicati ai nei commi successivi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1I. Si applicano gli articoli 27, commi 2 e 5, 28, e,</p>	<p>imporre specifici obblighi di pubblicazione della documentazione d'offerta sulla stampa di cui si è dato conto in altre parti del presente documento.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>L'art. 60, comma 1, richiama, per la pubblicazione del documento per la quotazione degli OICR comunitari armonizzati, l'art. 20, che consente all'offerente la facoltà di dare notizia tramite organi di stampa del deposito presso la CONSOB della documentazione d'offerta.</p> <p>Parimenti dicasi dell'art. 60, comma 3, relativamente agli OICR aperti non armonizzati (richiama il 27 che a sua volta rimanda all'art. 16, comma 2-<i>bis</i>, per come modificato in esito alla consultazione).</p> <p>L'imposizione di un obbligo di pubblicazione dell'avviso in luogo di una mera facoltà determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'offerta di sottoscrizione difficilmente giustificabile e si presterebbe alle medesime considerazioni già rese in sede di commento dell'art. 16 (si veda <i>supra</i>).</p> <p>OSSERVAZIONI</p> <p>L'avv. Crocenzi, con riferimento agli OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ("ETF"), propone di inserire un</p>	<p>Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>2. Il KIID, il prospetto e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti nel regolamento della Banca d'Italia dall'articolo 19-<i>quater</i>.</p> <p>3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti comunitari non armonizzati ed extracomunitari si applicano gli articoli 27, comma 1, e 28. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato 1I. Il KIID, e il prospetto è sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>4. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi, diversi da quelli indicati ai nei commi successivi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente,</p>
---	--	--

<p>in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del Capo III del Titolo I della Parte II del presente regolamento.</p> <p>5. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1I. Si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del Capo III del Titolo I della Parte II del presente regolamento.</p> <p>6. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 3, e 12, comma 3.</p> <p>7. I prospetti relativi agli OICR di cui ai commi 4, 5 e 6, e gli eventuali supplementi sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.</p>	<p>obbligo di deposito in Consob anche delle versioni aggiornate della documentazione di offerta. In tal modo, si supererebbe la possibile inattendibilità dei documenti di offerta degli ETF relativi alla prima commercializzazione o negoziazione, e il pericolo che divengano storici ove superati da nuove edizioni.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>Non si ritiene necessario imporre il deposito presso la CONSOB degli aggiornamenti del documento per la quotazione degli ETF. Una volta ammesso alle negoziazioni, l'ETF è sottoposto ad obblighi informativi molto penetranti che gli impongono, fra l'altro, a mantenere aggiornato il documento per la quotazione sul proprio sito <i>internet</i> e sul sito di Borsa Italiana.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Si è modificato il comma 2 dell'art. 60, al fine di aggiornare i richiami normativi ivi presenti alle disposizioni riallocate dal regolamento sulla gestione collettiva della Banca d'Italia al Regolamento Emittenti (artt. 19-<i>bis</i>-19-<i>quater</i>).</p>	<p>contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1I. Si applicano gli articoli 27, commi 2 e 5, 28, e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.</p> <p>5. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1I. Si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.</p> <p>6. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato</p>
---	--	---

<p>8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>.</p>		<p>membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 3, e 12, comma 3.</p> <p>7. I prospetti relativi agli OICR di cui ai commi 4, 5 e 6, e gli eventuali supplementi sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.</p> <p>8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Capo IV OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato</p> <p style="text-align: center;">(...<i>omissis</i>...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 103-bis</u> (<i>Informazioni relative agli OICR aperti</i>)</p> <p>1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, le società di gestione del risparmio e le SICAV, nonché gli emittenti esteri osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto durevole durevole, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi.</p>	<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONI</p> <p>Due osservatori - che hanno chiesto di mantenere l'anonimato – hanno rilevato che stante la delibera del 17 agosto 2009 n. 17002, in base alla quale “<i>fino all'adozione di una disciplina organica delle modalità di pubblicazione sui giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentari diffuse ai sensi degli artt. 113-bis, comma 2, 113-ter, comma 3 e 114, comma 1, del decreto legislativo 24/2/1998 n. 58, (...) nei casi previsti dall'art. 103-bis, commi 2 e 4 del regolamento emittenti, i soggetti tenuti agli obblighi informativi ivi indicati pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con la data di riferimento</i>” e non essendo stata adottata la richiamata disciplina i commi 2 e 4 dell'art. 103 devono contenere gli</p>	<p style="text-align: center;">Capo IV OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato</p> <p style="text-align: center;">(...<i>omissis</i>...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 103-bis</u> (<i>Informazioni relative agli OICR aperti</i>)</p> <p>1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, le società di gestione del risparmio e le SICAV, nonché gli emittenti esteri osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, e</p>

<p>2. Le informazioni previste dall'articolo 19, commi 2 e 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e la banca depositaria ovvero il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.</p> <p>3. Gli emittenti esteri Le società di gestione armonizzate, con riferimento a ciascun OICR ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili, in forma costantemente aggiornata, nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto durature durevole, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il prospetto di quotazione; e b) il documento per la quotazione. <p>4. Le informazioni previste dall'articolo 22, comma 5, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e il soggetto che curano l'offerta in Italia previsti nel regolamento della Banca d'Italia.</p>	<p>obblighi fissati dalla suddetta delibera.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>La disposizione citata dagli osservatori, contenuta nella delibera del 17 agosto 2009 n. 17002, pur avendo natura transitoria trova ancora applicazione. Si coglie, pertanto, l'occasione di ripristinare in via definitiva la medesima nel corpo dell'art. 103-<i>bis</i>.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Si è provveduto a modificare i commi 2 e 4 dell'art. 103-<i>bis</i>, al fine di aggiornare i richiami normativi ivi presenti alle disposizioni riallocate dal regolamento sulla gestione collettiva della Banca d'Italia al Regolamento Emittenti (att. 19-<i>bis</i>-19-<i>quater</i>).</p>	<p>mantengono costantemente aggiornati il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi.</p> <p>2. Le informazioni previste dall'articolo 19 sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e la banca depositaria ovvero il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia i soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-<i>quater</i>. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.</p> <p>3. Gli emittenti esteri, con riferimento a ciascun OICR ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili, in forma costantemente aggiornata, nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, il prospetto di quotazione e il documento per la quotazione.</p>
---	--	--

		<p>4. Le informazioni previste dall'articolo 22, comma 5, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e i soggetti che curano l'offerta in Italia previsti nel regolamento della Banca d'Italia dall'art. 19-quater. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.</p>
<p>INTRODUZIONE DI UN REGIME TRANSITORIO</p>	<p>Ashurst LPP auspica la previsione di un regime transitorio per regimentare gli OICR armonizzati esteri che:</p> <p>a) fissi la procedura di notifica per gli OICR armonizzati esteri non ancora autorizzati che non abbiano aggiornato tempestivamente la documentazione di offerta;</p> <p>b) stabilisca il termine entro cui gli OICR armonizzati esteri già autorizzati debbano adeguare il modulo organizzativo e il modulo di sottoscrizione alle nuove previsioni;</p> <p>c) individui le norme applicabili in termini di pubblicazione, aggiornamento e divulgazione di documenti di offerta e informazioni agli investitori</p>	<p>Un apposito regime transitorio è stato previsto nella delibera di adozione delle modifiche regolamentari in oggetto.</p> <p>Tale regime completa la disciplina transitoria concernente la transizione dal prospetto semplificato al KIID degli OICR italiani già codificata nel provvedimento legislativo di trasposizione della UCITS IV, estendendola anche alla transizione dal prospetto completo al nuovo schema di prospetto.</p>

agli OICR armonizzati esteri già autorizzati i quali si avvalgano dei termini più ampi concessi dalla UCITS IV per l'aggiornamento della documentazione di offerta.

Assogestioni ribadisce l'esigenza, già espressa nel Documento conclusivo della Task Force UCITS IV, di specificare espressamente – nell'ambito del regime transitorio per la sostituzione dell'attuale documentazione d'offerta con il KIID e il nuovo prospetto, previsto per il 29 febbraio 2012 – che le Società possano continuare ad utilizzare, dopo il 1° luglio 2011 e fino alla suddetta data del 29 febbraio 2012, il prospetto semplificato e il prospetto completo, redatti secondo la vigente disciplina, anche in caso di modificazione dei medesimi. In forza di detta soluzione, l'eventuale modificazione del prospetto semplificato o del prospetto completo non implicherebbe l'obbligo di passare al nuovo regime fino al 29 febbraio 2012.

Al riguardo, si conferma che fino alla scadenza del periodo transitorio prefigurato dalla normativa primaria, fissata al 30 giugno 2012, le Società possono continuare ad utilizzare, per le offerte in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della UCITS IV, il prospetto semplificato e il prospetto completo anche in caso di modificazione dei medesimi.

La delibera di modifica del Regolamento tratteggia una specifica disciplina transitoria per le SGR e le SICAV che siano già transitate al nuovo regime adottando il KIID e adeguando il contenuto del prospetto alle informazioni veicolate con il KIID.

In dettaglio, la previsione transitoria consente a tali SGR/SICAV di adattare il prospetto al nuovo schema allegato al Regolamento in occasione del primo aggiornamento utile o, al più tardi, in sede di aggiornamento annuale nel mese di febbraio 2013.

Ciò al fine evitare agli indicati intermediari di aggiornare nuovamente la documentazione d'offerta per adattamenti formali.

		<p>Resta ovviamente inteso che, laddove una SGR non abbia ancora sostituito il prospetto semplificato/prospetto completo con il KIID/prospetto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento, dovrà effettuare tale aggiornamento entro il 30 giugno 2012, poiché questa scadenza è imposta dalla normativa comunitaria.</p> <p>Con riferimento agli OICR esteri armonizzati, il compito di definire una eventuale disciplina transitoria in conformità con l'art. 118, par. 2 della direttiva 2009/65/CE spetta allo Stato membro d'origine. La CONSOB continuerà ad accettare il prospetto semplificato in luogo del KIID per le procedure di notifica e di aggiornamento fino al 30 giugno 2012, ove gli OICR esteri intendano avvalersi della procedura transitoria eventualmente prevista dallo Stato d'origine.</p> <p>La descritta disciplina transitoria, applicabile agli OICR esteri armonizzati laddove sia prevista dalla normativa dello Stato d'origine, può riguardare esclusivamente la transizione dalla previgente documentazione alla nuova; pertanto, il novellato regime linguistico ha attitudine ad applicarsi sin da subito. Non verrà, quindi, più richiesta la</p>
--	--	--

		<p>traduzione in lingua italiana del prospetto, neppure agli OICR che si intenderanno avvalere del regime transitorio.</p> <p>La disciplina transitoria contempla anche un termine entro cui gli ETF esteri dovranno aggiornare sul proprio sito <i>internet</i> e sul sito di Borsa il documento per la quotazione al fine di recepire le modifiche al relativo schema.</p> <p>Quanto al modulo organizzativo (ora modalità di esercizio dei diritti degli investitori in Italia), le modifiche apportate non rendono necessario un regime transitorio, avendo introdotto una maggiore flessibilità nell'assetto organizzativo degli OICR esteri armonizzati in Italia, consentendo tuttavia il mantenimento della struttura operativa già in essere.</p> <p>Parimenti dicasi per la disciplina del modulo di sottoscrizione, in relazione al cui contenuto la nuova normativa ha consentito un maggior livello di semplificazione.</p>
--	--	--

segue SEZIONE II – OSSERVAZIONI ALL’ARTICOLATO

1. DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO BANCA D’ITALIA SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO DA TRASPORRE NEL REGOLAMENTO EMITTENTI, A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALL’ART. 42 DEL TUF DAL D.LGS. N. 47 DEL 16 APRILE 2012³

REGOLAMENTO BANCA D’ITALIA POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEL MERCATO E RELATIVE VALUTAZIONI	ARTICOLATO DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO CONSOB SUGLI EMITTENTI
<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA</p> <p style="text-align: center;">(... <i>omissis</i> ...)</p> <p style="text-align: center;">CAPITOLO V</p> <p>OFFERTA IN ITALIA DI PARTI DI OICR ESTERI⁽¹⁾ ⁽¹⁾ Le presenti disposizioni si applicano anche alle offerte limitate a investitori istituzionali e alle offerte attraverso tecniche di comunicazione a distanza.</p> <p>1. Offerta di quote o azioni di OICR armonizzati</p> <p><i>1.1 Notifica e documentazione da produrre</i> ⁽²⁾ ⁽²⁾ <i>Paragrafo modificato con la Comunicazione del 22 giugno 2007 (cfr. Bollettino di vigilanza –</i></p>	<p>Gli articoli dal 19-<i>bis</i> al 19-<i>quater</i> sono stati introdotti nell’impianto del Regolamento Emittenti al fine di dare esecuzione alla modifica dell’art. 42, comma 1, del TUF, che ha ridisegnato le competenze regolamentare in tema di offerta di OICR comunitari armonizzati, accentrando in capo alla CONSOB.</p> <p>Più in dettaglio, in virtù di tale intervento legislativo, la CONSOB vede ampliare la propria competenza regolamentare in tema di offerta in Italia di OICR armonizzati all’attuazione delle previsioni comunitarie in tema di procedura di notifica e alla disciplina delle modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori.</p> <p>Si è, così, provveduto ad assegnare a un’unica Autorità le competenze di vigilanza, anche</p>	<p style="text-align: center;">Capo III</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni riguardanti quote o azioni di OICR</p> <p style="text-align: center;">(... <i>omissis</i> ...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione III</p> <p style="text-align: center;">OICR comunitari armonizzati</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 19-bis</u> <i>(Procedura di notifica e documentazione da produrre)</i></p> <p>1. L’offerta in Italia di quote o azioni degli OICR previsti dalla presente sezione è preceduta dall’invio alla Consob, da parte dell’autorità</p>

³ Le presenti disposizioni erano state inserite nel documento di consultazione sulle modifiche da apportare al “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”, redatto dalla Banca d’Italia, pubblicato l’11 maggio 2011 unitamente al Regolamento Intermediari e al Regolamento Congiunto nell’ambito dei lavori di recepimento della UCITS IV. Si rappresenta che le relative osservazioni, per espressa previsione del documento di consultazione, sono pervenute esclusivamente alla Banca d’Italia.

<p><i>giugno 2007).</i> Le società di gestione e le SICAV armonizzate possono offrire in Italia le proprie quote o azioni dopo aver ricevuto notizia dalla propria autorità della ricezione da parte della Consob della lettera di notifica e della relativa documentazione, secondo la procedura stabilita nel Regolamento della Commissione UE n. 584/2010 (cfr. Allegato VI.5.1) La lettera di notifica, redatta secondo quanto prescritto nel citato Regolamento comunitario, contiene i seguenti documenti e informazioni:</p> <p>a) gli accordi di commercializzazione delle quote o delle azioni e delle relative classi che la società di gestione armonizzata o la SICAV intendono offrire, precisando se provvederanno a commercializzare le parti di OICR direttamente;</p> <p>b) l'attestato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato dove l'OICR è situato - redatto secondo il modello previsto nel citato Regolamento comunitario - in cui si attesta che l'OICR soddisfa le condizioni richieste dalla direttiva;</p> <p>c) il regolamento del fondo o l'atto costitutivo e lo statuto della SICAV, il prospetto e, ove previste, la relazione annuale e quella semestrale successiva redatti in italiano o in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale;</p> <p>d) il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori tradotte in italiano.</p> <p>Le società di gestione armonizzate e le SICAV trasmettono alla Consob:</p>	<p>regolamentare, sull'offerta in Italia degli OICR armonizzati, in un'ottica di piena razionalizzazione del sistema.</p> <p>Tale revisione legislativa ha implicato il riposizionamento nel Regolamento Emittenti della normativa secondaria già posta in consultazione nell'ambito dei lavori di recepimento delle direttive UCITS IV dalla Banca d'Italia, originaria titolare della delega regolamentare sulle tematiche in discorso.</p> <p>La riallocazione delle citate disposizioni nella nuova sede regolamentare è stata condotta compiendo, anzitutto, i minimi interventi formali necessari ad uniformarne il dato testuale a quello dell'impianto di destinazione (oltreché al nuovo tenore semantico dell'art. 42 del TUF), coordinandone opportunamente i rimandi normativi.</p> <p>Ulteriori ritocchi, questa volta di rilievo più sostanziale, hanno interessato il contenuto delle disposizioni menzionate, al fine di dar conto delle osservazioni rese sulle stesse dal mercato, portando così a compimento il processo di consultazione avviato dalla Banca d'Italia.</p> <p>In tal senso:</p> <p>– si è chiarita la possibilità per gli OICR comunitari armonizzati di continuare ad usufruire di un soggetto abilitato all'intermediazione nei pagamenti stabilito in Italia (mantenendo come facoltà quello che prima si configurava come un obbligo);</p>	<p>competente dello Stato membro d'origine, della lettera di notifica redatta in conformità a quanto prescritto dal regolamento (UE) n. 584/2010.</p> <p>2. Nella lettera di notifica l'offerente indica se l'offerta in Italia delle quote o azioni dell'OICR è rivolta al pubblico o riservata a investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b).</p> <p>3. Alla lettera di notifica sono allegati:</p> <p>a) la versione più recente del regolamento o dell'atto costitutivo dell'OICR, del prospetto e, ove presente, della relazione annuale e di eventuali relazioni semestrali successive, redatta in lingua italiana o in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale;</p> <p>b) la versione più recente del KIID tradotto in lingua italiana.</p> <p>4. La traduzione dei documenti previsti dal comma 3 viene effettuata sotto la responsabilità dell'OICR e riflette fedelmente il contenuto della versione in lingua originale.</p>
---	--	---

<p>– l’aggiornamento dei documenti sub c) e d) del precedente cpv.;</p> <p>– prima di renderle effettive, le modifiche degli accordi di commercializzazione e delle classi di azioni indicate nella lettera di notifica.</p> <p>Tali informazioni sono trasmesse all’indirizzo e.mail reso pubblico dalla Consob⁽³⁾. ⁽³⁾ La CONSOB trasmette alla Banca d’Italia le informazioni rilevanti per esigenze statistiche e di manutenzione degli archivi nonché le attestazioni richieste al par. 1.3.</p> <p>1.3 Modulo organizzativo</p> <p>La società di gestione armonizzata o la SICAV e il depositario definiscono le modalità per lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione all’OICR (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi), utilizzando intermediari a ciò abilitati aventi sede nell’Unione europea.</p> <p>I rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa dell’OICR all’estero sono intrattenuti da soggetti all’uopo designati (“collocatori”), che curano l’offerta in Italia (SGR, una succursale di una società di gestione armonizzata, imprese di investimento o una banca insediate in Italia).</p> <p>Tali soggetti provvedono a:</p> <p>a) curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o quote ricevute;</p> <p>b) attivare le procedure necessarie affinché le</p>	<p>– si è meglio puntualizzato che l’attività di cura dei rapporti con gli investitori in Italia può essere assolta da qualsiasi intermediario abilitato alla distribuzione di quote o azioni di OICR (e non solo dai soggetti incaricati del collocamento). Sul tema appare utile rimarcare che alla categoria menzionata nell’art. 19-<i>quater</i>, comma 2, lett. b), (“<i>dalla SGR, insediata in Italia, promotrice o gestore dell’OICR</i>”) devono ricondursi le SGR di diritto italiano che, usufruendo del cd. “<i>passaporto del gestore</i>” consentito dalla UCITS IV, abbiano istituito e/o gestiscano un OICR estero armonizzato offerto in Italia;</p> <p>– si è richiesto agli OICR armonizzati di precisare nella lettera di notifica se l’offerta in Italia delle proprie quote o azioni sia riservata ad investitori qualificati;</p> <p>– si è rimarcato che devono essere comunicate alla CONSOB solo le modifiche alle informazioni sugli accordi di commercializzazione veicolate nella lettera di notifica (e non ogni modifica a tali accordi).</p> <p>Con riferimento, in particolare, alla comunicazione menzionata dall’art. 19-<i>ter</i>, comma 2 (concernente le modifiche delle informazioni sugli accordi di commercializzazione o l’offerta in Italia di nuove classi), la disciplina ivi prevista dispone che la stessa debba essere effettuate “<i>preventivamente</i>”.</p> <p>Al riguardo, pare utile puntualizzare, in coerenza con quanto disposto dall’art. 93, par. 8, della direttiva 2009/65/CE, che la comunicazione in discorso deve</p>	<p>5. Unitamente alla lettera di notifica, l’autorità dello Stato membro d’origine trasmette alla Consob l’attestato, redatto secondo il modello previsto nel citato Regolamento (UE) n. 584/2010, di conformità dell’OICR alle condizioni stabilite dalla disciplina comunitaria.</p> <p>6. Le quote o azioni dell’OICR possono essere offerte in Italia una volta che l’offerente abbia ricevuto notizia dall’autorità dello Stato membro di origine dell’avvenuta trasmissione della lettera di notifica alla Consob. Laddove l’offerta dell’OICR sia rivolta al pubblico l’offerente provvede comunque alla pubblicazione della relativa documentazione d’offerta in conformità a quanto stabilito dall’articolo 20.</p> <p>7. Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 19-<i>ter</i> si applicano anche agli OICR le cui quote o azioni sono offerte in Italia esclusivamente a investitori qualificati.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 19-<i>ter</i></u> (Procedura di aggiornamento)</p>
---	---	---

<p>operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto dell'organismo o dal regolamento di gestione. In particolare, provvedono al trasferimento dei mezzi di pagamento ricevuti dagli investitori ai soggetti abilitati all'intermediazione dei pagamenti di cui al primo cpv. entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione;</p> <p>c) effettuare l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento dalla quale risulti: l'importo lordo versato, l'importo netto investito, le quote o azioni sottoscritte, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione e la data di sottoscrizione;</p> <p>d) consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote o azioni, ove previsto, e curare le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;</p> <p>e) intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresa la ricezione dei relativi reclami;</p> <p>f) espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le parti dell'OICR detenute da investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;</p> <p>g) tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dall'OICR. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere</p>	<p>considerarsi preventiva laddove preceda l'attuazione in Italia delle modifiche degli accordi di commercializzazione oggetto di informativa o l'offerta in Italia delle nuove classi.</p> <p>L'art. 19-ter, comma 3, consente agli offerenti di adempiere l'obbligo di comunicare alla CONSOB gli aggiornamenti della documentazione contabile mediante la loro messa a disposizione sul sito <i>internet</i> dell'offerente.</p> <p>È utile evidenziare che la messa a disposizione via <i>internet</i> di tale documentazione potrà essere assolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di offerta di OICR al pubblico <i>retail</i>, secondo le modalità prescritte dall'art. 15, comma 2, del Regolamento Emittenti; - nel caso, invece, di offerta riservata a investitori qualificati (cui non trova applicazione l'art. 15, comma 2), in conformità con la disciplina dettata dalla normativa dello Stato membro d'origine volta a implementare l'art. 93, par. 2, della direttiva 2009/65/CE e l'art. 31 della direttiva "di secondo livello" 2010/42/UE. <p>Si rammenta che le indicate disposizioni comunitarie impongono allo Stato di origine di assicurare che le autorità competenti dello Stato ospitante abbiano accesso, mediante il sito <i>internet</i> della società di gestione dell'OICR o di altro sito <i>internet</i> indicato dall'OICR nella lettera di notifica, ai documenti allegati e ai relativi aggiornamenti.</p> <p>Un ulteriore ordine di modifiche risulta preordinato</p>	<p>1. Ove non diversamente previsto dal presente articolo, gli offerenti comunicano tempestivamente alla Consob, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative, le modifiche e gli aggiornamenti dei documenti di cui all'articolo 19-bis, comma 3, lettere a) e b), descrivendo la modifica o gli aggiornamenti effettuati ovvero allegando la nuova versione del documento aggiornato o modificato. Si applica l'art. 19-bis, comma 4.</p> <p>2. Con la stessa modalità prevista dal comma 1 gli offerenti comunicano preventivamente alla Consob le modifiche delle informazioni sugli accordi di commercializzazione contenute nella lettera di notifica o l'offerta in Italia di nuove classi di quote o azioni già commercializzate.</p> <p>3. La comunicazione alla Consob degli aggiornamenti della documentazione contabile si intende assolta mediante la loro messa a disposizione sul sito <i>internet</i> dell'offerente.</p> <p>4. La comunicazione alla Consob degli aggiornamenti e delle modifiche</p>
--	---	---

<p>gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione;</p> <p>h) curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa dell'OICR all'estero.</p> <p>Le attività indicate nel cpv. precedente, ove non espletate da una succursale in Italia della società di gestione, devono essere disciplinate in apposite convenzioni di collocamento stipulate con i collocatori.</p> <p>Nella lettera di notifica prevista nel par.1 sono indicati i soggetti a cui sono attribuite le funzioni di intermediazione dei pagamenti nonché è attestato che la società di gestione armonizzata o la SICAV hanno stipulato le convenzioni con i collocatori, secondo quanto previsto nei precedenti cpvv.</p> <p>Nel caso di OICR le cui quote o azioni siano collocate unicamente mediante Internet, i rapporti con la clientela potranno essere intrattenuti avvalendosi della rete Internet (sito e posta elettronica), a condizione che tali modalità assicurino agli investitori italiani i medesimi servizi prestati dai soggetti che curano l'offerta in Italia delle parti dell'OICR.</p> <p>Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui le quote o le azioni dell'OICR siano collocate in Italia esclusivamente presso gli investitori istituzionali. Qualora, tuttavia, gli investitori istituzionali operino per conto di clientela che abbia loro affidato un mandato di gestione individuale, gli stessi devono assumere nei confronti dell'OICR l'impegno:</p>	<p>ad affinare il coordinamento delle disposizioni in parola con le norme contenute nel Regolamento CONSOB n. 16190/2007 in materia di intermediari.</p> <p>In tal senso, si è inteso sostituire l'ampio elenco delle attività imposte ai soggetti che curano l'offerta in Italia degli OICR armonizzati rinviando alle previsioni – di corrispondente contenuto - dettate dal Regolamento Intermediari in punto di correttezza e trasparenza comportamentale nella gestione degli ordini dei clienti e rendicontazione (artt. 49 e 53 del Regolamento Intermediari).</p> <p>Ciò ha consentito di chiarire, da un lato, che gli intermediari abilitati ai servizi di collocamento o di commercializzazione degli OICR esteri sono tenuti, in qualità di soggetti che curano la relativa offerta in Italia, agli stessi obblighi di rendicontazione e gestione ordini loro esigibili ai sensi della disciplina di derivazione MiFID e, dall'altro, che ai medesimi obblighi è richiamato anche il soggetto che, al di fuori dello svolgimento di un servizio di investimento, si è impegnato a rivestire il ruolo di intermediario nei pagamenti di un OICR estero.</p> <p>Infine, tale opera di coordinamento delle disposizioni in esame con la disciplina contenuta nel Regolamento Intermediari, ha indotto a elidere le previsioni – in precedenza contenute nel Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva – volte ad imporre determinati obblighi di correttezza e trasparenza comportamentale in capo agli intermediari che hanno investito per conto della propria clientela in OICR</p>	<p>previste dai commi 1 e 2 che comportino l'aggiornamento del KIID, del prospetto o del modulo di sottoscrizione si intendono assolte con il deposito dei predetti documenti effettuato ai sensi dell'articolo 20.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 19-quater</i> <i>(Modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori)</i></p> <p>1. L'offerente e il depositario definiscono le modalità per lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione agli OICR indicati alla presente sezione, quali sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi, utilizzando intermediari a ciò abilitati aventi sede nell'Unione europea.</p> <p>2. I rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICR all'estero sono intrattenuti:</p> <p>a) da una succursale dell'offerente insediata in Italia;</p> <p>b) dalla SGR, insediata in Italia, promotrice o gestore dell'OICR;</p>
---	--	---

<p>- ad assicurare l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali della clientela, nel caso in cui le quote o azioni per qualunque causa dovessero entrare nella disponibilità di quest'ultima (es.: per chiusura dei rapporti di gestione individuale);</p> <p>- ad informare i clienti gestiti dell'impegno assunto nei confronti dell'OICR, nel momento in cui le quote o azioni dovessero entrare nella disponibilità degli stessi.</p> <p>Nel caso di OICR costituiti sotto forma di ETF (<i>Exchange Traded Funds</i>) ammessi alla quotazione presso la borsa italiana, il modulo organizzativo deve prevedere sia per gli investitori che acquistano le quote o azioni sul mercato secondario sia per quelli che vengono in possesso delle quote o azioni per qualunque altro motivo (es.: recesso da un mandato di gestione individuale) la possibilità di rimborso, tramite gli intermediari abilitati, a valere sul patrimonio dello stesso OICR.</p>	<p>esteri armonizzati nell'ambito di un mandato di gestione di portafogli. Siffatte previsioni non sono state riprodotte nel novellato art. 19-<i>quater</i> perché ritenute assorbite dai più generali e ampi obblighi di correttezza e trasparenza imposti dal Regolamento Intermediari.</p>	<p>c) da banche, insediate in Italia, abilitate alla funzione di intermediazione nei pagamenti;</p> <p>d) da intermediari, insediati in Italia, incaricati del collocamento o della commercializzazione delle quote o azioni dell'OICR.</p> <p>3. Le attività di cui al comma 2, ove non espletate da una succursale dell'offerente in Italia, sono disciplinate in apposite convenzioni stipulate con gli intermediari incaricati.</p> <p>4. Gli intermediari di cui al comma 2 provvedono, nei confronti degli investitori stabiliti in Italia, all'adempimento degli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dagli articoli 49 e 53 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190/2007.</p> <p>5. Nel caso in cui le quote o azioni di un OICR siano commercializzate esclusivamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, i rapporti con gli investitori possono essere intrattenuti avvalendosi di tali tecniche, a condizione che le stesse</p>
---	--	---

		<p>assicurino agli investitori stabiliti in Italia i medesimi servizi prestati dagli intermediari di cui al comma 3.</p> <p>6. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5, non si applicano agli OICR la cui offerta in Italia è rivolta esclusivamente a investitori qualificati.</p> <p>7. Nel caso di OICR ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato, gli offerenti assicurano agli investitori che acquistano le quote o azioni sul mercato secondario la possibilità di rimborso, tramite gli intermediari abilitati, a valere sul patrimonio degli stessi OICR.</p>
--	--	--

SEZIONE III – OSSERVAZIONI AGLI SCHEMI ALLEGATI AL REGOLAMENTO CONSOB IN MATERIA DI EMITTENTI

SCHEMA POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEL MERCATO E RELATIVE VALUTAZIONI	TESTO EMENDATO DELLO SCHEMA
<p>Allegato 1B – Schema 1</p> <p><i>Prospetto relativo a quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano armonizzati/non armonizzati, comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE extracomunitari di tipo aperto</i>⁽¹⁾ (1) Il Prospetto deve essere redatto secondo le indicazioni dettate dal CESR per il formato del KIID, in quanto compatibili) ⁽²⁾ (2) Il termine “(eventuale)” si riferisce a requisiti informativi che non sono comuni a tutte le tipologie di fondi/comparti ma che devono essere descritti obbligatoriamente, ove presenti, per rappresentare compiutamente le caratteristiche dei fondi/comparti cui è riferito il prospetto. Il termine “(facoltativo)” si riferisce a requisiti informativi la cui rappresentazione nel Prospetto d’offerta è lasciata alla libera scelta della Società di gestione/Sicav.</p> <p>COPERTINA ⁽³⁾ (3) La Copertina è parte integrante del Prospetto.</p> <p>Riportare la denominazione della società di gestione/Sicav e dell’eventuale gruppo di appartenenza.</p> <p>Inserire la seguente intestazione:</p>	<p>Sono state apportate minime modifiche vote ad affinare il tenore semantico della sezione dello schema in commento.</p>	<p>Allegato 1B – Schema 1</p> <p><i>Prospetto relativo a quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano armonizzati/non armonizzati, comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE extracomunitari di tipo aperto</i>⁽¹⁾ (1) Il Prospetto deve essere redatto secondo le indicazioni dettate dal CESR per il formato del KIID, in quanto compatibili) ⁽²⁾ (2) Il termine “(eventuale)” si riferisce a requisiti informativi che non sono comuni a tutte le tipologie di fondi/comparti ma che devono essere descritti obbligatoriamente, ove presenti, per rappresentare compiutamente le caratteristiche dei fondi/comparti cui è riferito il prospetto. Il termine “(facoltativo)” si riferisce a requisiti informativi la cui rappresentazione nel Prospetto d’offerta è lasciata alla</p>

«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> aperto/a di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia> .» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE.» ed extracomunitari ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE ed extracomunitari appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia> .»

Riportare in grassetto e riquadrato quanto di seguito indicato:

«**Si raccomanda la lettura del Prospetto – costituito dalla Parte I (Caratteristiche del/i fondo/i oppure della Sicav e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi del/i fondo/i oppure comparto/i)**»

libera scelta della Società di gestione/Sicav.

COPERTINA ⁽³⁾ (3) La Copertina è parte integrante del Prospetto.

Riportare la denominazione della società di gestione/Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza. Inserire la seguente intestazione:

«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> aperto/a di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia> .» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o **extracomunitari.**» ed ~~extracomunitari~~ ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti comunitari non

messo gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio».

«Il regolamento di gestione dei fondi/lo Statuto della Sicav forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.»(in alternativa rinviare al paragrafo n. 29, Parte I, del Prospetto sulle modalità di acquisizione o consultazione di tale documento).

Inserire le seguenti frasi:

«Il Prospetto è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.»

«Data di deposito in Consob:»

«Data di validità:»

Inserire in basso le seguenti frasi:

«La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.»

«Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di investimento/comparto è disciplinata dal/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della

armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE ed extracomunitari appartenenti al sistema/famiglia < inserire la denominazione del sistema/famiglia > .»

Riportare in grassetto e riquadrato quanto di seguito indicato:

«Si raccomanda la lettura del Prospetto - costituito dalla Parte I (Caratteristiche del/i fondo/i oppure della Sicav e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi del/i fondo/i oppure comparto/i) messo gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio».

«Il regolamento di gestione dei fondi del fondo/lo Statuto della Sicav forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.»(in alternativa rinviare al paragrafo n. 29, Parte I, del Prospetto sulle modalità di acquisizione o consultazione di tale documento).

Inserire le seguenti frasi:

«Il Prospetto è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.»

<p><i>Sicav.»</i></p> <p><i>«Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un’offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato».</i></p>		<p><i>«Data di deposito in Consob:»</i></p> <p><i>«Data di validità:»</i></p> <p>Inserire in basso le seguenti frasi:</p> <p><i>«La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.»</i></p> <p><i>«Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di investimento/comparto è disciplinata dal/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.»</i></p> <p><i>«Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un’offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato».</i></p>
<p>PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</p> <p>Inserire le seguenti frasi:</p>	<p>OSSERVAZIONI</p> <p>Assogestioni propone l’eliminazione della frase “La Parte I del Prospetto, da consegnare su richiesta all’investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio dell’investimento finanziario”,</p>	<p>PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</p>

<p>«<i>La Parte I del Prospetto, da consegnare su richiesta all'investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio dell'investimento finanziario.</i>»</p> <p>«<i>Data di deposito in Consob della Parte I</i>»</p> <p>«<i>Data di validità della Parte I: dal</i>»</p>	<p>ritenendola fuorviante, dal momento che oggetto di consegna sarebbe il prospetto complessivamente considerato e non la sola Parte I. Inoltre, il riferimento alle informazioni di dettaglio sull'investimento finanziario è già riprodotto in altre sezioni del documento e nella copertina del prospetto.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>L'osservazione è condivisibile. Si è provveduto, quindi, ad eliminare dall'intestazione della parte I l'inciso in commento.</p> <p>Tale modifica ha comportato, per ragioni di coerenza sistematica, l'eliminazione dell'identica frase contenuta <i>nell'incipit</i> della parte II.</p>	<p>Inserire le seguenti frasi:</p> <p>«<i>La Parte I del Prospetto, da consegnare su richiesta all'investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio dell'investimento finanziario.</i>»</p> <p>«<i>Data di deposito in Consob della Parte I</i>»</p> <p>«<i>Data di validità della Parte I: dal</i>»</p>
<p>A) Informazioni Generali 1. La Società di gestione/Sicav Indicare la denominazione della Società di gestione /Società di investimento a capitale variabile (Sicav) e dell'eventuale gruppo di appartenenza, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito anche telefonico, l'indirizzo internet e di posta elettronica, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in <i>outsourcing</i>; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti</p>	<p>OSSERVAZIONI</p> <p>Assogestioni suggerisce di eliminare il riferimento al contenuto della convenzione tra SGR promotrice e SGR gestore dal paragrafo “A) Informazioni Generali”, in quanto siffatta descrizione risulta già dettagliatamente illustrata nel regolamento di gestione del fondo. Si suggerisce, pertanto, un mero rinvio al regolamento di gestione per la descrizione di tali informazioni.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>L'osservazione è condivisibile. Si è provveduto,</p>	<p>A) Informazioni Generali 1. La Società di gestione/Sicav Indicare la denominazione della Società di gestione/Società di investimento a capitale variabile (Sicav) e dell'eventuale gruppo di appartenenza, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito anche telefonico, l'indirizzo internet e di posta elettronica, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo;</p>

<p>che, secondo le informazioni a disposizione della Società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della Società di gestione/Sicav; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi/comparti gestiti.</p> <p>Indicare se la società di gestione ha sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine del fondo. (eventuale)</p> <p>Se la società di gestione si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando i contenuti della convenzione e riportando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la società di gestione promotrice. (eventuale).</p>	<p>pertanto, a espungere l'inciso in esame formulando un rinvio al regolamento del fondo che, in quanto documento contrattuale di partecipazione all'OICR è la <i>sedes materiae</i> più appropriata per illustrare i contenuti della convenzione tra promotrice e gestore.</p>	<p>sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in <i>outsourcing</i>; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della Società di gestione/Sicav; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano</p>
---	---	---

		<p>significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi/comparti gestiti.</p> <p>Indicare se la società di gestione ha sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine del fondo. (eventuale)</p> <p>Se la società di gestione si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando i contenuti della convenzione e riportando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la società di gestione promotrice. Rinviare al regolamento di gestione per le funzioni attribuite rispettivamente alla SGR promotrice e alla SGR gestore (eventuale).</p>
<p>2. LA BANCA DEPOSITARIA</p> <p>Indicare denominazione e forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.</p>		
<p>3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE</p> <p>Indicare denominazione e indirizzo</p>	<p>OSSERVAZIONI</p> <p>Assogestioni propone di aggiornare la rubrica del par. 3 allineandola al mutato tenore letterale</p>	<p>3. IL REVISORE LEGALE/LA SOCIETÀ DI REVISIONE</p> <p>Indicare denominazione e indirizzo.</p>

	<p>dell'art. 9 del TUF (modificato dal d.lgs. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti)</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>Tale proposta appare condivisibile al fine di allineare il testo dello schema in esame al mutato dato letterale della normativa di riferimento.</p>	
<p>4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI</p> <p>Indicare denominazione e forma giuridica degli intermediari distributori; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).</p>		
<p>5. IL FONDO/COMPARTO</p> <p>Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità del fondo comune di investimento di tipo aperto/della Sicav.</p> <p>Inserire le seguenti informazioni in ordine al fondo/comparto oggetto di illustrazione: la data di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, la data di inizio</p>		

<p>di operatività; le variazioni nella politica di investimento seguita e le eventuali sostituzioni effettuate, negli ultimi due anni, con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; la data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; la Società a cui sono conferite deleghe gestionali ai sensi dell'art. 33, comma 2 del TUF, con specificazione dell'oggetto della delega; le generalità e i dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.</p>		
<p>6. ALTRI (EVENTUALE)</p> <p>Nel caso di fondi/comparti garantiti, indicare il/i soggetto/i obbligato/i alla prestazione della garanzia.</p>	<p>Si è inteso apportare un'integrazione alla rubrica del paragrafo 6 volta a meglio precisarne il contenuto.</p>	<p>6. ALTRI SOGGETTI (EVENTUALE)</p> <p>Nel caso di fondi/comparti garantiti, indicare il/i soggetto/i obbligato/i alla prestazione della garanzia.</p>
<p>7. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO</p> <p>Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo/comparto, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento</p>		

<p>finanziario. Indicare che l'andamento del valore delle quote/azioni del fondo/comparto può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento. Nel caso di OICR aperti indicizzati indicare i seguenti fattori di rischio: <i>Rischio di investimento:</i> specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica del parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR. (eventuale) <i>Rischio parametro di riferimento:</i> specificare che non esiste alcuna garanzia che il parametro di riferimento prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. Specificare che in tal caso esiste un diritto al rimborso dell'investitore. (eventuale)</p>		
<p>8. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI (FACOLTATIVO)</p> <p>Descrivere in forma sintetica la strategia adottata dalla Società di gestione/Sicav per l'esercizio dei diritti di intervento e voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari oggetto d'investimento da parte degli OICR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 3, del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.</p>		

<p>9. BEST EXECUTION (FACOLTATIVO)</p> <p>Descrivere la strategia di esecuzione e/o di trasmissione adottata dalla Società – in conformità di quanto richiesto dalla normativa applicabile – al fine di ottenere il miglior risultato possibile allorché esegue, ovvero trasmette a terze parti, ordini su strumenti finanziari per conto dei fondi/comparti gestiti.</p>		
<p>10. INCENTIVI (FACOLTATIVO)</p> <p>Descrivere nel dettaglio il contenuto degli accordi conclusi dalla Società di gestione/Sicav in materia di compensi, commissioni o prestazioni, avendo cura di precisare in modo comprensibile, completo ed accurato la natura – monetaria oppure non monetaria – e l’importo di tali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie o, laddove tale importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo dello stesso.</p>	<p>OSSERVAZIONI</p> <p>Assogestioni, considerato il dettato dell’art. 29 della direttiva 2010/43/UE e dell’art 73 del Regolamento Intermediari, suggerisce una integrazione del paragrafo 10 che consenta agli offerenti di poter utilizzare il prospetto quale mezzo per veicolare l’informativa sintetica sugli <i>inducement</i>. Tale soluzione, precisa l’associazione, sarebbe praticabile solo nel caso in cui il prospetto venisse consegnato all’investitore prima della prestazione del servizio.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>Nel paragrafo in esame si è inteso menzionare la sola informativa sugli <i>inducement</i> da rendere disponibile su richiesta in coerenza con la natura e le modalità di consegna ordinarie del prospetto, documento d’offerta standard predisposto per la generalità degli investitori da consegnare solo su richiesta.</p>	<p>10. INCENTIVI (FACOLTATIVO)</p> <p>Descrivere nel dettaglio il contenuto degli accordi conclusi dalla Società di gestione/Sicav in materia di compensi, commissioni o prestazioni, avendo cura di precisare in modo comprensibile, completo ed accurato la natura – monetaria oppure non monetaria – e l’importo di tali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie o, laddove tale importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo dello stesso.</p>

	<p>In tal senso, nel paragrafo in esame si era inteso far riferimento esclusivamente all’informativa sugli incentivi da porre a disposizione degli investitori, giacché lo schema di prospetto allegato al Regolamento Emittenti non può che presupporre in via generale l’uso naturale cui il prospetto è preordinato in virtù del regime normativo che lo caratterizza.</p> <p>Ciò non esclude, tuttavia, che l’offerente possa decidere su base volontaria di utilizzare il prospetto come documento informativo da consegnare prima della prestazione del servizio alla stregua del KIID. In tal caso l’offerente ben potrà utilizzare il paragrafo 10 del prospetto per veicolare l’informativa sintetica in tema di incentivi.</p> <p>Pertanto, si è provveduto ad elidere l’inciso “nel dettaglio” per rendere più flessibile l’informativa veicolabile tramite il paragrafo in commento, consentendo anche la possibilità di utilizzare il prospetto per trasmettere – alle condizioni fissate dalla normativa vigente – un’informativa sintetica sugli incentivi.</p>	
<p>11. RECLAMI (FACOLTATIVO)</p> <p>Indicare le modalità e dei tempi per la trattazione dei reclami, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, comma 1, del regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia del 29 ottobre 2007.</p>		

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione del fondo/comparto, la data di istituzione ed il codice ISIN al portatore.

Indicare se il fondo/comparto è di diritto italiano, specificando in tal caso l'eventuale armonizzazione/non armonizzazione alla Direttiva 2009/65/CE.

Nel caso in cui il presente Prospetto sia relativo a OICR aperti indicizzati illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione. (eventuale)

12. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO/COMPARTO

a) Tipologia di gestione del fondo/comparto⁽⁴⁾

(4) La tipologia di gestione deve essere espressa scegliendo una delle seguenti alternative: *market fund, absolute return fund, total return fund, life cycle fund, structured fund.*

Nel caso di fondi/comparti caratterizzati da un obiettivo di rendimento o di protezione inserire la seguente avvertenza:

«Avvertenza: l'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.» (eventuale).

<p>Per i fondi che si definiscono “<i>fondi di mercato monetario</i>” ai sensi del regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio, specificare se si tratta di un “<i>OICR di mercato monetario a breve termine</i>” o di un “<i>OICR di mercato monetario</i>”.</p> <p>b) valuta di denominazione.</p>		
<p>13. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)</p> <p>Per i fondi/comparti per i quali la politica d’investimento implica il riferimento implicito o esplicito ad un <i>benchmark</i> indicare un parametro di riferimento coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del fondo/comparto medesimo. Indicare le fonti informative ove possono essere reperite le informazioni sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni del parametro di riferimento (indicazione del/degli <i>index-ticker</i>, del <i>data-type</i> e dell’<i>Info-Provider</i>).</p> <p>Per i fondi/comparti che hanno per obiettivo la riproduzione di indici o di un paniere di indici indicare l’indice finanziario ovvero il paniere di titoli che il portafoglio del fondo/comparto è finalizzato a riprodurre, anche sinteticamente ovvero attraverso modifiche realizzate ricorrendo a strumenti finanziari derivati.</p> <p>Qualora il <i>benchmark</i> non costituisca un parametro</p>	<p>OSSERVAZIONI</p> <p>Assogestioni propone di eliminare l’indicazione della misura di volatilità del fondo - da riportare qualora il <i>benchmark</i> non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato - ritenendo che tale informazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) da un lato, non sia espressamente richiesta dalla normativa comunitaria; (ii) dall’altro, sia già presente, implicitamente, nell’indicatore sintetico di rischio-rendimento. Quest’ultimo indicatore, infatti, secondo le previsioni comunitarie, deve essere costruito sulla base di una misura di volatilità del fondo. <p>VALUTAZIONI</p> <p>Le argomentazioni spese dall’associazione per sorreggere la proposta che qui si valuta non paiono condivisibili.</p> <p>Si evidenzia, anzitutto, che l’indicazione della</p>	<p>13. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)</p> <p>Per i fondi/comparti per i quali la politica d’investimento implica il riferimento implicito o esplicito ad un <i>benchmark</i> indicare un parametro di riferimento coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del fondo/comparto medesimo. Indicare le fonti informative ove possono essere reperite le informazioni sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni del parametro di riferimento (indicazione del/degli <i>index-ticker</i>, del <i>data-type</i> e dell’<i>Info-Provider</i>).</p> <p>Per i fondi/comparti indicizzati che hanno per obiettivo la riproduzione di indici o di un paniere di indici indicare l’indice finanziario ovvero il</p>

<p>significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di volatilità del fondo/comparto coerente con la misura di rischio precedentemente espressa.</p>	<p>misura di volatilità - di cui la proposta che si commenta richiede l'eliminazione - consente agli emittenti il pieno assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 70 della direttiva 2009/65/CE, a mente del quale quando il valore netto del patrimonio di un OICVM può, per la composizione del portafoglio o per le tecniche di gestione impiegate, presentare un'elevata volatilità, il prospetto deve contenere un riferimento ben visibile di detta caratteristica.</p> <p>Ciò premesso, pare, altresì, opportuno evidenziare che l'indicata misura di volatilità consente di sintetizzare le caratteristiche gestionali degli OICR connotati da un obiettivo di rischio.</p> <p>Inoltre, si evidenzia che l'indicazione della descritta misura di volatilità nel prospetto <u>rappresenta un utile ausilio informativo a sostegno dell'investitore, poiché esplicita il grado di rischio del prodotto</u>, andando così ad integrare, per le menzionate tipologie di OICR, l'indicatore qualitativo di rischio e gli altri elementi descrittivi dello stile gestionale.</p> <p>Inoltre, il calcolo di tale misura di volatilità <u>non comporta alcun onere aggiuntivo</u> a carico degli intermediari, poiché essi, ai sensi delle linee-guida comunitarie, devono già computarla al fine di elaborare l'indicatore sintetico finalizzato all'attribuzione della classe di rischio.</p> <p>Ed infatti, la metodologia di computo dell'indicatore sintetico di rischio dei fondi richiesta dalle menzionate previsioni comunitarie si basa</p>	<p>paniere di titoli che il portafoglio del fondo/comparto è finalizzato a riprodurre, anche sinteticamente ovvero attraverso modifiche realizzate ricorrendo a strumenti finanziari derivati.</p> <p>Qualora il <i>benchmark</i> non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato non sia stato indicato un <i>benchmark</i>, esplicitare in suo luogo una misura di volatilità del fondo/comparto coerente con la misura di rischio precedentemente espressa.</p>
---	---	---

	<p>sull'utilizzo della volatilità storica dei rendimenti del fondo come variabile chiave per ricondurre un OICR ad una delle sette categorie che compongono la scala crescente del grado di rischio.</p> <p>In conclusione, con la previsione in esame si richiede alle SGR la mera esplicitazione nel prospetto di una misura già dalle stesse elaborata per predisporre il KIID, atteso il rilievo che tale misura riveste ai fini di una maggior tutela informativa degli investitori.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Si segnala, infine, l'introduzione di talune modifiche testuali finalizzate a meglio chiarire il contenuto del paragrafo in commento al fine di perfezionarne il coordinamento con i restanti paragrafi dello schema e con il regolamento (UE) n. 583/2010 che definisce il contenuto del KIID.</p>	
<p>14. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO</p> <p>Indicare il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento. <i>(eventuale)</i></p> <p>Se il periodo minimo è un elemento essenziale della strategia di investimento, riportare la seguente avvertenza:</p> <p>«Raccomandazione: questo fondo/comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro [periodo di tempo]»</p>	<p>OSSERVAZIONI</p> <p>Assogestioni propone di integrare il paragrafo 14 al fine di chiarire che: i) l'indicazione del periodo minimo raccomandato è obbligatoria nel prospetto solo se lo stesso è un elemento essenziale della strategia di investimento mentre è facoltativo negli altri casi e che ii) la raccomandazione deve essere introdotta nel prospetto non solo quando questo periodo minimo è un elemento essenziale della strategia di investimento, ma anche ove l'emittente decida, per libera scelta di indicare nel prospetto detto periodo.</p>	

	<p>VALUTAZIONI</p> <p>L'osservazione non si ritiene significativa.</p> <p>Ed invero, le finalità sottese alle richieste di integrazione avanzate dal Rispondente paiono tutte nitidamente coglibili mantenendo inalterato il dato semantico del paragrafo.</p>	
<p>15. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO</p> <p>a) Grado di rischio connesso all'investimento nel fondo/comparto espresso tramite un indicatore sintetico calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti.</p> <p>Illustrare il significato di tale indicatore precisando sinteticamente le motivazioni per cui il fondo/comparto è stato classificato in una determinata classe di rischio.</p> <p>Inserire le seguenti avvertenze: «<i>i dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell'OICR</i>» e «<i>la categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell'OICR potrebbe cambiare nel tempo</i>». Nel caso di fondo/comparto con profilo di rischio-rendimento rientrante nella classe più bassa, indicare che</p>	<p>OSSERVAZIONI</p> <p>Assogestioni propone la sostituzione, nel paragrafo 15, del termine “<i>classe di rischio</i>” con “<i>categoria di rischio</i>” al fine di mutuare il medesimo tenore letterale utilizzato dalla disciplina comunitaria; l'associazione chiede, inoltre, di indicare, sempre nel medesimo paragrafo, se il fondo/comparto abbia per obiettivo la riproduzione di indici.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>La proposta relativa alla sostituzione del termine “<i>classe</i>” di rischio con quello di categoria non è condivisibile. L'utilizzo del termine “<i>categoria</i>” in luogo di “<i>classe</i>” potrebbe, infatti, generare fraintendimenti, posto che in ambito finanziario la categoria si associa alle tipologie di rischio (rischio di mercato, rischio di liquidità, ecc.) per identificarne la diversa natura.</p> <p>Non pare, inoltre, significativa la seconda proposta</p>	

<p>l'appartenenza a tale classe non garantisce un investimento esente da rischi;</p> <p>b) per i fondi/comparti per i quali è stato indicato un <i>benchmark</i> specificare il grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al <i>benchmark</i> medesimo ⁽⁵⁾ (5) Il grado di scostamento della gestione rispetto al <i>benchmark</i> deve essere espresso in termini descrittivi, scegliendo tra le seguenti alternative: “contenuto”, “significativo” e “rilevante”. Se il <i>benchmark</i> è utilizzato con obiettivo di replica, specificare tale circostanza;</p> <p>c) per i fondi/comparti strutturati evidenziare il meccanismo di funzionamento della formula e di computo del <i>pay-off</i> del fondo/comparto, nonché rappresentare almeno tre possibili scenari di rendimento potenziale secondo le disposizioni comunitarie vigenti. Inserire la seguente avvertenza: «Gli scenari sono esempi illustrativi del funzionamento della formula del fondo/comparto e non rappresentano una previsione di ciò che potrebbe accadere; inoltre tali scenari potrebbero non avere la stessa probabilità di realizzazione.»;</p> <p>d) per i fondi/comparti <i>feeder</i> indicare se il profilo di rischio del fondo differisce da quello dal fondo master e la ragione per cui si verifica tale circostanza.</p>	<p>avanzata dall'associazione.</p> <p>Si ritiene, infatti, che l'obbligo per gli offerenti di indicare se il fondo/comparto abbia per obiettivo la riproduzione di indici possa già cogliersi dalla seguente previsione, contenuta nel paragrafo in commento: <i>“Se il benchmark è utilizzato con obiettivo di replica, specificare tale circostanza”</i>.</p>	
--	---	--

16. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO

a) Categoria del fondo/comparto;

b) **per i fondi/comparti diversi da quelli che hanno per obiettivo la riproduzione di indici o di un paniere di titoli e dai fondi/comparti feeder** riportare i seguenti elementi informativi:

i.1) principali tipologie di strumenti finanziari ⁽⁶⁾ (6) Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi (“principale”, “prevalente”, “significativo”, “contenuto”, “residuale”). In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del fondo/comparto; il termine “prevalente” gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; infine, il termine “residuale” gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell’attivo del fondo/comparto. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo/comparto, posti i limiti definiti nel relativo regolamento/Statuto. La suddetta scala qualitativa deve essere illustrata in apposita nota a piè di pagina. e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il fondo/comparto investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla Società di gestione/Sicav e/o da società di gestione/Sicav del medesimo gruppo di appartenenza;

i.2) aree geografiche/mercati di riferimento;

i.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate*, altro) e/o settori industriali, ove

OSSERVAZIONI

Assogestioni ravvisa l’esigenza di razionalizzare ulteriormente le informazioni in materia di politica di investimento dell’OICR, che non risulterebbero coerenti con l’approccio adottato in altri Stati membri dove le società di gestione godono di maggiore flessibilità potendo autonomamente individuare i criteri secondo cui descrivere la suddetta politica all’interno del prospetto. Detto approccio dovrebbe essere adottato anche nel nostro ordinamento, al fine di consentire un pieno coordinamento tra le informazioni contenute nel regolamento di gestione e quelle rappresentate nel prospetto, nonché un agevole confronto tra fondi italiani e fondi istituiti in Stati membri diversi dall’Italia. In tal senso, l’associazione chiede di eliminare nella nota n. 6 i termini “principale”, “prevalente”, “significativo”, “contenuto” e “residuale”, atteso che, a livello comunitario, ogni società è libera di indicare la politica di gestione effettivamente perseguita dal fondo secondo criteri stabiliti dalla stessa in coerenza con quanto indicato nel regolamento di gestione del fondo/comparto o nello statuto della SICAV.

Considerazioni di analogo tenore solleva **ABI**, che propone una maggiore flessibilità nella illustrazione della politica di investimento, posto che: a) la nuova disciplina comunitaria sul KIID ha esplicitato la preferenza per le informazioni quantitative rispetto a quelle qualitative; b) l’utilizzo di una scala

16. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO

a) Categoria del fondo/comparto;

b) **per i fondi/comparti diversi da quelli che hanno per obiettivo la riproduzione di indici o di un paniere di titoli e dai fondi/comparti feeder** riportare i seguenti elementi informativi:

i.1) principali tipologie di strumenti finanziari ⁽⁶⁾ (6) Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi (“principale”, “prevalente”, “significativo”, “contenuto”, “residuale”). In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del fondo/comparto; il termine “prevalente” gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; infine, il termine “residuale” gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell’attivo del fondo/comparto. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo/comparto, posti i limiti definiti nel relativo regolamento/Statuto. La suddetta scala ~~qualitativa~~ **di rilevanza** deve essere illustrata in apposita nota a piè di pagina. e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi

<p>rilevanti;</p> <p>i.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (<i>duration</i>); investimenti in titoli obbligazionari di emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cc.dd. Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;</p> <p>i.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo/comparto; indicare il metodo utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva. Nel caso di un fondo indicizzato strutturato a <i>leva long</i> (o a <i>leva short</i>), precisare che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo dell'andamento (o dell'inverso dell'andamento) dell'indice di riferimento in considerazione dell'orizzonte temporale utilizzato per il ribasamento della leva;</p> <p>i.6) per i fondi/comparti garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima; (<i>eventuale</i>)</p> <p>c) tecnica di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; 	<p>qualitativa indicativa dei limiti di investimento stabiliti nel regolamento di gestione/statuto solleva incertezze interpretative tra il prospetto e il regolamento di gestione/statuto, che sembrano minare lo sviluppo dell'industria italiana del risparmio gestito; c) l'utilizzo della predetta scala qualitativa, falserebbe la comparabilità tra OICR italiani e comunitari armonizzati che non utilizzano tale parametro. ABI propone pertanto la riformulazione della nota n. 6 – che mantiene ferma l'articolazione in termini predefiniti quali, “principale”, “prevalente”, “significativo”, “contenuto”, “residuale” - limitandone il contenuto all'indicazione della rilevanza degli investimenti.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>La scala di rilevanza proposta è la medesima adottata nel 2005 - in sede di modifica degli schemi di prospetto allegati al Regolamento Emittenti - al fine di codificare una prassi consolidata nel corso delle istruttorie relative all'approvazione dei prospetti informativi degli OICR.</p> <p>In sede di recepimento della UCITS IV a livello regolamentare si è inteso mantenere tale previsione poiché si è giudicata in linea con quanto prescritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>dall'allegato I – schema A – punto 1.15 della direttiva 2009/65/CE</u>, che richiede di indicare nel prospetto ogni limitazione alla politica di investimento; - <u>dall'art. 7, par.1, lett. a)</u>, del Regolamento 	<p>bancari; indicare se il fondo/comparto investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla Società di gestione/Sicav e/o da società di gestione/Sicav del medesimo gruppo di appartenenza; indicare gli Stati membri o gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali in cui si intende investire più del 35% del patrimonio;</p> <p>i.2) aree geografiche/mercati di riferimento;</p> <p>i.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. corporate, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;</p> <p>i.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (<i>duration</i>); investimenti in titoli obbligazionari di emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cc.dd. Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;</p> <p>i.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari</p>
--	---	--

<p>- per i fondi/comparti con un obiettivo di rendimento o di protezione illustrare le modalità gestionali adottate, indicando tra l'altro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in termini descrittivi e in modo chiaro e comprensibile, la regola di determinazione dell'obiettivo di rendimento/protezione; 2. le eventuali percentuali utilizzate nell'illustrazione di cui al punto precedente e la grandezza rispetto a cui le stesse vengono calcolate. 3. la tipologia del rischio di posizione che si intende proteggere o coprire, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari; (eventuale). 4. le modalità di protezione o copertura del rischio, se realizzate attraverso tecniche gestionali e, quindi, tese alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volte alla minimizzazione di tale probabilità; (eventuale) 5. il periodo di protezione o copertura e l'eventuale possibilità di rinnovo della stessa al termine di tale periodo; (eventuale) 6. il periodo di sottoscrizione valido ai fini della copertura del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio-rendimento dell'investimento nelle quote/azioni del fondo/comparto; (eventuale) 7. le eventuali condizioni contrattuali di efficacia della protezione o copertura; (eventuale) <p>d) destinazione dei proventi. Specificare se il fondo/comparto è ad accumulazione ovvero a distribuzione dei proventi e in quest'ultimo caso le eventuali agevolazioni previste per il caso di</p>	<p><u>583/2010 sul contenuto del KIID</u> alla luce del 5° considerando, secondo cui <i>“per quanto riguarda gli strumenti finanziari nei quali si prevede di investire, devono essere menzionati soltanto quelli che possono avere un impatto significativo sul rendimento degli OICR e non tutti quelli nei quali è possibile investire”</i>.</p> <p>Pertanto, si è ritenuto che tale scala fosse adeguata a perseguire un approccio strutturato nella descrizione della politica di investimento del fondo/comparto richiesto dal KIID che, per sua natura, deve contemperare <u>l'esigenza di massima sinteticità con quella di garantire comunque un'informativa efficace e puntuale</u> non limitata alla mera indicazione degli strumenti finanziari nei quali è possibile investire (finalità perseguita dal regolamento di gestione del fondo).</p> <p>L'individuazione degli elementi caratterizzanti la politica di investimento secondo la scala proposta (“prevalente”, “significativo”, “contenuto”, “residuale”) risponde, poi, all'esigenza di <u>mantenere un adeguato livello di tutela degli investitori</u>, assicurando, da un lato, una corretta e trasparente valutazione delle intenzioni gestorie, dall'altra, la comparabilità del contenuto dei prospetti.</p> <p>Per tale via si perviene, inoltre, ad un innalzamento della posizione competitiva dell'industria italiana, a differenza di quanto sostenuto dall'Associazione nelle considerazioni che qui si valutano, in quanto</p>	<p>derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo/comparto; indicare il metodo utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva.—Nel caso di un fondo indicizzato strutturato a leva long (o a leva short), precisare che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo dell'andamento (o dell'inverso dell'andamento) dell'indice di riferimento in considerazione dell'orizzonte temporale utilizzato per il ribasamento della leva;</p> <p>i.6) per i fondi/comparti garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima; (eventuale)</p> <p>c) tecnica di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; - per i fondi/comparti con un obiettivo di rendimento o di protezione illustrare le modalità gestionali adottate, indicando tra l'altro:
--	--	--

<p>reinvestimento. Inserire la seguente avvertenza: <i>«Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale/bilancio d'esercizio.»</i></p> <p>Per i fondi/comparti che hanno per obiettivo la riproduzione di indici o di un paniere di titoli specificare che la politica di investimento consiste nella costituzione di un portafoglio finalizzato alla riproduzione, anche sintetica ovvero modificata attraverso l'utilizzo di derivati, di un indice finanziario o di un paniere di titoli. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice o del paniere di titoli; indicare la denominazione ed il provider dell'indice o del paniere di titoli, specificando inoltre le modalità, la periodicità di calcolo e le sue modalità di diffusione; descrivere in forma tabellare l'indice finanziario o il paniere di titoli prescelto in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; composizione settoriale; primi dieci strumenti finanziari; - per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (<i>duration</i>), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli 	<p>una migliore informativa e, quindi, un più elevato grado di trasparenza assicurano indubbi vantaggi sotto tale profilo.</p> <p>Peraltro, giova sottolineare come la codifica della suddetta scala di rilevanza risponda pienamente alle esigenze di standardizzazione emerse in ambito comunitario, che hanno portato all'individuazione di criteri uniformi per la rappresentazione di alcune caratteristiche essenziali della politica di investimento (ad esempio, si veda l'indicatore sintetico di rischio).</p> <p>Non si ritiene, infine, che tale previsione possa in alcun modo creare incertezze interpretative tra il contenuto del prospetto e quello del regolamento di gestione.</p> <p>Deve, al riguardo, rimarcarsi che le informazioni contenute nel prospetto e nel regolamento del fondo assolvono due finalità diverse: il regolamento rappresenta il documento contrattuale che definisce il rapporto tra la SGR e gli investitori, mentre il prospetto è il documento precontrattuale che fornisce al potenziale investitore tutte le informazioni necessarie per fondare il suo giudizio sull'investimento proposto.</p> <p>Per tale via, il prospetto deve delineare con maggior precisione il perimetro delle intenzioni del gestore, che nel regolamento - data la sua natura contrattuale - sono tratteggiate con un minor grado di esaustività.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. in termini descrittivi e in modo chiaro e comprensibile, la regola di determinazione dell'obiettivo di rendimento/protezione; riportare, inoltre, la seguente avvertenza: “Avvertenza: L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario”; 2. le eventuali percentuali utilizzate nell'illustrazione di cui al punto precedente e la grandezza rispetto a cui le stesse vengono calcolate; 3. la tipologia del rischio di posizione che si intende proteggere o coprire, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari; (eventuale) 4. le modalità di protezione o copertura del rischio, se realizzate attraverso tecniche gestionali e, quindi, tese alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volte alla minimizzazione di tale probabilità; (eventuale) 5. il periodo di protezione o copertura e l'eventuale possibilità di rinnovo della stessa al termine di tale periodo; (eventuale) 6. il periodo di sottoscrizione valido ai
---	--	--

<p>obbligazionari degli emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato;</p> <p>- per la componente derivativa: <i>pay-off</i> ed esemplificazione dell’impatto rispetto all’andamento dell’indice finanziario o del paniere di titoli. <i>(eventuale)</i></p> <p>Per i fondi/comparti che hanno per obiettivo la riproduzione di indici o di un paniere di titoli e che sono garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l’operatività della stessa. <i>(eventuale)</i>.</p> <p>Per i fondi/comparti di tipo <i>feeder</i>, indicare il fondo <i>master</i>, la politica di investimento che caratterizza quest’ultimo e l’investimento minimo percentuale (nonché, ove rilevante, quello massimo) previsto nel fondo <i>master</i>.</p> <p>Inserire una dichiarazione che indichi che i rendimenti dell’investimento del fondo <i>feeder</i> sono correlati a quelli dell’investimento del fondo <i>master</i>; o, in alternativa, motivare, con riferimento alla politica di investimento, perché tale correlazione non sussiste.</p>	<p>Ne deriva che le informazioni attinenti alla rilevanza degli investimenti - ferma restando la necessaria coerenza con la politica d’investimento definita nel regolamento del fondo - devono poter dettagliare l’ambito dei mercati di investimento entro il quale il gestore intende muoversi.</p> <p>Per allineare maggiormente il contenuto della nota 6 ai menzionati riferimenti comunitari, si è eliminato l’inciso “<i>e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi</i>”.</p> <p>OSSERVAZIONI</p> <p>Assogestioni propone, con riferimento alla lettera c) - punto 1 del paragrafo in commento (concernente le tecniche di gestione dei fondi/comparti con un obiettivo di rendimento o di protezione), di introdurre la seguente avvertenza:</p> <p>“Avvertenza: <i>L’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell’investimento finanziario</i>”.</p> <p>Tale integrazione risponderebbe all’esigenza di assicurare una maggior chiarezza nella descrizione delle tecniche gestionali connotanti i fondi con un obiettivo di rendimento o di protezione.</p>	<p>fini della copertura del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio-rendimento dell’investimento nelle quote/azioni del fondo/comparto; <i>(eventuale)</i></p> <p>7. le eventuali condizioni contrattuali di efficacia della protezione o copertura; <i>(eventuale)</i></p> <p>d) destinazione dei proventi. Specificare se il fondo/comparto è ad accumulazione ovvero a distribuzione dei proventi e in quest’ultimo caso le eventuali agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.</p> <p>Inserire la seguente avvertenza:</p> <p>«Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale/bilancio d'esercizio.»</p> <p>Per i fondi/comparti indicizzati che hanno per obiettivo la riproduzione di indici o di un paniere di titoli specificare che la politica di investimento consiste nella costituzione di un portafoglio finalizzato alla riproduzione, anche sintetica ovvero modificata attraverso l’utilizzo di derivati, di un indice finanziario o di un paniere di titoli.</p>
---	--	--

VALUTAZIONI

La proposta pare condivisibile, perché tesa ad esplicitare un'avvertenza implicitamente sottesa dal paragrafo in esame.

Nel par. 16, punto i.1, si è richiesto di indicare gli Stati membri o gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali in cui si intende investire più del 35% del patrimonio, al fine di assicurare espressa codifica alla previsione normativa contenuta nell'art. 54, par. 3 della direttiva 2009/65/CE.

Si è, da ultimo, inteso riposizionare l'inciso concernente l'informativa da rendere sulle caratteristiche dei fondi indicizzati a leva, al fine di collocarlo nel paragrafo più appropriato.

Con l'occasione, si è provveduto a perfezionare il tenore testuale dell'indicato inciso, in modo da richiamare nell'avvertenza anche i fondi indicizzati *short* che non usufruiscono della leva finanziaria (in linea con le modifiche che sono state apportate allo schema 4 per gli ETF esteri, si veda *infra*).

Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice o del paniere di titoli; indicare la denominazione ed il provider dell'indice o del paniere di titoli, specificando inoltre le modalità, la periodicità di calcolo e le sue modalità di diffusione; descrivere in forma tabellare l'indice finanziario o il paniere di titoli prescelto in termini di:

- per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; composizione settoriale; primi dieci strumenti finanziari;
- per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (*duration*), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato;
- per la componente derivativa: *pay-off* ed esemplificazione dell'impatto rispetto all'andamento dell'indice finanziario o del paniere di titoli. (*eventuale*)

		<p>Per i fondi/comparti che hanno per obiettivo la riproduzione di indici o di un paniere di titoli e che sono garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della stessa. <i>(eventuale)</i>.</p> <p>Nel caso di fondi/comparti indicizzati a leva o short, precisare che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo dell'andamento o dell'inverso dell'andamento dell'indice di riferimento in considerazione dell'orizzonte temporale nel quale viene ribasato.</p>
<p>17. CLASSI DI QUOTE/AZIONI (EVENTUALE) Nel caso di investimento in quote/azioni di fondi interni/OICR con pluralità di classi, descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi rinviando per maggiori informazioni al/lo regolamento di gestione/Statuto. Per i relativi oneri rinviare alla Sez. C, par. 18.</p>	<p>OSSERVAZIONI</p> <p>Assogestioni propone la riformulazione dell'inciso con cui principia il paragrafo 17, per meglio chiarirne la portata.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>La proposta è condivisibile, in quanto volta a meglio chiarire il contenuto del paragrafo in esame.</p>	<p>17. CLASSI DI QUOTE/AZIONI (EVENTUALE) Nel caso di investimento in quote/azioni di fondi interni/OICR con pluralità di classi, descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi rinviando per maggiori informazioni al/lo regolamento di gestione/Statuto. Per i relativi oneri rinviare alla Sez. C, par. 18.</p>

<p>C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)</p> <p>18. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO/COMPARTO</p> <p>18.1 Oneri a carico del sottoscrittore</p> <p>Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di <i>switch</i> e spese per diritti fissi).</p> <p>Nei casi di adesione al fondo/comparto tramite piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza: <i>«In caso di mancato completamento del piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore a quella indicata nel presente Prospetto»</i>.</p> <p>Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad es. beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento).</p> <p>Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito, di rendimento minimo) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.</p> <p>18.2 Oneri a carico del fondo/comparto</p> <p>18.2.1 <u>Oneri di gestione</u></p> <p>Indicare in forma tabellare l'entità delle commissioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali commissioni di incentivo (o di <i>performance</i>) esemplificando le modalità di calcolo.</p>	<p>VALUTAZIONI</p> <p>Assogestioni chiede di semplificare il contenuto del paragrafo 18 in materia di oneri a carico dei sottoscrittori e oneri a carico del fondo/comparto e dei relativi sotto-paragrafi, nell'ottica di evitare duplicazioni rispetto al contenuto del regolamento di gestione/statuto dell'OICR.</p> <p>La medesima associazione chiede, inoltre, di eliminare il secondo periodo del punto 18.2.1, posto che l'investimento in OICR cui è applicata la misura massima di commissioni di gestione indicata rappresenta un'eventualità della quale il fondo potrebbe non avvalersi e, d'altra parte, non avrebbe senso escludere a priori l'investimento in OICR con commissioni superiori che in determinate situazioni potrebbe rivelarsi comunque opportuno.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>L'osservazione sulla semplificazione del paragrafo 18 non si ritiene accoglibile.</p> <p>Se è pur vero che l'indicazione dei costi è presente anche nel regolamento del fondo, non può negarsi che essa rivesta una peculiare rilevanza anche - e soprattutto - ai fini della formazione di una consapevole decisione di investimento e, pertanto, debba figurare anche nella documentazione d'offerta precontrattuale.</p>	<p>C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)</p> <p>18. Oneri a Carico del Sottoscrittore e Oneri a Carico Del Fondo/Comparto</p> <p>18.1 Oneri a carico del sottoscrittore</p> <p>Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di <i>switch</i> e spese per diritti fissi).</p> <p>Nei casi di adesione al fondo/comparto tramite piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza: <i>«In caso di mancato completamento del piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore a quella indicata nel presente Prospetto»</i>.</p> <p>Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad es. beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento).</p> <p>Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale</p>
---	---	--

<p>Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.</p> <p>Con particolare riferimento ai fondi/comparti <i>feeder</i> esplicitare anche gli oneri addebitati al fondo <i>master</i>.</p> <p>18.2.2 Altri oneri</p> <p>Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo/comparto. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito) specificarne i relativi costi.</p> <p>Specificare che le spese e i costi effettivi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.</p> <p>19. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE</p> <p>Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo/comparto precisandone la misura massima applicabile.</p> <p>20. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO/COMPARTO (EVENTUALE)</p> <p>Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del fondo/comparto ad un c.d. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del</p>	<p>Ne è la riprova il regolamento (UE) n. 583/2010 che, nel definire puntualmente il contenuto del KIID, dedica particolare attenzione all'illustrazione delle spese a carico dell'investitore (direttamente, quali costi di sottoscrizione e rimborso, e indirettamente, quali oneri gravanti sul fondo).</p> <p>Parimenti, non si ritiene accoglibile la proposta di eliminare il secondo periodo del punto 18.2.1.</p> <p>Giova, al riguardo, considerare che la previsione in esame è volta a fornire all'investitore un'indicazione generale <i>ex ante</i> circa la commissione massima addebitabile al fondo per l'investimento in OICR <i>target</i>.</p> <p>È pur vero che la commissione massima ivi indicata, come evidenzia l'associazione, "<i>rappresenta un'eventualità della quale il fondo potrebbe non avvalersi</i>", ma ciò potrà risultare, <i>ex post</i>, sia nella parte II del prospetto, sia nella documentazione contabile relativa al fondo.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Si è, infine, provveduto ad integrare l'informativa sugli oneri a carico del fondo al fine di menzionare la nuova tipologia commissionale (commissione di collocamento) introdotta dalla Banca d'Italia nel proprio regolamento sulla gestione collettiva del risparmio in occasione del recepimento della UCITS IV.</p>	<p>investito, di rendimento minimo) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.</p> <p>18.2 Oneri a carico del fondo/comparto</p> <p>18.2.1 Oneri di gestione</p> <p>Indicare in forma tabellare l'entità delle commissioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali commissioni di incentivo (o di <i>performance</i>) esemplificando le modalità di calcolo.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.</p> <p>Con particolare riferimento ai fondi/comparti <i>feeder</i> esplicitare anche gli oneri addebitati al fondo <i>master</i>.</p> <p>18.2.2 Commissione di collocamento</p> <p>Per i fondi che prevedono commissioni di collocamento, in conformità con la disciplina prevista dal regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, indicare, in forma tabellare, l'entità di tali commissioni e delle commissioni di rimborso ad esse associate, esemplificandone le modalità di calcolo.</p> <p>18.2.23 Altri oneri</p>
--	---	--

<p>fondo/Statuto della Sicav.</p> <p>21. REGIME FISCALE Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo/comparto.</p>		<p>Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo/comparto. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito) specificarne i relativi costi. Specificare che le spese e i costi effettivi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.</p> <p>19. Agevolazioni Finanziarie Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo/comparto precisandone la misura massima applicabile.</p> <p>20. Servizi/Prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto (eventuale) Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del fondo/comparto ad un c.d. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.</p>
---	--	---

		<p>21. Regime Fiscale Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo/comparto.</p>
<p>D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO</p> <p>22. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI Indicare gli elementi essenziali (ad es. importi minimi, valore unitario della quota/azione) delle modalità di sottoscrizione del fondo/comparto rinviando al/lo regolamento di gestione/Statuto per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al Modulo di sottoscrizione come mezzo di adesione al fondo/comparto. Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i fondi/comparti disciplinati dal medesimo regolamento di gestione/Statuto. Descrivere la possibilità di aderire all’offerta con modalità equivalenti al modulo di sottoscrizione. (eventuale)</p> <p>23. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute e rinviare al/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare alla Sez. C, par. 18.1 per gli eventuali oneri.</p>	<p>OSSERVAZIONI</p> <p>Assogestioni suggerisce, per evitare duplicazioni di informazioni, di eliminare il secondo capoverso del paragrafo in esame, posto che le informazioni in esso contenute sono già fornite ai sensi del successivo paragrafo 24, primo e secondo capoverso.</p> <p>Inoltre, la medesima associazione propone di inserire nel paragrafo in esame una previsione che consenta di menzionare - genericamente - la possibilità per l’investitore di aderire a piani di accumulo/conversione/rimborso e/o, in caso di OICR comunitari non armonizzati ed extracomunitari di sottoscrivere mediante mandato, rinviando, per le relative informazioni di dettaglio, alle pertinenti disposizioni del regolamento di gestione/statuto dell’OICR.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>Le osservazioni paiono condivisibili.</p> <p>Si è provveduto, pertanto, a elidere il capoverso del par. 22 menzionato dall’associazione.</p> <p>Quanto alla facoltà di inserire una previsione che</p>	<p>D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO</p> <p>22. Modalità di Sottoscrizione delle Quote/Azioni Indicare gli elementi essenziali (ad es. importi minimi, valore unitario della quota/azione) delle modalità di sottoscrizione del fondo/comparto rinviando al/lo regolamento di gestione/Statuto per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al Modulo di sottoscrizione come mezzo di adesione al fondo/comparto. Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i fondi/comparti disciplinati dal medesimo regolamento di gestione/Statuto. Descrivere la possibilità di aderire all’offerta con modalità equivalenti al modulo di sottoscrizione. (eventuale)</p> <p>23. Modalità Di Rimborso Delle Quote/Azioni</p>

<p>24. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE</p> <p>Indicare l'eventuale facoltà per l'investitore, e la relativa tempistica, di effettuare disinvestimenti delle quote/azioni sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro fondo/comparto, specificando gli eventuali limiti al trasferimento e rimandando alla Sez. C, par. 18 per gli eventuali costi da sostenere.</p> <p>Indicare, altresì, la possibilità di effettuare investimenti successivi in fondi/comparti istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna del KIID.</p> <p>Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.</p> <p>25. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE (C.D. SWITCH)</p> <p>Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle</p>	<p>consenta di menzionare - genericamente - la possibilità per l'investitore di aderire a piani di accumulo/conversione/rimborso e/o di sottoscrivere mediante mandato, si conferma la possibilità di veicolare tale informativa nel paragrafo 22 in commento; non si ritiene, tuttavia, necessaria un'esplicita integrazione in tal senso.</p>	<p>Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute e rinviare al/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare alla Sez. C, par. 18.1 per gli eventuali oneri.</p> <p>24. Modalità di Effettuazione delle Operazioni Successive alla Prima Sottoscrizione</p> <p>Indicare l'eventuale facoltà per l'investitore, e la relativa tempistica, di effettuare disinvestimenti delle quote/azioni sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro fondo/comparto, specificando gli eventuali limiti al trasferimento e rimandando alla Sez. C, par. 18 per gli eventuali costi da sostenere.</p> <p>Indicare, altresì, la possibilità di effettuare investimenti successivi in fondi/comparti istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna del KIID.</p> <p>Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF),</p>
--	---	--

<p>previsioni del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005. Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive. Rinviare al regolamento di gestione/statuto della Sicav con riguardo al contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.</p>		<p>chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.</p> <p>25. Procedure di Sottoscrizione, Rimborso e Conversione (c.d. Switch) Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005. Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive. Rinviare al regolamento di gestione/statuto della Sicav con riguardo al contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.</p>
--	--	---

<p>E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</p> <p>26. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con l'evidenza delle fonti ove è possibile rilevare detto valore. Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.</p> <p>27. INTERVENTO IN ASSEMBLEA (EVENTUALE) Descrivere in sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.</p> <p>28. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio-rendimento del fondo/comparto nonché ai costi sostenuti dal fondo/comparto riportati nella Parte II del Prospetto e al KIID o in alternativa tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici laddove l'investitore abbia acconsentito preventivamente a tale forma di comunicazione.</p> <p>29. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE</p>		<p>E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</p> <p>26. Valorizzazione dell'investimento Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con l'evidenza delle fonti ove è possibile rilevare detto valore. Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.</p> <p>27. Intervento in assemblea (eventuale) Descrivere in sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.</p> <p>28. Informativa Ai Partecipanti Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio-rendimento del fondo/comparto nonché ai costi sostenuti dal fondo/comparto riportati</p>
--	--	--

Specificare che, nel caso in cui il regolamento del fondo/statuto non sono allegati al presente prospetto, gli investitori possono ottenere, a richiesta, l'invio di tale documento o l'indicazione del luogo in cui potranno consultarli.

Specificare che il prospetto, l'ultima versione del KIID, l'ultimo rendiconto annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti, unitamente al KIID, sono altresì reperibili tramite il sito internet della società di gestione/Sicav. Precisare che i documenti contabili dei fondi/comparti sono inoltre disponibili presso la banca depositaria (ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti).

Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote/azioni detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente

Riportare gli eventuali oneri di spedizione in caso di invio a domicilio dei suddetti documenti e specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi. Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione /Sicav.

Con particolare riferimento ai fondi/comparti feeder, esplicitare che la documentazione d'offerta e contabile relativa all'OICR master è fornita su richiesta agli investitori. Precisare al riguardo, le modalità di ottenimento di tale documentazione e la lingua in cui è redatta.

Dichiarazione di responsabilità

«La Società di gestione /Società di investimento a

nella Parte II del Prospetto e ~~al~~ **nel** KIID o in alternativa tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici laddove l'investitore abbia acconsentito preventivamente a tale forma di comunicazione.

29. Ulteriore informativa disponibile
Specificare che, nel caso in cui il regolamento del fondo/statuto non ~~sono allegati~~ **è allegato** al presente prospetto, gli investitori possono ottenere, a richiesta, l'invio di tale documento o l'indicazione del luogo in cui ~~potranno consultarli~~ **possono consultarlo**.

Specificare che il prospetto, l'ultima versione del KIID, l'ultimo rendiconto annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti, unitamente al KIID, sono altresì reperibili tramite il sito internet della società di gestione/Sicav. Precisare che i documenti contabili dei fondi/comparti sono inoltre disponibili presso la banca depositaria (ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti). Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote/azioni detenute, nei casi previsti dalla

capitale variabile < inserire la denominazione della società > si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.»

Il Rappresentante legale (Generalità e firma autografa)

normativa vigente.

Riportare gli eventuali oneri di spedizione in caso di invio a domicilio dei suddetti documenti e specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi. Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/Sicav.

Con particolare riferimento ai fondi/comparti feeder, esplicitare che la documentazione d'offerta e contabile relativa all'OICR master è fornita su richiesta agli investitori. Precisare al riguardo, le modalità di ottenimento di tale documentazione e la lingua in cui è redatta.

Dichiarazione di responsabilità

«La Società di gestione /Società di investimento a capitale variabile < inserire la denominazione della società > si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.»

Il Rappresentante legale (Generalità e firma autografa)

<p>PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I</p> <p>Inserire le seguenti frasi:</p> <p><i>«La Parte II del Prospetto, da consegnare su richiesta all’investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull’offerta.»</i></p> <p><i>«Data di deposito in Consob della Parte II »</i></p> <p><i>«Data di validità della Parte II: dal»</i></p>	<p>Si è provveduto ad elidere la frase introduttiva della parte II in coerenza con le valutazioni sopra rese relativamente al corrispondente inciso della parte I.</p>	<p>PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I</p> <p><i>Inserire le seguenti frasi:</i></p> <p><i>«La Parte II del Prospetto, da consegnare su richiesta all’investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull’offerta.»</i></p> <p><i>«Data di deposito in Consob della Parte II »</i></p> <p><i>«Data di validità della Parte II: dal»</i></p>
<p>DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO</p> <p>I dati periodici di rischio-rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.</p> <p>Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del <i>benchmark</i> (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti</p>	<p>OSSERVAZIONI</p> <p>Assogestioni, in merito alle modalità di rappresentazione dei rendimenti dei fondi, ritiene che la modifica del regime tributario dei fondi di diritto italiano potrebbe costituire l’occasione per includere nel prospetto, nel KIID e negli annunci pubblicitari una modalità di rappresentazione dei rendimenti dei fondi alternativa a quella attualmente adottata.</p> <p>In tal senso, l’Associazione propone di consentire al</p>	<p>DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO</p> <p>I dati periodici di rischio-rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.</p> <p>Illustrare con un grafico a barre il</p>

<p>nelle disposizioni comunitarie vigenti ⁽⁷⁾. (7) Nel caso in cui sia indicato un <i>benchmark</i>, il rendimento di tale parametro andrà riportato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 2011 e al lordo degli oneri fiscali per il secondo semestre 2011. Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore, e dal 1° luglio 2011 la tassazione a carico dell'investitore. Inserire la seguente avvertenza:</p> <p>«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.»</p> <p>Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto, riportare la misura di volatilità <i>ex-ante</i> del fondo/comparto e una coerente misura <i>ex-post</i> dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.</p> <p>Riportare altresì i seguenti dati per ciascun fondo/comparto: <i>a)</i> la data di inizio del collocamento delle quote/azioni; <i>b)</i> la valuta delle quote/azioni; <i>c)</i> il patrimonio netto; <i>d)</i> il valore della quota/azione a fine periodo; <i>e)</i> il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.</p> <p>Specificare, in forma tabellare, la quota-parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai parr. 18.1 e 18.2 della Parte I del Prospetto, relativamente all'ultimo anno solare. In</p>	<p>gestore di calcolare i rendimenti, per il periodo antecedente al 1° luglio 2011, al lordo dell'effetto della tassazione in capo al fondo.</p> <p>Tale soluzione - asserisce l'Associazione - consentirebbe l'illustrazione dei rendimenti calcolati al lordo della componente fiscale indipendentemente dal regime di tassazione vigente, e, oltre ad essere maggiormente omogenea rispetto a quanto al momento previsto, consentirebbe altresì di confrontare più correttamente il risultato ottenuto dai fondi di diritto italiano con quello dei fondi di diritto estero.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>Le argomentazioni sostenute da Assogestioni non sono condivisibili.</p> <p>Pur comprendendo l'esigenza di presentare rendimenti comparabili nel tempo indipendentemente dal regime fiscale vigente, osta alla soluzione prospettata dall'associazione l'assenza a livello internazionale di metodologie condivise per "lordizzare" i rendimenti storici (gli stessi GIPS prevedono due distinte modalità).</p> <p>L'imposizione di una metodologia di lordizzazione dei rendimenti potrebbe, inoltre, tradursi in un'ingiustificata ingerenza, da parte dell'Autorità di vigilanza, nel merito operativo di esclusiva pertinenza delle SGR.</p>	<p>rendimento annuo del fondo/comparto e del <i>benchmark</i> (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti ⁽⁷⁾. (7) <i>Nel caso in cui sia indicato un benchmark, specificare che il rendimento di tale parametro andrà è riportato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 2011 e al lordo degli oneri fiscali per il secondo semestre 2011.</i></p> <p>Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore, e che dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.</p> <p>Inserire la seguente avvertenza:</p> <p>«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.»</p> <p>Per i fondi di nuova istituzione specificare che, in ragione di tale circostanza, non sono disponibili</p>
--	--	---

<p>alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota-parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale ⁽⁸⁾.</p> <p>(8) La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni, relative alle commissioni/provvigioni attive ed a quelle passive dell'ultimo esercizio della società di gestione/Sicav. Per i fondi/comparti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento/distribuzione.</p> <p>La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni, relative alle commissioni/provvigioni attive ed a quelle passive dell'ultimo esercizio della società di gestione/Sicav. Per i fondi/comparti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento/distribuzione.</p>	<p>Peraltro, indipendentemente dalla metodologia di computo prescelta, le assunzioni poste alla base del calcolo dei rendimenti lordi sono comunque da ritenersi arbitrarie in quanto postulano un comportamento gestorio potenzialmente teorico, difforme da quello effettivamente posto in essere.</p> <p>In tal senso, i rendimenti passati ricalcolati al lordo dell'imposizione fiscale, non possono ritenersi confrontabili tra loro o con i rendimenti effettivamente realizzati dagli omologhi fondi esteri.</p> <p>OSSERVAZIONI</p> <p>Assogestioni chiede altresì di eliminare la nota n. 7, che illustra la modalità del rendimento del parametro di riferimento per l'anno 2011.</p> <p>Tale eliminazione si renderebbe necessaria giacché la modalità di rappresentazione effettuata attraverso il <i>chain-link</i> dei rendimenti del benchmark è implicita nel dovere delle SGR di assicurare una rappresentazione coerente dell'andamento nel tempo del rendimento del fondo e del <i>benchmark</i>, soprattutto laddove il fondo abbia avuto una variazione sostanziale degli obiettivi e della politica di investimento.</p> <p>Il mantenimento della nota in questione renderebbe di fatto solo dubbia tale modalità di rappresentazione. L'eliminazione della nota sarebbe inoltre funzionale a consentire una rappresentazione</p>	<p>dati sui risultati passati. Per i fondi che ancora non dispongono di dati sui risultati per un anno solare completo, precisare che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.</p> <p>Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto, riportare la misura di volatilità <i>ex-ante</i> del fondo/comparto e una coerente misura <i>ex-post</i> dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.</p> <p>Riportare altresì i seguenti dati per ciascun fondo/comparto: <i>a)</i> la data di inizio del collocamento delle quote/azioni; <i>b)</i> la valuta delle quote/azioni; <i>c)</i> il patrimonio netto; <i>d)</i> il valore della quota/azione a fine periodo; <i>e)</i> il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.</p> <p>Specificare, in forma tabellare, la quota-parte percepita in media dai</p>
--	--	---

di rendimenti lordizzati.

Inoltre, l'associazione richiede di esplicitare anche nello schema di prospetto quanto previsto, in relazione al contenuto del KIID, dall'art. 15, par. 2, del regolamento (UE) n. 583/2010, a mente del quale "gli OICVM con risultati inferiori a 5 anni civili completi usano una presentazione che copre solo gli ultimi 5 anni".

VALUTAZIONI

Si prende atto che risulta superfluo precisare nella nota n. 7 le modalità di rappresentazione dei rendimenti del *benchmark* per il 2011.

Tuttavia, al fine di consentire all'investitore una lettura più consapevole dei dati di rendimento, si ritiene opportuno non eliminare la nota ma rimodularne il testo alla luce delle considerazioni svolte dall'associazione.

In tal senso, si è provveduto a modificare la nota in commento al fine di prevedere che, nel caso in cui sia indicato un *benchmark*, debba essere specificato che il rendimento di tale parametro è riportato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 2011 e al lordo degli oneri fiscali per il secondo semestre 2011.

Tale nota esplicativa dovrà accompagnare anche la corrispondente rappresentazione dei rendimenti nel

collocatori con riferimento ai costi di cui ai parr. 18.1 e 18.2 della Parte I del Prospetto, relativamente all'ultimo anno solare. In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota-parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale⁽⁸⁾. (8) La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni, relative alle commissioni/provvigioni attive ed a quelle passive dell'ultimo esercizio della società di gestione/Sicav. ~~Per i fondi/comparti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento/distribuzione.~~

KIID, al fine di assicurare la coerenza tra i documenti d'offerta imposta dalla normativa comunitaria.

Quanto alla proposta relativa alla rappresentazione dei dati di rendimento, si concorda che i medesimi debbano essere illustrati secondo quanto prescritto dalla disposizione comunitaria richiamata dalla associazione (art. 15, par. 2 del regolamento (UE) 583/2010).

Tuttavia, non si ritiene necessario riprodurre espressamente tale disposizione poiché essa risulta già richiamata tramite il generale rinvio ai “*criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti*”.

OSSERVAZIONI

Assogestioni propone di eliminare la misura di volatilità *ex ante* del fondo e la coerente misura *ex post* dell'ammontare di rischio sopportato.

VALUTAZIONI

La proposta non è accoglibile per le motivazioni già illustrate nel commento alle osservazioni relative al paragrafo 13 della parte I, cui si rinvia per un'esaustiva disamina delle argomentazioni svolte sul punto (si veda *supra*).

OSSERVAZIONI

Con riferimento al contenuto della nota n. 8, **Assogestioni** chiede di eliminare per i fondi/comparti di nuova istituzione l'illustrazione afferente alle modalità di calcolo della quota-parte delle commissioni retrocessa in media ai distributori, dovendo la relativa rappresentazione basarsi su dati storici.

VALUTAZIONI

La proposta è condivisibile. Si è provveduto, conseguentemente, a eliminare l'inciso nella nota in commento.

Si è, inoltre, inteso introdurre un paragrafo recante specifiche avvertenze da veicolare laddove l'OICR sia di nuova istituzione o non siano ancora disponibili i dati di rendimento per un anno solare completo.

L'indicato paragrafo è stato predisposto al fine di allineare il contenuto della parte II del prospetto con quanto prescritto dall'art. 15, par. 4, del regolamento (UE) n. 583/2010 in tema di KIID.

<p>COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO</p> <p>Indicare il dato delle spese correnti sostenute dal fondo calcolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti⁽⁹⁾. ⁽⁹⁾ Ove previsto dalle disposizioni comunitarie vigenti, il dato sarà computato con metodi di stima secondo i criteri specificati nelle disposizioni medesime. Si tiene conto del TER degli OICR sottostanti nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% del totale attivo in OICR.</p> <p>Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo/comparto⁽¹⁰⁾ (10) Per la presentazione delle spese relative all'anno 2011, integrare l'indicazione con "né degli oneri fiscali sostenuti". Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (rinviare alla Parte I, Sez. C, par. 18.1).</p> <p>Specificare che informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo/bilancio d'esercizio della Sicav.</p>	<p>OSSERVAZIONI</p> <p>Assogestioni suggerisce di eliminare l'inciso "<i>si tiene conto del TER degli OICR sottostanti nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% del totale attivo in OICR</i>", non ritenendolo allineato alle linee-guida CESR/10-674.</p> <p>La medesima associazione suggerisce, inoltre, di riformulare il tenore testuale della nota 9 per meglio chiarire "<i>il caso in cui il dato presentato non si basi su dati storici e sia computato con metodi di stima secondo criteri specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti</i>".</p> <p>L'ABI ritiene necessario integrare la formulazione dei costi e delle spese della Parte II del prospetto in aderenza a quanto previsto dal punto 12 delle predette linee-guida comunitarie, prevedendo che il dato delle spese correnti sostenute dal fondo/comparto sia differenziato per ciascuna classe di quote/azioni.</p> <p>VALUTAZIONI</p> <p>In relazione alla proposta di eliminare l'inciso "<i>Si tiene conto del TER degli OICR sottostanti nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% del totale attivo in OICR</i>", si precisa quanto segue.</p> <p>La soglia del 10% è stata prevista, privilegiando un</p>	<p>COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO</p> <p>Indicare il dato delle spese correnti sostenute dal fondo calcolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti⁽⁹⁾. ⁽⁹⁾ Ove tale indicazione il dato previsto dalle disposizioni comunitarie vigenti, il dato sarà computato non si basi su dati storici e sia computata con metodi di stima secondo i criteri specificati nelle disposizioni medesime comunitarie vigenti, specificare tale evenienza. Si tiene conto del TER degli OICR sottostanti nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% una quota sostanziale del totale attivo in OICR.</p> <p>Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo/comparto⁽¹⁰⁾ (10) Per la presentazione delle spese relative all'anno 2011, integrare l'indicazione con "né degli oneri fiscali sostenuti". Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli</p>
---	--	--

	<p>approccio di continuità con il passato, al fine di individuare un parametro che traducesse in termini oggettivi il criterio fissato dalle linee-guida CESR/10-674, che richiedono di tener conto del TER degli OICR sottostanti “<i>Where a UCITS invests a substantial proportion of its assets in other UCITS or CIUs</i>”. Ciò in considerazione del fatto che il predetto criterio dettato dal CESR può prestarsi ad essere interpretato in modo discrezionale dalle società di gestione dei diversi Stati Membri, rendendo di fatto non comparabili i dati relativi ai costi effettivi sostenuti dai fondi.</p> <p>Tanto considerato, si ritiene che tale tema debba essere affrontato e risolto in ambito comunitario.</p> <p>Pertanto, in attesa di istruzioni operative sul punto, si ritiene preferibile riprendere nello schema il dato letterale delle citate linee-guida, sostituendo alla soglia puntuale del 10% la locuzione “<i>quota sostanziale</i>”.</p> <p>Con riferimento alle considerazioni condotte dall’associazione in relazione al tenore testuale della nota 9, si ritiene di poter accogliere la formulazione suggerita.</p> <p>Quanto alle osservazioni espresse dall’ABI, si conferma che i dati in commenti devono essere formulati in coerenza con le indicazioni veicolate dal CESR in merito, anche con riferimento al punto 12 delle stesse. Non risulta, tuttavia, necessario esplicitarlo espressamente, giacché nel paragrafo in</p>	<p>gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (rinviare alla Parte I, Sez. C, par. 18.1).</p> <p>Specificare che informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo/bilancio d’esercizio della Sicav.</p>
--	--	---

	<p>esame già si puntualizza che il dato delle spese correnti sostenute dal fondo deve essere calcolato “secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti”.</p>	
<p style="text-align: center;">APPENDICE</p> <p>GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO (11)</p> <p>Banca depositaria: Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo/comparto e al controllo della gestione al fine di garantire il criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza amministrativa.</p> <p>Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.</p> <p>Capitale investito: Parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dalla società di gestione/Sicav in quote/azioni di fondi/comparti. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.</p> <p>Capitale nominale: importo versato per la sottoscrizione di quote/azioni di fondi/comparti al netto dei diritti fissi d’ingresso.</p> <p>Categoria: la categoria del fondo/comparto è un</p>	<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONI</p> <p>Assogestioni suggerisce l’eliminazione delle definizioni di “Capitale investito” e “Capitale nominale” non essendo più le stesse richiamate nel prospetto. Per la definizione di periodo minimo raccomandato si chiede di eliminare la precisazione secondo la quale il periodo deve essere espresso in termini di anni, in modo che possa essere espresso anche per il tramite di un riferimento temporale rappresentato da una data specifica.</p> <p>Tale modalità permetterebbe di illustrare meglio le caratteristiche di quei prodotti la cui tecnica di gestione preveda la costruzione del portafoglio in funzione di una data temporale specifica.</p> <p>Si richiede di eliminare i riferimenti alle modalità di costruzione dello stesso, potendo essere il medesimo non più determinato in relazione al grado di rischio e alla tipologia di gestione.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONI</p> <p>Tali proposte sono accoglibili ad eccezione di quelle</p>	<p style="text-align: center;">APPENDICE</p> <p>GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO ⁽¹¹⁾(11) Le definizioni riportate nel presente Glossario rappresentano una informativa minima e pertanto non devono essere considerate esaustive. Tale Glossario potrà essere integrato con ulteriori definizioni che le società di gestione/Sicav riterranno necessarie, evitando eventuali incoerenze con quelle già presenti nello schema che non possono essere modificate.</p> <p>Banca depositaria: Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo/comparto e al controllo della gestione al fine di garantire il criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza amministrativa.</p> <p>Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di</p>

<p>attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.</p> <p>Classe: articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.</p> <p>Commissioni di gestione: Compensi pagati alla società di gestione/Sicav mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.</p> <p>Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota/azione del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale. Nei fondi/comparti con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del benchmark.</p> <p>Commissioni di sottoscrizione: Commissioni pagate dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.</p> <p>Comparto: strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.</p> <p>Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di</p>	<p>concernenti l'eliminazione delle definizioni di "Capitale investito" e "Capitale nominale". Ed invero, la locuzione "Capitale investito" risulta ancora richiamata nell'emendato testo del prospetto e la relativa nozione è tracciata per sottrazione rispetto a quella di "Capitale nominale". Da qui l'esigenza di mantenere entrambe le definizioni.</p>	<p>riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.</p> <p>Capitale investito: Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dalla società di gestione/Sicav in quote/azioni di fondi/comparti. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.</p> <p>Capitale nominale: importo versato per la sottoscrizione di quote/azioni di fondi/comparti al netto dei diritti fissi d'ingresso.</p> <p>Categoria: la categoria del fondo/comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.</p> <p>Classe: articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.</p> <p>Commissioni di gestione: Compensi pagati alla società di gestione/Sicav mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati</p>
--	---	---

quote/azioni dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi/comparti.

Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.

Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione.

Fondo indicizzato: Fondo comune di investimento con gestione di tipo "passivo", cioè volto a replicare l'andamento del parametro di riferimento prescelto.

Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di

quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota/azione del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale. Nei fondi/comparti con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del benchmark.

Commissioni di sottoscrizione: Commissioni pagate dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.

Comparto: strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.

Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di

gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.

Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto - acquistando un certo numero delle sue quote/azioni - in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): i fondi comuni di investimento e le Sicav.

Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento: orizzonte temporale minimo raccomandato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio ed alla tipologia di gestione.

Piano di accumulo (PAC): modalità di sottoscrizione delle quote/azioni di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo/comparto effettuando più versamenti successivi.

Piano di Investimento di Capitale (PIC): modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento.

Quota: Unità di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Regolamento di gestione del fondo (o regolamento del fondo): Documento che completa

quote/azioni dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi/comparti.

Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.

Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito

le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo/comparto. Il regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Società di gestione: Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): Società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.

Statuto della Sicav: Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene tra l'altro l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Tipologia di gestione di fondo/comparto: La

connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione.

Fondo indicizzato: Fondo comune di investimento con gestione di tipo "passivo", cioè volto a replicare l'andamento del parametro di riferimento prescelto.

Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.

Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto - acquistando un certo numero delle sue quote/azioni - in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): i fondi comuni di investimento e le Sicav.

Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento: orizzonte temporale minimo raccomandato ~~espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio ed alla tipologia di~~

tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "market fund" deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "absolute return", "total return" e "life cycle" devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("absolute return") o di rendimento ("total return" e "life cycle"); la tipologia di gestione "fondi strutturati" deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.

Valore del patrimonio netto: Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione: Il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento

gestione.

Piano di accumulo (PAC): modalità di sottoscrizione delle quote/azioni di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo/comparto effettuando più versamenti successivi.

Piano di Investimento di Capitale (PIC): modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento.

Quota: Unità di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Regolamento di gestione del fondo (o regolamento del fondo): Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo/comparto. Il regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Società di gestione: Società

della valorizzazione.

autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): Società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.

Statuto della Sicav: Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene tra l'altro l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

		<p>Tipologia di gestione di fondo/comparto: La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "market fund" deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "absolute return", "total return" e "life cycle" devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("absolute return") o di rendimento ("total return" e "life cycle"); la tipologia di gestione “structured fund” ("fondi strutturati") deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.</p> <p>Valore del patrimonio netto: Il</p>
--	--	---

		<p>valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.</p> <p>Valore della quota/azione: Il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.</p>
<p style="text-align: center;">MODULO DI SOTTOSCRIZIONE</p> <p>Inserire le seguenti frasi: «Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione:» «Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal» Il Modulo di sottoscrizione può essere predisposto su fogli staccabili. Evidenziare, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, l'obbligo di consegna, prima della sottoscrizione, del KIID, nonché la possibilità per il sottoscrittore di ottenere - su richiesta - le Parti I e II del Prospetto ed il/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.</p>	<p>Lo schema di modulo di sottoscrizione è stato eliminato per le considerazioni svolte nei commenti relativi agli artt. 16, comma 4, e 20, comma 6, RE.</p>	<p style="text-align: center;">MODULO DI SOTTOSCRIZIONE</p> <p>Inserire le seguenti frasi: «Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione:» «Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal» Il Modulo di sottoscrizione può essere predisposto su fogli staccabili. Evidenziare, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, l'obbligo di consegna, prima della sottoscrizione, del KIID, nonché la possibilità per il sottoscrittore di ottenere su richiesta le Parti I e II</p>

Nel Modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

Nell'ipotesi in cui siano previsti servizi connessi all'operazione di sottoscrizione, riportare specifiche indicazioni per la scelta di tale servizio.

Specificare, inoltre, che nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite Internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Riportare, anche in forma tabellare, quanto di seguito indicato:

- il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione;
- informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione (facoltativo);
- i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta;
- i casi - evidenziati in grassetto - in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.

~~del Prospetto ed il/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.~~

~~Nel Modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.~~

~~Nell'ipotesi in cui siano previsti servizi connessi all'operazione di sottoscrizione, riportare specifiche indicazioni per la scelta di tale servizio.~~

~~Specificare, inoltre, che nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite Internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.~~

~~Riportare, anche in forma tabellare, quanto di seguito indicato:~~

- ~~▪ il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione;~~
- ~~▪ informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione (facoltativo);~~
- ~~▪ i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta;~~
- ~~▪ i casi - evidenziati in grassetto - in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, chiarendo~~

		<p>che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.</p>
<p style="text-align: center;">APPENDICE 1</p> <p>Prospetto di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di diritto italiano di tipo aperto e comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE ed extracomunitari per la redazione del Prospetto di ammissione alle negoziazioni, occorre integrare il contenuto informativo - presente nel Prospetto dello Schema 1 - come segue:</p> <p>1. COPERTINA:</p> <p>Sostituire la frase: <i>«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile < inserire la</i></p>		<p style="text-align: center;">APPENDICE 1</p> <p>Prospetto di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di diritto italiano di tipo aperto e comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE ed extracomunitari per la redazione del Prospetto di ammissione alle negoziazioni, occorre integrare il contenuto informativo - presente nel Prospetto dello Schema 1 - come segue:</p> <p>1. COPERTINA:</p> <p>Sostituire la frase: <i>«Offerta al pubblico di quote/azioni</i></p>

denominazione > di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema < inserire la denominazione del Sistema > .»

con la frase:

«Ammissione alle negoziazioni di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.», ovvero «Ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema > .»

Espungere la seguente avvertenza:

«Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un’offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato».

2. PROSPETTO PARTE I

del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema > .»

con la frase:

«Ammissione alle negoziazioni di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato o comunitario non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitario.», ovvero «Ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati o comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema > .»

Espungere la seguente avvertenza:

Riportare la seguente intestazione: "PARTE I DEL PROSPETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI - CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE".

Di seguito al Paragrafo "la banca depositaria", inserire il paragrafo "Gli Specialisti", riportando il seguente contenuto informativo: "Indicare gli operatori specialisti e illustrarne il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione."

Nella Sezione INFORMAZIONI GENERALI inserire, di seguito al paragrafo "Reclami", la sottosezione A.2 "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE", riportando i seguenti Paragrafi:

"AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI: Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI: Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (INAV): Specificare che, durante lo svolgimento

«Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato».

2. PROSPETTO PARTE I

Riportare la seguente intestazione: "PARTE I DEL PROSPETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI - CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE".

Di seguito al Paragrafo "la banca depositaria", inserire il paragrafo "Gli Specialisti", riportando il seguente contenuto informativo: "Indicare gli operatori specialisti e illustrarne il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione."

delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav/la società di gestione del mercato di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider. Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Nel caso di distribuzione dei proventi, inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

Nella Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO"

Inserire le seguenti informazioni:

- la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione;
- illustrazione della distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato di negoziazione.

Nella Sezione INFORMAZIONI GENERALI inserire, di seguito al paragrafo "Reclami", la sottosezione A.2 "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE", riportando i seguenti Paragrafi:

"AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI:
Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI:
Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (iNAV): Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/la Sicav/la società di gestione del mercato di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare

La Sezione "INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)" deve essere opportunamente adattata in relazione al fatto che il fondo/comparto è ammesso alle negoziazioni. In particolare, specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione. Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.

Sostituire il titolo della Sezione "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO" con "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI NEGOZIAZIONE E DI RIMBORSO".

Sostituire il Paragrafo "Modalità di sottoscrizione delle quote/azioni" con "Modalità di investimento/disinvestimento nel mercato di negoziazione" indicando il seguente contenuto informativo:

"Indicare che le quote/azioni del fondo/comparto possono essere acquistate/vendute sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati. Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguiti a carico dei medesimi previsti dalla normativa vigente. Precisare che gli

del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider. Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Nel caso di distribuzione dei proventi, inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

Nella Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO"

Inserire le seguenti informazioni:

- la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione;
- illustrazione della distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e

<p>investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di negoziazione.</p> <p>Nel caso di fondi/comparti indicizzati specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice o il paniere di indici."(eventuale)</p> <p>Inserire il paragrafo "MODALITÀ DI RIMBORSO" riportando il seguente contenuto informativo: "Nel caso di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni normative vigenti. Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive. Illustrare il contenuto della lettera di conferma del disinvestimento."</p> <p>Espungere il Paragrafo "MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE".</p> <p>Espungere il Paragrafo "INFORMATIVA AI PARTECIPANTI".</p> <p>Sostituire il paragrafo "ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE" con "Informativa per gli investitori" specificando che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito</p>		<p>acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato di negoziazione.</p> <p>La Sezione "INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)" deve essere opportunamente adattata in relazione al fatto che il fondo/comparto è ammesso alle negoziazioni. In particolare, specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione. Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.</p> <p>Sostituire il titolo della Sezione "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO" con "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI NEGOZIAZIONE E DI RIMBORSO".</p>
---	--	--

Internet della Società di gestione/Sicav e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), della società di gestione del mercato di negoziazione:

- a) il KIID, il Prospetto e il Prospetto di quotazione;
- b) il regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale/bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva);
- d) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto;
- e) le altre tipologie di informazioni disponibili per l'investitore. (eventuale).

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti. Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata e i termini di invio degli stessi. Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al KIID e al presente Prospetto ai sensi della normativa vigente sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di negoziazione e la banca

Sostituire il Paragrafo "Modalità di sottoscrizione delle quote/azioni" con "Modalità di investimento/disinvestimento nel mercato di negoziazione" ~~indicando~~ **riportando** il seguente contenuto informativo:

"Indicare che le quote/azioni del fondo/comparto possono essere acquistate/vendute sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati. Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguiti a carico dei medesimi previsti dalla normativa vigente. Precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di negoziazione.

Nel caso di fondi/comparti indicizzati specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice o il paniere di indici."(eventuale)

Inserire il paragrafo "MODALITÀ DI RIMBORSO" riportando il seguente contenuto informativo:

"Nel caso di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede a pubblicare con le modalità indicate al paragrafo "Valorizzazione dell'investimento", entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati. Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato."

3. PROSPETTO – PARTE II

Riportare la seguente intestazione: "PARTE II DEL PROSPETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I"

Espungere l'informativa relativa alla quota-parte percepita in media dai collocatori.

In chiusura della sezione "DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO" indicare la data di inizio dell'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore della quota/azione a fine periodo; il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.

inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni normative vigenti. Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive. Illustrare il contenuto della lettera di conferma del disinvestimento."

Espungere il Paragrafo "MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE".

Espungere il Paragrafo "INFORMATIVA AI PARTECIPANTI".

Sostituire il paragrafo "ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE" con "Informativa per gli investitori" specificando che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), della società di gestione del mercato di negoziazione:

- f) il KIID, il Prospetto e il Prospetto di quotazione;
- g) il regolamento di gestione del

4. MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il modulo di sottoscrizione non deve essere predisposto.

[.....]

- fondo/Statuto della Sicav;
- h) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale/bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva);
 - i) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto;
 - j) le altre tipologie di informazioni disponibili per l'investitore. (eventuale) .

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti. Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata e i termini di invio degli stessi. Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al KIID e al presente Prospetto ai sensi della normativa vigente sono comunicate mediante loro tempestiva

		<p>pubblicazione sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di negoziazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.</p> <p>Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede a pubblicare con le modalità indicate al paragrafo "Valorizzazione dell'investimento", entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati. Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato."</p> <p>3. PROSPETTO - PARTE II</p> <p>Riportare la seguente intestazione: "PARTE II DEL PROSPETTO DI AMMISSIONE ALLE - NEGOZIAZIONI - ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I"</p> <p>Espungere l'informativa relativa alla quota-parte percepita in media dai collocatori.</p>
--	--	--

		<p>In chiusura della sezione "DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO" indicare la data di inizio dell'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore della quota/azione a fine periodo; il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.</p> <p>4. MODULO DI SOTTOSCRIZIONE Il modulo di sottoscrizione non deve essere predisposto. [.....]</p>
<p style="text-align: center;">SCHEMA 4</p> <p>Documento per la quotazione di OICR indicizzati comunitari armonizzati⁽¹⁾ (1) Tutte le pagine del presente documento devono essere redatte in modo chiaro, sintetico e comprensibile per rendere agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 e rispettare i formati del carattere contenuti nel presente schema). Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6, ...).</p> <p>COPERTINA</p>	<p>Si è eliminato, nel titolo dello schema 4, il riferimento all'indicizzazione, al fine di consentirne l'utilizzo per qualunque tipologia di ETF.</p>	<p style="text-align: center;">SCHEMA 4</p> <p>Documento per la quotazione di OICR indicizzati comunitari armonizzati⁽¹⁾ (1) Tutte le pagine del presente documento devono essere redatte in modo chiaro, sintetico e comprensibile per rendere agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 e rispettare i formati del carattere contenuti nel presente schema). Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6,</p>

<p>Indicare in prima pagina la denominazione dell'offerente ed inserire la seguente dizione; <i>«Ammissione alle negoziazioni di < inserire la denominazione></i> ⁽²⁾ (2) Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICR specificandone altresì la nazionalità»</p> <p>Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:</p> <p><i>«Data di deposito</i> ⁽³⁾ (3) Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob. <i>in Consob della Copertina:»</i></p> <p><i>«Data di validità</i> ⁽⁴⁾ (4) Per la compilazione delle informazioni relative alla data di validità della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob. ⁽⁵⁾ (5) Il termine iniziale di validità del Documento per la quotazione coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni. In occasione dell'aggiornamento del Documento per la quotazione il relativo termine iniziale coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti. <i>della Copertina: dal... .»</i></p> <p><i>«La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto.»</i></p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE</p>		<p>pagina 3 di 6, ...).</p> <p style="text-align: center;">COPERTINA</p> <p>Indicare in prima pagina la denominazione dell'offerente ed inserire la seguente dizione; <i>«Ammissione alle negoziazioni di < inserire la denominazione></i> ⁽²⁾ (2) Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICR specificandone altresì la nazionalità»</p> <p>Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:</p> <p><i>«Data di deposito</i> ⁽³⁾ (3) Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob. <i>in Consob della Copertina:»</i></p> <p><i>«Data di validità</i> ⁽⁴⁾ (4) Per la compilazione delle informazioni relative alla data di validità della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob. ⁽⁵⁾ (5) Il termine iniziale di validità del Documento per la quotazione coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni. In occasione dell'aggiornamento del Documento</p>
--	--	--

<p>Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:</p> <p><i>«Data di deposito ⁽⁶⁾ (6) Cfr. nota 3. in Consob del Documento per la quotazione:»</i></p> <p><i>«Data di validità ⁽⁷⁾ (7) Cfr. nota 4. ⁽⁸⁾ (8) Cfr. nota 5. del Documento per la quotazione: dal... .»</i></p>		<p>per la quotazione il relativo termine iniziale coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti. <i>della Copertina: dal... .»</i></p> <p><i>«La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto.»</i></p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE</p> <p>Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:</p> <p><i>«Data di deposito ⁽⁶⁾ (6) Cfr. nota 3. in Consob del Documento per la quotazione:»</i></p> <p><i>«Data di validità ⁽⁷⁾ (7) Cfr. nota 4. ⁽⁸⁾ (8) Cfr. nota 5. del Documento per la quotazione: dal... .»</i></p>
<p>A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI</p> <p>1. PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ETF</p>	<p>Sono state apportate minime integrazioni formali al paragrafo in commento allo scopo di affinare il contenuto dell'informativa da veicolare sulle caratteristiche degli ETF a leva e <i>short</i>.</p>	<p>A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI</p>

<p>Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.</p> <p>Nel caso di ETF strutturati, descrivere in maniera chiara e completa la strategia perseguita e le modalità con cui tale strategia viene implementata (ad es., attraverso la replica di un indice strutturato).</p> <p>In particolare, precisare se la strategia perseguita implica la replica inversa dell'andamento dell'indice di riferimento (short) o un'esposizione a leva (leva long o leva short) all'andamento dell'indice di riferimento. Indicare gli elementi essenziali dell'indice strutturato replicato.</p> <p>Nel caso di un ETF strutturato a <i>leva long</i> (o a <i>leva short</i>), precisare che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo dell'andamento (o dell'inverso dell'andamento) dell'indice di riferimento, in considerazione dell'orizzonte temporale utilizzato per il ribasamento della leva.</p> <p>Indicare il nome completo dell'indice di riferimento, la tipologia (ad es. <i>Price, Total Return, Net Total Return</i>) e <i>l'index provider</i>.</p> <p>Specificare le modalità di replica – fisica o sintetica – dell'indice di riferimento.</p>		<p>1. PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ETF</p> <p>Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.</p> <p>Nel caso di ETF strutturati, • Descrivere in maniera chiara e completa la strategia perseguita e le modalità con cui tale strategia viene implementata (ad es., attraverso la replica di un indice strutturato).</p> <p>In particolare, precisare se la strategia perseguita implica la replica inversa dell'andamento dell'indice di riferimento (short) o un'esposizione a leva (leva long o leva short) all'andamento dell'indice di riferimento. Indicare gli elementi essenziali dell'indice strutturato replicato.</p> <p>Nel caso di un ETF strutturato a <i>leva long</i> (o a <i>leva short</i>), precisare che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo dell'andamento (o dell'inverso dell'andamento) dell'indice di riferimento, in</p>
---	--	--

Indicare il codice identificativo (c.d. *ticker*) per reperire informazioni presso i principali info-provider nonché il/i sito/i Internet su cui è possibile reperire dettagliate informazioni sull'indice di riferimento.

2. RISCHI

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato indicando i seguenti fattori di rischio:

Rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere la performance dell'indice.

Rischio connesso all'utilizzo della leva: specificare che i rischi derivanti dall'assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria; la leva finanziaria amplificherà ogni guadagno così come amplificherà ogni perdita.

Rischio indice: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la società di gestione del risparmio (SGR)/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la

considerazione dell'orizzonte temporale nel quale viene ribasato utilizzato per il ribasamento della leva.

Indicare il nome completo dell'indice di riferimento, la tipologia (ad es. *Price, Total Return, Net Total Return*) e l'*index provider*.

Specificare le modalità di replica – fisica o sintetica – dell'indice di riferimento.

Indicare il codice identificativo (c.d. *ticker*) per reperire informazioni presso i principali info-provider nonché il/i sito/i Internet su cui è possibile reperire dettagliate informazioni sull'indice di riferimento.

2. RISCHI

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato indicando i seguenti fattori di rischio:

Rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente

vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla SGR/Sicav.

Rischio di liquidazione anticipata: indicare le ipotesi in relazione alle quali la Società di gestione/Sicav si riserva la facoltà di liquidare anticipatamente l'OICR.

Rischio di cambio: indicare – nel caso in cui la valuta di trattazione sul mercato regolamentato non corrisponda alla valuta dei titoli che compongono l'indice – che l'investitore è esposto alle variazioni del tasso di cambio tra la valuta del suddetto mercato e le valute dei titoli componenti l'indice. (eventuale)

Rischio di controparte: evidenziare che nel caso in cui l'indice venga replicato tramite un contratto *swap*, esiste un rischio di controparte con riferimento al soggetto con cui lo *swap* è concluso.

Indicare eventuali altri rischi specifici (rischio di tasso, rischio legato al paese di investimento). (eventuale)

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dalla normativa vigente.

3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere la performance dell'indice.

Rischio connesso all'utilizzo della leva: specificare che i rischi derivanti dall'assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria; la leva finanziaria amplificherà ogni guadagno così come amplificherà ogni perdita.

Rischio indice: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la società di gestione del risparmio (SGR)/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla SGR/Sicav.

Rischio di liquidazione anticipata: indicare le ipotesi in relazione alle

<p>Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta l'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni. La data di inizio delle negoziazioni verrà comunicata con successivo Avviso.</p> <p>4. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dall'ammissione alle negoziazioni. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.</p> <p>5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE) Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell'acquisto/vendita delle quote/azioni.</p> <p>6. SPECIALISTI Indicare i nominativi degli operatori specialisti sul mercato di quotazione oggetto del presente documento illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dalle norme di funzionamento del mercato di negoziazione.</p> <p>7. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV) E DIVIDENDI Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la SGR/Sicav/la società di gestione di uno dei mercati di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale</p>		<p>quali la Società di gestione/Sicav si riserva la facoltà di liquidare anticipatamente l'OICR.</p> <p><i>Rischio di cambio</i>: indicare – nel caso in cui la valuta di trattazione sul mercato regolamentato non corrisponda alla valuta dei titoli che compongono l'indice – che l'investitore è esposto alle variazioni del tasso di cambio tra la valuta del suddetto mercato e le valute dei titoli componenti l'indice. (eventuale)</p> <p><i>Rischio di controparte</i>: evidenziare che nel caso in cui l'indice venga replicato tramite un contratto <i>swap</i>, esiste un rischio di controparte con riferimento al soggetto con cui lo <i>swap</i> è concluso.</p> <p>Indicare eventuali altri rischi specifici (rischio di tasso, rischio legato al paese di investimento). (eventuale)</p> <p>Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati.</p> <p>Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dalla normativa vigente.</p> <p>3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI</p>
--	--	--

intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider.

Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione e il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta l'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni. La data di inizio delle negoziazioni verrà comunicata con successivo Avviso.

4. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dall'ammissione alle negoziazioni.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell'acquisto/vendita delle quote/azioni.

6. SPECIALISTI

Indicare i nominativi degli operatori specialisti sul mercato di quotazione oggetto del presente documento illustrandone il ruolo conformemente

		<p>a quanto previsto dalle norme di funzionamento del mercato di negoziazione.</p> <p>7. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV) E DIVIDENDI</p> <p>Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la SGR/Sicav/la società di gestione di uno dei mercati di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider.</p> <p>Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione e il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."</p>
--	--	---

<p>B) INFORMAZIONI ECONOMICHE</p> <p>8. ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE Evidenziare che le commissioni di gestione indicate dal KIID sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle quote/azioni. Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.</p> <p>Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore indicativo netto della quota/azione nel medesimo istante.</p> <p>Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.</p>		
<p>C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</p> <p>9. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione delle fonti sui quali detto valore è pubblicato.</p>		

Per le ulteriori informazioni, indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto dell'OICR.

10. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della SGR/Sicav e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), della società di gestione del mercato di negoziazione:

- a) il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;
- b) il documento per la quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia.

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti.

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che la SGR/Sicav pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati.

<p>Indicare gli indirizzi Internet della SGR/Sicav e della società di gestione del mercato di negoziazione. [...]</p>		
<p style="text-align: center;">ALLEGATO 1H</p> <p>Schema di modulo di sottoscrizione in Italia di OICR comunitari armonizzati⁽¹⁾ (1) Il modulo di sottoscrizione deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile. Tale documento deve essere redatto nel rispetto dei formati del carattere contenuti nel presente schema. Le pagine del modulo di sottoscrizione devono essere preferibilmente limitate come numero e devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 3, pagina 2 di 3, ...). ⁽²⁾ (2) Il termine (eventuale) si riferisce a requisiti informativi che non sono comuni a tutte le tipologie di prodotto ma che devono essere descritti obbligatoriamente per rappresentare compiutamente le caratteristiche degli OICR. ⁽³⁾ (3) Il presente schema deve essere utilizzato unicamente per la redazione del Modulo di sottoscrizione per l'offerta in Italia di quote/azioni di fondi/comparti ovvero di classi rivolta ad investitori di tipo <i>retail</i>.</p> <p>Inserire le seguenti diciture: <i>«La Società di gestione/SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione».</i> <i>«Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini</i></p>	<p>L'allegato 1H è stato eliminato per le considerazioni svolte nel commento relativo all'art. 20, commi 2 e 6, RE.</p>	<p>ALLEGATO 1H</p> <p>Schema di modulo di sottoscrizione in Italia di OICR comunitari armonizzati⁽⁴⁾ (1) Il modulo di sottoscrizione deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile. Tale documento deve essere redatto nel rispetto dei formati del carattere contenuti nel presente schema. Le pagine del modulo di sottoscrizione devono essere preferibilmente limitate come numero e devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 3, pagina 2 di 3, ...). ⁽²⁾ (2) Il termine (eventuale) si riferisce a requisiti informativi che non sono comuni a tutte le tipologie di prodotto ma che devono essere descritti obbligatoriamente per</p>

della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICR⁽⁴⁾ (4) Specificare la denominazione e la tipologia dell'OICR, la relativa nazionalità e se presenta struttura multicompartimentale e/o multiclasse»
 Evidenziare l'obbligo di consegna del KIID prima della sottoscrizione.
 Specificare il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.
 Fornire informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione. *(facoltativo)*
 Nell'ipotesi in cui siano previsti in Italia servizi connessi all'operazione di sottoscrizione, riportare specifiche indicazioni per la scelta di tale servizio⁽⁵⁾
 (5) Sia prevista ad esempio la possibilità di adesione tramite Piano di accumulo.
 Specificare, inoltre, che nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.
 Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.
 Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto

~~rappresentare compiutamente le caratteristiche degli OICR.~~⁽³⁾ (3) Il presente schema deve essere utilizzato unicamente per la redazione del Modulo di sottoscrizione per l'offerta in Italia di quote/azioni di fondi/comparti ovvero di classi rivolta ad investitori di tipo *retail*.

Inserire le seguenti diciture:

~~«La Società di gestione/SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione».~~

~~«Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICR~~⁽⁴⁾ (4)

~~Specificare la denominazione e la tipologia dell'OICR, la relativa nazionalità e se presenta struttura multicompartimentale e/o multiclasse»~~

~~Evidenziare l'obbligo di consegna del KIID prima della sottoscrizione.~~

~~Specificare il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.~~

~~Fornire informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione. *(facoltativo)*~~

~~Nell'ipotesi in cui siano previsti in Italia servizi connessi all'operazione~~

della sottoscrizione.

Indicare la denominazione del/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia cui è attribuito il compito di gestire l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e di rimborso delle quote o azioni dei fondi/comparti commercializzati.

* * *

Riportare, in Allegato al modulo di sottoscrizione, le seguenti informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote/azioni dell'OICR.

«Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: dal⁽⁶⁾ (6) Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob »

«Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal ...⁽⁷⁾ (7) Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.»

Specificare la denominazione del fondo/comparto e la classe oggetto di commercializzazione in Italia e la data di inizio e fine commercializzazione dello stesso⁽⁸⁾ (8) Per la compilazione delle informazioni relative alla data di inizio e fine dell'intervallo di offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob. La compilazione della data di fine dell'offerta è eventuale, e deve essere effettuata solo per fondi/comparti aventi intervallo di collocamento chiuso.

~~di sottoscrizione, riportare specifiche indicazioni per la scelta di tale servizio⁽⁵⁾-(5) Sia prevista ad esempio la possibilità di adesione tramite Piano di accumulo.~~

~~Specificare, inoltre, che nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.~~

~~Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.~~

~~Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.~~

~~Indicare la denominazione del/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia cui è attribuito il compito di gestire l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione~~

		<p>e di rimborso delle quote o azioni dei fondi/comparti commercializzati.</p> <p>* * *</p> <p>Riportare, in Allegato al modulo di sottoscrizione, le seguenti informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote/azioni dell'OICR.</p> <p>«Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: dal ...»⁽⁶⁾ (6) Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.»</p> <p>«Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal ...»⁽⁷⁾ (7) Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.»</p> <p>Specificare la denominazione del fondo/comparto e la classe oggetto di commercializzazione in Italia e la data di inizio e fine commercializzazione dello stesso⁽⁸⁾ (8) Per la compilazione delle informazioni relative alla data di inizio e fine dell'intervallo di offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob. La compilazione della data di fine dell'offerta è eventuale, e deve essere effettuata solo per fondi/comparti aventi intervallo di collocamento</p>
--	--	--

		chiuso-
<p>A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA</p> <p>Indicare che l'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso il/i soggetto/i che cura/no l'offerta in Italia, le filiali di questi ultimi e presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso gli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione dell'OICR.</p> <p>Indicare, il soggetto depositario precisando la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della succursale in Italia e le funzioni presso quest'ultima svolte.</p> <p>Indicare il/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia precisando la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa principale, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate, l'eventuale indirizzo di posta elettronica.</p> <p>Indicare, l'indirizzo della succursale in Italia e le funzioni presso la stessa svolte dalla Società di gestione/Sicav.</p>		<p>A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA</p> <p>Indicare che l'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso il/i soggetto/i che cura/no l'offerta in Italia, le filiali di questi ultimi e presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso gli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione dell'OICR.</p> <p>Indicare, il soggetto depositario precisando la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della succursale in Italia e le funzioni presso quest'ultima svolte.</p> <p>Indicare il/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia</p>

		<p>precisando la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa principale, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate, l'eventuale indirizzo di posta elettronica⁽⁹⁾-(9) Nel caso in cui tutti i collocatori siano stati nominati quali soggetti incaricati di curare l'offerta in Italia, riportare esclusivamente la seguente previsione "I collocatori sono stati nominati anche quali soggetti designati a curare l'offerta in Italia".</p> <p>Indicare, l'indirizzo della succursale in Italia e le funzioni presso la stessa svolte dalla Società di gestione/Sicav.</p>
<p>B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI IN ITALIA</p> <p>Indicare modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, di conversione (cd. <i>switch</i>) e di rimborso al soggetto/soggetti che cura/no l'offerta in Italia.</p> <p>Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento, della conversione (cd. <i>switch</i>) e del disinvestimento.</p> <p>Fornire informazioni di dettaglio sulla possibilità per l'investitore di aderire a piani di accumulo/conversione/rimborso ⁽⁹⁾ (9) Tali previsioni</p>		<p>B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI IN ITALIA</p> <p>Indicare modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, di conversione (cd. <i>switch</i>) e di rimborso al soggetto/soggetti che cura/no l'offerta in Italia.</p> <p>Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento, della conversione (cd. <i>switch</i>) e del disinvestimento.</p>

<p>possono essere riportate unicamente nel caso in cui siano previste nel KIID e nel Prospetto. (eventuale)</p> <p>Fornire informazioni di dettaglio sulla possibilità di conferire mandato al/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia.</p> <p>Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.</p>		<p>Fornire informazioni di dettaglio sulla possibilità per l'investitore di aderire a piani _____ di accumulo/conversione/rimborso ⁽⁹⁾-(9) Tali previsioni possono essere riportate unicamente nel caso in cui siano previste nel KIID e nel Prospetto. (eventuale)</p> <p>Fornire informazioni di dettaglio sulla possibilità di conferire mandato al/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia.</p> <p>Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.</p>
<p>C) INFORMAZIONI ECONOMICHE</p> <p>Indicare gli oneri commissionali specificatamente applicati in Italia.</p> <p>Indicare in forma tabellare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel KIID, la quota parte corrisposta in media ai soggetti incaricati del collocamento o della commercializzazione, distinguendo con riferimento ai comparti e alle</p>		<p>C) _____ INFORMAZIONI ECONOMICHE</p> <p>Indicare gli oneri commissionali specificatamente applicati in Italia.</p> <p>Indicare in forma tabellare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel KIID, la quota parte corrisposta in media ai soggetti incaricati del collocamento o della</p>

<p>classi di azioni/quote collocate o commercializzate⁽¹⁰⁾ (10) La quota-parte di commissioni retrocessa ai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio. Per i fondi di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.</p> <p>Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR, precisandone la misura massima applicabile.</p> <p>Indicare i costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti e di cura dell'offerta in Italia⁽¹¹⁾ (11) Tali spese possono essere indicate se nella documentazione d'offerta esistono clausole, anche a carattere generale, che fanno riferimento alla possibilità che ai sottoscrittori di particolari giurisdizioni - in relazione al carattere transfrontaliero dell'offerta - siano applicate siffatte tipologie di spese. (eventuale)</p>		<p>commercializzazione, — distinguendo con riferimento ai comparti e alle classi di azioni/quote collocate o commercializzate⁽¹⁰⁾ (10) La quota-parte di commissioni retrocessa ai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio. Per i fondi di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.</p> <p>Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR, precisandone la misura massima applicabile.</p> <p>Indicare i costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti e di cura dell'offerta in Italia⁽¹¹⁾ (11) Tali spese possono essere indicate se nella documentazione d'offerta esistono clausole, anche a carattere generale, che fanno riferimento alla possibilità che ai sottoscrittori di particolari giurisdizioni - in relazione al carattere transfrontaliero dell'offerta - siano applicate siffatte tipologie di spese. (eventuale).</p>
		<p>D) INFORMAZIONI</p>

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Indicare le modalità, i termini e i soggetti da cui poter ottenere in Italia i documenti e le informazioni che, a termini di quanto previsto nella documentazione d'offerta e/o in conformità di quanto stabilito dal presente regolamento, devono essere pubblicate e diffuse. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare che la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto durevole.

Descrivere sinteticamente il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR e il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

AGGIUNTIVE

~~Indicare le modalità, i termini e i soggetti da cui poter ottenere in Italia i documenti e le informazioni che, a termini di quanto previsto nella documentazione d'offerta e/o in conformità di quanto stabilito dal presente regolamento, devono essere pubblicate e diffuse. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.~~

~~Specificare che la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto durevole.~~

~~Descrivere sinteticamente il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR e il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.~~